

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 21 MARZO 2012

N. 42



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 354

Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006, art. 11 comma 1 lett. “b”. - Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali. ANNO 2011-Definizione criteri per la concessione e assegnazione dei contributi.

Pag. 9138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 355

Attività ispettiva sanitaria regionale - Avviso pubblico dgr 1619/2011 - Aggiornamento del nucleo ispettivo sanitario regionale.

Pag. 9144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 356

Recepimento e attuazione dei criteri e delle modalità sanciti dal DPCM del 26 luglio 2011 relativo al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria, di cui alla legge 25 febbraio 1999, n. 42.

Pag. 9154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 357

Art. 3 - co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e problemi alcol-correlati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012.

Pag. 9168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 358

Articolo n. 42 della L.R. 28/2001 e art. 13 della L.R. 20/2010 - Variazione al Bilancio di previsione per l'Es.Fi. 2012 - Assegnazione della somma vincolata di euro 271.776,00 anno 2010 alla R.P.da parte del Ministero della Salute per la realizzazione del Progetto “DEEP IMPACT” PUGLIA - Defibrillazione e Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia - D.M. 1803/11.

Pag. 9169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 376

R.R. n. 12/2010: Autorizzazione CAT: Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce s.c. a r.l.

Pag. 9171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 377

Approvazione di direttive su procedimenti amministrativi in materia di acque sotterranee.

Pag. 9173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 388

P.O. FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Annullamento e sostituzione del Documento “Linee guida..., in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego”, di cui al'all. A della DGR n. 1363 del 15/06/2011.

Pag. 9176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 389

D.G.R. 125 del 25/1/2012- Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa a.s. 2012/2013. Autorizzazione Licei musicali e coreutici.

Pag. 9197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 390

Comune di MOTTOLA (TA). Piano di Lottizzazione del comparto “C3.1” del PRG. Delibera di CC n° 14 del 20/04/2010. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Castellaneta Tommaso +altri.

Pag. 9198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 391

Comune di Adelfia (BA) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.

Pag. 9206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 392

Progetto AsSAP - Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi integrati di Servizi alla Persona. Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto V.I.O.L.A. (Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza), Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia e schema di Protocollo d'intesa per attuazione Progetto V.I.O.L.A.

Pag. 9219

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 354

Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006, art. 11 comma 1 lett. "b". - Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali. ANNO 2011-Definizione criteri per la concessione e assegnazione dei contributi.

L'Assessora alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria Campese, sulla base della istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n.33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" all'art.11, comma 1, lett. "b" prevede la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali in favore dei soggetti destinatari indicati al comma 2, stesso articolo, come di seguito specificato:

- a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'art.90, comma 17, della L.289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

Con le "Linee Guida sulla Programmazione dello Sport per Tutti" allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1064 del 25/06/2008 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli

interventi previsti dalla Legge Regionale n.33/2006, che nello specifico, alla lettera E) "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali", prevedono che il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo del 50% del disavanzo dichiarato, secondo le disponibilità finanziarie del bilancio regionale, e sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) per le **manifestazioni** sportive agonistiche:
 - livello della manifestazione (nazionale, internazionale);
 - continuità dell'iniziativa (episodica, ricorrente, consolidata da oltre 5 anni);
 - caratteristiche dei partecipanti ovvero livello tecnico e provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti (regioni italiane, Paesi europei o Paesi extraeuropei);
 - rilevanza sportiva e richiamo mediatico della manifestazione;
 - durata dell'iniziativa e numero di partecipanti coinvolti;
- b) per le **manifestazioni** sportive promozionali:
 - livello della manifestazione (nazionale, internazionale);
 - continuità dell'iniziativa (episodica, ricorrente, consolidata da oltre 5 anni);
 - caratteristiche dei partecipanti ovvero livello tecnico e provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti (regioni italiane, Paesi europei o Paesi extraeuropei);
 - rilevanza sportiva e richiamo mediatico della manifestazione;
 - durata dell'iniziativa e numero di partecipanti coinvolti;
 - gratuità di accesso all'iniziativa;
 - eventuale coinvolgimento di categorie svantaggiate sul piano fisico e/o psichico.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta professionalità sono state istruite n.189 richieste di accesso al beneficio di legge. Di queste n. 110 sono state ammesse a contributo in quanto formalmente corredate dalla prescritta documentazione e in possesso dei requisiti richiesti, mentre n.79 non sono state ammesse al contributo per le motivazioni singolarmente descritte.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 216 del 22/12/2011 sono stati quindi concessi e assegnati i contributi sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 862010 U.P.B. 5.4.1. del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, per un ammontare complessivo di euro 178.800,00.

L'esiguità delle risorse finanziarie di fatto non ha consentito di attribuire contributi tali da soddisfare le aspettative dei soggetti richiedenti. Alcuni di essi, attraverso il CONI Puglia, hanno chiesto che venissero rivisti i criteri di ripartizione utilizzati, al fine di riconoscere un maggiore contributo economico alle manifestazioni di maggiore impatto sportivo e di impegno agonistico.

Con Determinazione Dirigenziale n. 03 del 23/1/2012 è stata revocata la D. D. n. 216/2011 di concessione e assegnazione dei contributi, nelle more della definizione da parte della Giunta regionale dei criteri e delle priorità da adottare per il finanziamento delle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali svoltesi in Puglia nell'anno 2011.

In data 30/1/2012 si è svolta una riunione tecnico-politica con i rappresentanti del CONI Puglia, del CIP regionale, della FIDAL, del CSI con i quali sono state predisposte due schede di valutazione, una per le manifestazioni sportive agonistiche, allegato "A", ed una per le manifestazioni sportive promozionali, allegato "B", nelle quali è stato definito il punteggio da attribuire alle caratteristiche delle manifestazioni nazionali e internazionali, di tipo promozionale o agonistico, in relazione ai già indicati elementi di cui alla lettera E) della DGR 1064/2008, sulla base delle quali riesaminare le istanze pervenute e ammesse al finanziamento regionale.

In tale occasione è stato anche concordato di attribuire il 40% delle risorse disponibili alle manifestazioni sportive agonistiche ed il 60% alle manifestazioni sportive promozionali.

Pertanto, visto che è intenzione dell'Assessorato allo Sport rendere coerente l'azione amministrativa con l'indirizzo politico relativo ai criteri da adottare per il finanziamento delle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali svoltesi in Puglia nell'anno 2011, in considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla Giunta regionale:

- l'approvazione delle schede di valutazione, di cui all'allegato "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle quali riesaminare le istanze pervenute e ammesse al finanziamento regionale;
- l'approvazione dell'attribuzione delle risorse disponibili sul capitolo 862010 U.P.B. 5.4.1. del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, per un ammontare complessivo di euro 178.800,00, nella percentuale del 40% per le manifestazioni sportive agonistiche e del 60% per le manifestazioni sportive promozionali.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessora;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessora proponente, qui da intendersi integralmente riportata e confermata;
- di approvare le schede di valutazione di cui all'allegato "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle quali riesaminare le istanze pervenute e ammesse al finanziamento regionale;

- di approvare l'attribuzione delle risorse disponibili sul capitolo 862010 U.P.B. 5.4.1. del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, per un ammontare complessivo di euro 178.800,00, nella percentuale del 40% per le manifestazioni sportive agonistiche e del 60% per le manifestazioni sportive promozionali;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Sport

per Tutti ogni adempimento attuativo del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Manifestazioni sportive agonistiche

allegato A

Livello della manifestazione	Punteggio
extraregionale	1
nazionale	5
internazionale (*)	10

Caratteristiche dei partecipanti	
Livello tecnico (partecipazioni a gare)	Punteggio
extraregionale	1
nazionale (partecipazione minima di 5 regioni)	3
internazionale (*)	5
Provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti	Punteggio
regioni italiane	3
paesi europei	5
paesi extraeuropei	10

Rilevanza sportiva	Punteggio
extraregionale	3
nazionale	5
internazionale (*)	10

Richiamo mediatico della manifestazione	Punteggio
extraregionale	1
nazionale	5
internazionale (*)	10

Durata dell'iniziativa	Punteggio
1 giorno	1
fino a 3 giorni	5
fino a 7 giorni	10
più di 7 giorni	15

Numero di atleti partecipanti coinvolti (sport individuali)	Punteggio
fino a 10 atleti partecipanti	1
fino a 30 atleti partecipanti	3
fino a 50 atleti partecipanti	5
fino a 100 atleti partecipanti	10
più di 100 atleti partecipanti	15

Numero di squadre partecipanti coinvolti	Punteggio
fino a 2 squadre partecipanti	1
fino a 4 squadre partecipanti	3
fino a 6 squadre partecipanti	5
fino a 10 squadre partecipanti	10
più di 10 squadre partecipanti	15

(*) a parità di punteggio si suddividerà ulteriormente in europeo, intercontinentale e mondiale

Manifestazioni sportive promozionali (orientiamo verso eventi di massa)

allegato B

Livello della manifestazione	Punteggio
regionale/interregionale	1
nazionale	3
internazionale (*)	5

Continuità dell'iniziativa	Punteggio
episodica	1
ricorrente	3
consolidata da oltre 5 anni	5

Caratteristiche dei partecipanti	
<i>Livello tecnico (partecipazioni a gare)</i>	Punteggio
regionale/interregionale	1
nazionale	3
internazionale (*)	5
<i>Provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti</i>	Punteggio
regioni italiane	1
paesi europei	3
paesi extraeuropei	5

Rilevanza sportiva	Punteggio
extraregionale	1
nazionale	3
internazionale (*)	5

Richiamo mediatico della manifestazione	Punteggio
extraregionale	1
nazionale	3
internazionale (*)	5

Durata dell'iniziativa	Punteggio
1 giorno	1
fino a 3 giorni	3
fino a 7 giorni	5
più di 7 giorni	7

Numero di atleti partecipanti coinvolti	Punteggio
fino a 10 atleti partecipanti	1
fino a 300 atleti partecipanti	2
fino a 500 atleti partecipanti	3
fino a 1000 atleti partecipanti	10
più di 1000 atleti partecipanti	15

Numero di squadre partecipanti coinvolti	Punteggio
fino a 6 squadre partecipanti	1
fino a 10 squadre partecipanti	3
fino a 15 squadre partecipanti	5
fino a 25 squadre partecipanti	7
più di 25 squadre partecipanti	9

Gratuità di accesso all'iniziativa	Punteggio
Si	3
No o non dichiarato	0

Coinvolgimento di categorie svantaggiate sul piano fisico e/o psichico	Punteggio
Si	10
No	0

(*) a parità di punteggio si suddividerà ulteriormente in europeo,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 355

Attività ispettiva sanitaria regionale - Avviso pubblico dgr 1619/2011 - Aggiornamento del nucleo ispettivo sanitario regionale.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. dell'Ufficio Servizio Ispettivo e Controllo di gestione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

L'art. 39, lett. b) della legge Regionale del 30 dicembre 1994 n. 38 e s.m.i. stabilisce che la Giunta regionale eserciti il controllo anche mediante attività ispettiva di vigilanza e controllo attuato attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa. L'attività ispettiva sanitaria regionale, disciplinata dal Regolamento Regionale n.1/2005 s.m.i., è esercitata mediante il Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.) costituito da esperti nelle materie sanitarie e amministrative, scelti dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, tra i funzionari e dirigenti di ruolo dipendenti delle Aziende e degli II.RR.CC.CC.SS. del Servizio Sanitario Regionale.

L'ultimo aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR) è stato operato con DGR n. 2067/28/09/2010 a seguito di Avviso Pubblico approvato con DGR n.704 del 15/03/2010.

Nel corso della gestione dell'attività ispettiva successiva all'approvazione della citata DGR è emersa la carenza di talune figure professionali con conseguente difficoltà ad avviare verifiche ispettive che richiedono particolari e specifiche esperienze.

Per le motivazioni suesposte, La Giunta Regionale, con Deliberazione n.1619 del 12/07/2011, ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per l'aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale, esonerando dal produrre istanza coloro i quali erano già inseriti negli elenchi allegati alla DGR 2067/2010.

L'avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011, prevedeva un termine di 60 giorni dalla suddetta data di pubblicazione per la presentazione delle istanze di partecipazione. La citata Deliberazione di Giunta Regionale prevedeva, inoltre, che l'istruttoria, affidata al competente Ufficio del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, sarebbe stata effettuata sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2005 s.m.i.

L'esame delle istanze pervenute, nel pieno rispetto dei criteri metodologici indicati dalla citata D.G.R. n. 1619/2011, è stato effettuato come di seguito riportato.

Preso atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze non è pervenuta alcuna comunicazione di rinuncia alla proroga dell'inserimento negli elenchi di cui alla DGR 2067/2010, si è proceduto ad esaminare le nuove domande sia sotto il profilo formale, che in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

N. 5 istanze sono state inviate in data successiva al giorno della scadenza. Ai candidati è stata inviata comunicazione di rigetto ai sensi dell'art.10 bis, L. 241/90, con note prot. n. 13982 - 13977 - 13974 - 13979 e 13976 del 16/12/2011.

N.4 istanze non possono essere accolte in quanto proposte da candidati che non risultano dipendenti con contratto a tempo indeterminato degli II.RR.CC.CC.SS pubblici o delle Aziende del S.S.R. quali dirigenti di ruolo o appartenenti al personale di categoria di D e, pertanto, non in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Regolamento Regionale n.1/2005 s.m.i.. A tali candidati è stata inviata comunicazione di rigetto ai sensi dell'art.10 bis, L. 241/90, con note prot. n. 13980 - 13981 - 13983 e 13973 del 16/12/2011.

E' pervenuta, altresì, la domanda di un candidato idoneo già inserito nell'elenco allegato A della DGR 2067/2010. Tale domanda è da considerarsi superflua.

Al termine dell'istruttoria sono risultati n.121 nuovi candidati idonei a svolgere l'attività ispettiva sanitaria regionale quale componente del NIR.

A seguito delle procedure di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale 2067/2010 e 1619/2011 risulta, pertanto, un elenco di n.353 candidati idonei a svolgere l'attività ispettiva disciplinata dal R.R. 01/2005 s.m.i.

L'art. 2, comma 4 del RR 01/2005 s.m.i prevede che venga costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale composta da esperti di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere j) e K) dell'art. 3 del citato regolamento (sezione "NIR -UVAR").

Al fine di valorizzare le esperienze pregresse ed il lavoro svolto negli anni precedenti, si propone, inoltre, come già deliberato col citato provvedimento di Giunta Regionale 2067/2010, di individuare, all'interno del nucleo ispettivo regionale, una sezione speciale composta dagli ispettori che hanno concluso almeno cinque incarichi ispettivi o comunque impegnati in ispezioni particolarmente complesse (sezione "NIR - Esperti").

Si propone, pertanto, di inserire tutti i candidati idonei a svolgere attività ispettiva nel NIR nell'elenco **allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun nominativo, dell'Azienda o I.R.C.C.S. di appartenenza, dell'Avviso pubblico a seguito del quale è stata accertata l'idoneità, nonché dell'eventuale appartenenza alle sezioni speciali degli Esperti UVAR e dei NIR Esperti.

Si ritiene, inoltre, di dover prevedere:

- Che l'attività ispettiva non potrà essere esercitata nei confronti dell'azienda di appartenenza;
- Che l'attività ispettiva potrà essere esercitata da parte del personale di cui all'allegato A solo a seguito di incarico conferito da parte del competente ufficio regionale e che lo stesso costituisca un elenco di personale del SSR disponibile a svolgere attività ispettiva;
- Che a ciascun candidato idoneo sia rilasciato il tesserino di riconoscimento al primo incarico conferito;
- Che in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa e pensionamento gli ispettori dovranno darne immediata comunicazione all'Assessorato e dovranno restituire il tesserino di riconoscimento eventualmente rilasciato;
- Che gli ispettori inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A, ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore amministrativo, sanitario e generale delle aziende sanitarie, sono temporaneamente sospesi dall'elenco N.I.R. fino a decorrenza dell'incarico;

- Che la durata di validità degli elenchi è di due anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Puglia e, comunque, fino all'approvazione dei successivi;
- Di riservarsi, in caso di necessità ed entro il termine di validità degli elenchi allegati al presente provvedimento, di procedere all'aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale limitatamente a talune figure professionali con i requisiti indicati nel bando;
- Di demandare al Dirigente dell'Ufficio n.1 del Servizio PAOS il compito di provvedere alla manutenzione non sostanziale degli elenchi compresa la correzione di eventuali errori materiali.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn.1/99 e 3/2001 nonché della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione e dal Dirigente del Servizio Assistenza Specialistica e Ospedaliera

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate

- Di approvare l'elenco di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, comprendente i candidati idonei a svolgere attività quale componente del NIR con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun nominativo, dell'Azienda o I.R.C.C.S. di appartenenza, dell'Avviso pubblico a seguito del quale è stata accertata l'idoneità, nonché dell'eventuale appartenenza alle sezioni speciali degli Esperti UVAR e dei NIR Esperti.
- Di stabilire che l'attività ispettiva non potrà essere esercitata nei confronti dell'azienda di appartenenza.
- Di stabilire che l'attività ispettiva potrà essere esercitata da parte del personale di cui all'allegato A solo a seguito di incarico conferito da parte del competente ufficio regionale.
- Di stabilire che a ciascun candidato idoneo sia rilasciato il tesserino di riconoscimento al primo incarico conferito.
- Di stabilire che in caso di rinuncia, dimissioni,

collocamento in aspettativa e pensionamento gli ispettori dovranno darne immediata comunicazione all'Assessorato e dovranno restituire il tesserino di riconoscimento eventualmente rilasciato.

- Di stabilire che gli ispettori inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A e ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore amministrativo, sanitario e generale delle aziende sanitarie, sono temporaneamente sospesi dall'elenco N.I.R. fino a decorrenza dell'incarico.
- Di stabilire che la durata di validità degli elenchi è di due anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Puglia e, comunque, fino all'approvazione dei successivi.
- Di procedere, in caso di necessità ed entro il termine di validità degli elenchi allegati al presente provvedimento, all'aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale limitatamente a talune figure professionali con i requisiti indicati nel bando.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A) NIR - ELENCO CANDIDATI IDONEI						
	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
1	ABATE	ANNA MARIA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
2	ABETECOLA	GIOVANNI	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
3	ACCOGLI	ANGELA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
4	ACQUASANTA	FILOMENA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
5	ALBRIZIO	PATRIZIA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
6	ALTAMURA	VINCENZO	ASL BT	DGR 704/2010	---	SI
7	AMETTA	MICHELE	AOU OO.RR.FOGGIA	DGR 704/2010	---	SI
8	ANNICCHIARICO	LUIGI	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
9	AMMIRABILE	FRANCESCO	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
10	ANACLERIO	VINCENZO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
11	ANCONA	DOMENICA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
12	ANDRESCIANI	STEFANO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
13	ANELLI	SAVINO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	SI
14	ANELLI	NICOLA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
15	ANTENORE	ANTONIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
16	ANTINI	MARIA CONCETTA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
17	ANTONACI	DANIELE	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
18	APOLLONIO	SERGIO MAURIZIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
19	ARGENTILE	ANTONIO	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	---	---
20	ARIANO	ANTONIO	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
21	BACILE	LUCIA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
22	BARDOSCIA	PIETRO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
23	BARLETTA	ANNUNZIATA	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
24	BARLETTA	CECILIA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
25	BARNABA	GIOVANNI	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
26	BATTAGLIOTTI	ALDO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
27	BATTISTA	ANNA ROSA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
28	BAVARO	FILOMENA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
29	BISCEGLIE	ANTONIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	SI	---
30	BISCEGLIE	ANTONIA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
31	BOCCASINI	PAOLA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
32	BOFFOLI	ANDREA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
33	BORRACCINO	SABINA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
34	BRILLANTE	ANNARITA	ASL LECCE	DGR 704/2010	SI	---
35	BRUDAGLIO	GABRIELE	ASL BT	DGR 704/2010	---	SI
36	BRUNO	GREGORIO ANTONIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
37	BRUNO	FRANCESCA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
38	BUTTIGLIONE	MICHELE	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
39	CAGNAZZO	CARMINE	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
40	CAIFFA	FERNANDA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
41	CALDAROLA	ANTONELLA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
42	CAMPANILE	VITO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
43	CAMPO	GIAMPIERO	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
44	CAMPOSEO	ANNA MARIA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
45	CAPONE	ANTONIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
46	CAPUTO	MARCELLO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
47	CARAMUSCIO	PASQUALINA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
48	CARBOTTI	GIUSEPPE	ASL LECCE	DGR 1619/2011	SI	---
49	CARDELLA	GUIDO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
50	CARENZA	ANGELA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
51	CARLA'	ROBERTO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
52	CARONE	PIERDOMENICO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
53	CAROSIELLI	LEONARDO ANTONIO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
54	CARRIERI	GIUSEPPE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
55	CARROZZINI	ROSA MARINA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
56	CARULLI	LOREDANA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
57	CASALUCCI	GIOVANNA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
58	CASSANO	MARIA	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
59	CASSANO CASSANO	FRANCESCO PAOLO	ASL BARI	DGR 1619/2011	SI	---
60	CASTELLANA	VINCENZA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
61	CASTELLANO	LUCIA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
62	CASTROVILLI	CARLO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
63	CAVALLO	NATALE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
64	CERA	FRANCESCA SIMONA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
65	CIRACI'	CARMELO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
66	CIRROTTOLA	FRANCESCA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
67	CLEMENTE	PAOLA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
68	CLEOPAZZO	BEATRICE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
69	COLAFEMMINA	MARGHERITA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
70	COLAO	FRANCESCO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
71	COLETTA	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
72	COLI'	ANTONIO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
73	COLUCCI	MARIA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
74	COLUCCI	GIANNI	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
75	COLUCCI	MARILENA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
76	CORRARO	PAOLO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
77	CRAMAROSSA	FABRIZIO	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	---
78	CRAPS	ELISABETTA ANNA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
79	CRISCOLO	GIANFRANCO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
80	CROCITTO	DONATO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
81	CUCCOVILLO	ANTONIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
82	CURCI	BIAGIO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
83	CUSCITO	MARILENA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
84	DA CAMPO	ROSA VINCENZA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	SI
85	D'ALESSANDRO	VINCENZO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
86	D'AMBRA	GIOVANNI	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
87	D'AMBROSIO	ENRICO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
88	d'ANGELO	ANNA MICHELINA	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
89	DANIELE	RENZO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
90	D'ANIELLO	EZIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
91	DAVEN	MARIO ORONZO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
92	DE BONIS	GAETANO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
93	DE CARLO	DOMENICO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	SI	---
94	DE CARO	VINCENZO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
95	DE CHIRICO	MICHELE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
96	DE GENNARO	GIROLAMA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
97	DE GIOSA	MARIA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
98	DE LEONARDIS	ANTONIO	IRCCS DE BELLIS	DGR 1619/2011	---	---
99	DE MARCO	GIORGIO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	SI	---
100	DE NICOLO	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	SI
101	DE NITTO	VALTER	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
102	DE NOTARPIETRO	CORRADO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	SI
103	DE PASCALI	SERGIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
104	DE PASQUALE	GENNARO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
105	DE RAMUNDO	CLAUDIA INGRID	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
106	DE SIMONE	MICHELE	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
107	DE VITIS	FRANCESCO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
108	DEL COCO	MAURO	ASL LECCE	DGR 704/2010	SI	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
109	del ROSSO	OLIMPIA	ASL BT	DGR 704/2010	SI	---
110	D'ELIA	ROBERTO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
111	DELL'ANGELO CUSTOD	EGIDIO GREGORIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
112	DELVECCHIO	CARLO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
113	DEPALO	RAFFAELLA	AOU POLICLINICO	DGR 1619/2011	---	---
114	D'ERI	NICOLA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
115	DI CESARE	GIUSEPPINA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
116	DI LEO	LUIGI	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
117	DI RIENZO	ANTONIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
118	DIDONNA	VITTORIO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
119	DIMITA	ANNA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
120	DONADIO	ANITA ANNUNZIATA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
121	DONATEO	LEONARDO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	SI
122	DONNO	ANGELO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
123	DRAGO	PASQUALE	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
124	EPIFANI	EGIDIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
125	ERRICO	ENRICA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
126	ESPOSITO	MARIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
127	FAGGIANO	MARIA	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
128	FARANO	ANTONIO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
129	FASCICOLO	MARIA LOREDANA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
130	FEDELE	PALMA	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
131	FELLA	SAVERIO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
132	FERRANTE	PASQUALE	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
133	FERRARA	GIANFILIPPO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
134	FERRARA	FILIPPO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
135	FERRARO	SALVATORE	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
136	FERRIERI	ANGELO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
137	FERRUCCI	GIANNI	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
138	FINI	FRANCESCO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
139	FISCHETTI	PAOLA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
140	FISCHETTI	GRAZIA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
141	FOGLIA	ADA	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
142	FONTANA	TOMMASO	ASL BT	DGR 704/2010	SI	SI
143	FORESTA	SALVATORA	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	SI
144	FORTUGNO	NICOLA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
145	FORTUNATO	VINCENZO	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	SI
146	FRACELLA	MARIA CRISTINA	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
147	FRUSCIO	LORENZO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
148	FRUSCIO	LUIGI	ASL BARI	DGR 704/2010	---	SI
149	GADALETA CALDAROL	GENNARO	IRCCS ONCOLOGICO	DGR 704/2010	---	---
150	GAETA	NICOLA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
151	GALANTE	FRANCESCO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
152	GALASSO	FRANCESCO	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
153	GARNERO	BARBARA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
154	GAROFALO	GIOACCHINO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
155	GERMANO	ROSAMARIA	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
156	GERMINARIO	COSIMO NICOLA	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
157	GERMINI	FRANCESCO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
158	GERNONE	DOMENICO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
159	GESUALDO	VINCENZO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
160	GIANGASPERO	GIROLAMO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
161	GIANNOTTI	NICOLA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
162	GIOFFREDA	COSIMINA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
163	GIORDANO	LUCIA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
164	GIROLAMO	ANDREA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
165	GIULIANO	MASSIMILIANO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
166	GIULIANO	MARINO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
167	GRANIERI	ENNIO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
168	GRASSI	GAETANO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	SI	---
169	GRASSI	PASQUALE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
170	GRECO	GIOVANNI	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
171	GRECO	ANGELO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	SI
172	GRECO	FIORINO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	SI
173	GRECO	GIUSEPPINA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
174	GRISORIO	DONATO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
175	GRITTANI	NICOLA MARIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
176	GUERRA	ANTONIO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
177	GUGLIELMI	FRANCESCO WILLIAM	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
178	IAFFALDANO	GRAZIA PIA	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
179	INNOCENZI	GIUSEPPE	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
180	IURILLO	DOMENICO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
181	LA SPADA	ANTONINO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
182	LAGRECA	DOMENICO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	SI
183	LAMARCA	SAVINO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
184	LANDOLFI	ROSANNA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
185	LASSANDRO	GRAZIA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
186	LATERZA	GIOVANNI	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
187	LAURIERO	FILIPPO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
188	LAVINO	ROSA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
189	LEO	GIUSEPPE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
190	LEONCINI	GIUSEPPE	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
191	LEONE	GIUSEPPE	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
192	LEZZI	GIULIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
193	LIPPOLIS	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
194	LISCIO	GIUSEPPE	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
195	LISENA	IVANNA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
196	LIVIELLO	MAURIZIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
197	LIZZI	UMBERTO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	SI	---
198	LOCONSOLE	VITOFRANCESCO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
199	LOCONTE	FRANCESCO	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
200	LONGO	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
201	LOPORCARO	ANTONIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
202	LOPRETE	PIETRO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
203	LORUSSO	VENTURO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
204	MAFFEI	FRANCESCO PAOLO	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
205	MAGALDI	ETTORE	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	SI
206	MAGARELLI	PANTALEO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
207	MAGNO	ADDOLORATA	AOU POLICLINICO	DGR 1619/2011	---	---
208	MALANDUGNO	ANTONIO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
209	MALERBA	FRANCO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
210	MANCINI	MASSIMO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	SI
211	MANFREDI	ELEONORA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
212	MARCUCCIO	PAOLO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
213	MARRA	MASSIMO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
214	MARRA	CLAUDIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
215	MARTIRADONNA	ANTONIO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
216	MARZO	AMEDEO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
217	MASCIOPINTO	VITO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
218	MASI	VITO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
219	MASSARO	VINCENZO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
220	MASSARO	DOMENICO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
221	MASTROFILIPPO	ANTONIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
222	MASTROPIERI	SIMONETTA	AOU OO.RR.FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
223	MATERA	RICCARDO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
224	MAZZOTTA	ELVIRA	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
225	MELISSANO	ORONZO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
226	MIALE	FRANCESCO NICOLA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
227	MICCOLI	MARIA GIOVANNA	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
228	MINERBA	SANTE	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	SI	---
229	MODUGNO	PASQUALE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
230	MOLA	DOMENICO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
231	MONFREDA	VITO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
232	MONTANILE	ANTONIO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	SI	---
233	MONTEFRANCESCO	COSIMO GAETANO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
234	MONTINARI	CATERINA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
235	MONTINARO	RAFFAELE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
236	MORES	ETTORE	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	---	---
237	MOSCOGIURI	ROSA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
238	MUNNO	DOMENICA	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
239	MUYA	GIUSEPPE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
240	NAPOLETANO	VITO	ASL BARI	DGR 1619/2011	SI	---
241	NATOLA	ALBERTA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
242	NENNA	SAVERIO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
243	NIOLETTI	GIANCARLO	ASL BARI	DGR 1619/2011	SI	---
244	NICOLI'	PASQUALE	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
245	NIGRI	ANTONIO GIUSEPPE	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	---	---
246	NOTARANGELO	MARIA LORETA	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	---	---
247	OLIVA	GEREMIA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
248	PAGLIARA	ROCCO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
249	PAGLIARI	LAURA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
250	PAGLIARULO	FILOMENO MARCELLO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
251	PAIANO	FERNANDO	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
252	PALMA	FERNANDO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
253	PALMARIGGI	POMPILIO (ILIO)	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	SI
254	PALMISANO	MARCELLO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
255	PALMISANO	VINCENZO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
256	PALUMBO	COSIMO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	SI
257	PAOLINI	ANNAMARIA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
258	PARISI	FRANCESCA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
259	PATARNELLO	ELENA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
260	PERRONE	CARMEN	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
261	PESCE	MARCO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
262	PESOLE	GIUSEPPE	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
263	PETRUZZELLI	SAVINO	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
264	PICCIARIELLO	MICHELE	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	SI
265	PICCOLI	ORONZA	ASL BT	DGR 704/2010	---	SI
266	PISANO'	ENNIO CARMINE LUIGI	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
267	PISCAZZI	GIUSEPPE	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
268	PISTILLO	DOMENICO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
269	PONTIGGIA	GIOVANNA TERESA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
270	PORFIDO	ROSA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
271	PROTOPAPA	MARTINO ANTONIO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
272	PRUDENTE	DANIELA	ASL BT	DGR 704/2010	---	SI
273	QUARTA	DAVIDE	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
274	QUARTA	LUIGI	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
275	QUARTA	LUIGI GIUSEPPE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
276	QUARTA	FABRIZIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	SI	---
277	RAGNATELA	MICHELE	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
278	RANA	DOMENICO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
279	RANIERI	ROSA	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	SI
280	RIPOLI	ANTONIO NICOLA	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	SI	SI
281	RISO	BIAGIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
282	RIZZI	ANGELO RAFFAELE	ASL BT	DGR 704/2010	---	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
283	RIZZI	ROBERTO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
284	RIZZO	ANGELO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
285	ROMALLO	VITTORIO EMANUELE	ASL BT	DGR 704/2010	---	---
286	ROSSI	GIANROCCO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
287	ROTUNDO	MARCELLO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
288	RUBINI	DOMENICO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
289	SANARICA	MARIA GRAZIA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
290	SANSONETTI	ALESSANDRO	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	---
291	SANTESE	AMEDEO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
292	SANTORO	FRANCESCO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
293	SAPONARO	MARIA ARCANGELA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
294	SARACINO	CATALDO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
295	SARCINA	MAURO	ASL BT	DGR 704/2010	---	SI
296	SAVINO	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
297	SAVINO	DONATO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
298	SAVITO	MICHELE	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
299	SBLANO	ANNA MARIA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
300	SCARCELLA	ANTONIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	SI
301	SCARDIA	MAURIZIO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
302	SCARNERA	COSIMO	ASL TARANTO	DGR 704/2010	SI	---
303	SCARPA	NADIA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
304	SCHIAVANO	ALDO	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
305	SCHIAVONE	ORNELLA	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
306	SCHIRALDI	GIOVANNI	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
307	SCODITTI	MARIO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
308	SERINELLI	ADRIANA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
309	SERIO	ANGELO VINCENZO	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
310	SGURA	GIUSEPPE	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	---	---
311	SIGNORE	FRANCO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
312	SIGNORILE	ANTONIO	ASL BARI	DGR 1619/2011	---	---
313	SIMPLICIO	FRANCESCO	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
314	SORRENTI	GIOVANNI TRIFONE	ASL BT	DGR 1619/2011	---	---
315	SOZIO	FLORA	AOU POLICLINICO	DGR 704/2010	---	---
316	SPRO	ANGELO ELIO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
317	STASI	RAFFAELE	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
318	STOMEIO	ANNA MARIA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
319	STRAGAPEDE	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
320	TAMALIO	GIUSEPPE	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
321	TARANTINO	FRANCESCO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
322	TARANTO	GIUSEPPE	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	---
323	TARDIO	ANNA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
324	TATEO	MARIA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
325	TESTA	FERNANDO ANTONIO ALESSANDRO	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	---	---
326	TODISCO	CIRO	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	---	---
327	TORTORELLA	GIOVANNI	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
328	TOTARO	BRUNO LORENZO	ASL BRINDISI	DGR 1619/2011	---	---
329	TOTARO	TIZIANO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
330	TRAVERSA	ANDREA	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
331	TROIANO	MICHELE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
332	TROILO	SANTE	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	---
333	TROMBETTA	AGOSTINO	ASL FOGGIA	DGR 704/2010	---	---
334	TUCCI	GIUSEPPE	ASL BARI	DGR 704/2010	SI	---
335	TULLIO	DANIELE	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---
336	TUNZI	LAVINIA	ASL LECCE	DGR 704/2010	---	---
337	TURTURICI	TIZIANA	ASL TARANTO	DGR 704/2010	---	SI
338	URSO	ANDREUCCIA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	---	---
339	VALENTI	VITO	ASL BARI	DGR 704/2010	---	---

	Cognome	Nome	ASP di Appartenenza	Avviso Pubblico	Esperienza UVAR	NIR Esperto
340	VALENTINI	NICOLA	ASL BRINDISI	DGR 704/2010	—	—
341	VALENTINI	MICHELE	ASL LECCE	DGR 704/2010	—	SI
342	VARVARA	BARTOLOMEO	ASL BARI	DGR 704/2010	—	—
343	VASCIAVEO	ANTONIO	ASL FOGGIA	DGR 1619/2011	—	—
344	VECCARO	LUCIA	ASL TARANTO	DGR 1619/2011	—	—
345	VERGARI	ANTONIO	ASL LECCE	DGR 1619/2011	—	—
346	VINO	FRANCESCO	ASL BARI	DGR 1619/2011	—	—
347	VIOLA	MASSIMO	ASL LECCE	DGR 704/2010	—	SI
348	VITALI	REMO	ASL LECCE	DGR 704/2010	—	—
349	ZAFFARANO	ALESSANDRO	ASL LECCE	DGR 704/2010	—	—
350	ZINGARO	ANGELA ILARIA	ASL BARI	DGR 704/2010	—	—
351	ZINNI	NATALE	ASL BARI	DGR 704/2010	—	—
352	ZOCCO	ANDREA	ASL LECCE	DGR 1619/2011	—	—
353	ZUCCALA'	LUISA	ASL LECCE	DGR 704/2010	—	—

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 356

Recepimento e attuazione dei criteri e delle modalità sanciti dal DPCM del 26 luglio 2011 relativo al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria, di cui alla legge 25 febbraio 1999, n. 42.

L'Assessore alle Politiche della Salute Dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Alta Professionalità (Rapporti Università Regione e Gestione Medicina Generale) dell'Ufficio n.4, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 19 gennaio 2012 ha recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, pubblicato sulla GU n. 181 del 18 agosto 2011 relativo all'Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011 in materia di "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42".

Con nota circolare del 20 settembre 2011, indirizzata agli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome, il Ministero della Salute, ha fornito le indicazioni operative necessarie a uniformare l'attività istruttoria di competenza regionale

da attuarsi nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.

La predetta circolare ha previsto una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento sul territorio nazionale, con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

La Circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011, attuativa del su citato DPCM, all'art. 2 esplicita i titoli che possono essere presi in considerazione per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto verrà attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato dall'art. 3 dell'Accordo Stato Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito dallo stesso DPCM.

Di conseguenza l'avvio dei procedimenti relativi ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie, di cui al D.M. 29 marzo 2001, dovrà avvenire nei seguenti termini:

Gruppi di professioni	Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni daranno avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista.	Da Gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	Da Giugno 2012
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.	Da Novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	Da Novembre 2012

Nell'ambito dei riferiti periodi temporali, la Regione Puglia, a decorrere dall'anno 2012, deve procedere alla pubblicazione di tre distinti avvisi pubblici - uno per ogni gruppo di professioni -, riportanti le modalità con cui gli interessati potranno inoltrare la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai titoli universitari dell'area sanitaria, fermo restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovranno essere mantenute le date indicate nella suddetta circolare.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati dopo la pubblicazione degli avvisi pubblici e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove saranno riportate tutte le indicazioni relative ai tempi ed alle modalità di presentazione delle domande.

Al fine di dare la più ampia diffusione del su richiamato provvedimento, si dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994 e l'inserimento dei predetti accordi sui siti internet della Regione Puglia e dell'A.Re.S..

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale l'adozione delle linee operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi della L. n.42/99, come riportate nella circolare ministeriale del 20.09.2011, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, di cui **all'ALLEGATO** composto di numero 11 pagine, numerate da 1 a 11, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio P.A.O.S.
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, lett. k) della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Alta Professionalità (Rapporti Università Regione e Gestione Medicina Generale) dell'Ufficio 4, e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di adottare le linee operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi della L. n.42/99, come riportate nella circolare ministeriale del 20.09.2011, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, di cui **all'ALLEGATO** composto di numero 11 pagine, numerate da 1 a 11, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, delle su richiamate procedure, ed il conseguente inserimento dei predetti accordi sui siti internet della Regione Puglia e dell'A.Re.S., al fine di darne la più ampia diffusione;
- di provvedere con successivi atti di Giunta Regionale all'emanazione degli avvisi pubblici per Gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, secondo modalità e tempi indicati dalle linee operative del Ministero della Salute;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Ministero della Salute

DGRUPS

0043468-P-20/09/2011



Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
LL.SS.

Oggetto: Nota circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Con la presente nota circolare si forniscono a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale che deve essere posta in essere, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

1. Termini ed emissione avvisi pubblici.

In primo luogo, si ritiene opportuno formulare una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

A tal fine, pertanto, si stabilisce di avviare le relative procedure di riconoscimento nei seguenti termini:

Gruppi di professioni	Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista.	Da Gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della	Da Giugno 2012

	riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.	Da Novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	

Nell'ambito dei riferiti periodi temporali, le Regioni e le Province autonome devono pertanto procedere alla pubblicazione o di tre distinti avvisi pubblici - uno per ogni gruppo di professioni -, o di un unico avviso pubblico per i tre gruppi di professioni, fermo restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovranno essere mantenute le date sopra indicate.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà a tale pubblicazione mediante il proprio Bollettino Ufficiale, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle relative istanze.

Per quanto attiene agli avvisi stessi si è ritenuto utile definirne il contenuto essenziale nonché la documentazione necessaria (fac-simili della domanda e delle autocertificazioni) alle quali le singole Regioni e Province autonome dovranno attenersi, fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie per tener conto di eventuali specificità regionali/provinciali.

Si evidenzia l'opportunità che le Regioni e le Province autonome diano la massima pubblicità agli avvisi in questione anche in altre forme, provvedendo ad esempio a pubblicare l'avviso e la documentazione collegata, ed eventuali ulteriori informazioni che si ritenessero opportune, sui propri siti istituzionali e secondo altre modalità che si riterranno congrue.

E' altresì auspicabile che l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata, siano approvati con apposito provvedimento di Giunta regionale/provinciale.

2. Fase Istruttoria.

Una volta acquisite le domande, la Regione o Provincia autonoma procede a porre in essere gli adempimenti relativi alla fase istruttoria di propria competenza, atta ad:

- accertare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti,
- verificare l'eventuale presenza di irregolarità od omissioni,
- acquisire elementi integrativi.

Nello specifico, dovrà a tal fine verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell'avviso affinché l'istanza possa essere valutata in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell'equivalenza.

2.1 Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato,
- b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione,
- c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto,
- d) marca da bollo da apporsi all'istanza,

la Regione o Provincia autonoma provvede a richiedere all'istante l'integrazione di detti elementi. Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, in mancanza di essa, la Regione o la Provincia autonoma non darà ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.

Di ciò fornirà apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
- b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
- c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99;
- d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),

la Regione o Provincia autonoma non darà ulteriore corso all'istanza e la dichiarerà inammissibile, fornendone apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R..

La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

3. Trasmissione documentazione al Ministero.

Una volta riscontrata la sussistenza degli elementi basilari, la Regione o Provincia autonoma provvede a trasmettere al Ministero della Salute, in originale, le domande pervenute e tutta la documentazione allegata alle stesse. Di tutta questa documentazione le Regioni e Province autonome trattengono una copia.

La trasmissione al Ministero delle domande deve avvenire entro 100 giorni dall'avvio del procedimento, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento.

4. Competenze - Precisazioni.

Da quanto sopra precisato deriva che la fase istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome si configura come fase endoprocedimentale all'interno del procedimento complesso che conduce all'adozione del provvedimento finale, di competenza del Ministero della Salute.

Come evidenziato, le Regioni o Province autonome – nello svolgimento della fase istruttoria – possono solo dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata nelle ipotesi sopra descritte: in tali specifici casi, infatti, difetterebbero gli elementi necessari per operare la valutazione dell'istanza o, comunque, verrebbero in considerazione ipotesi specificatamente escluse dalla possibilità di riconoscimento dell'equivalenza per espresso dettato dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito nel DPCM 26 luglio 2011, o per effetto del già intervenuto riconoscimento di equipollenza dei titoli.

Tutte le valutazioni che investono invece questioni e problematiche di merito relative alle istanze presentate (ad es. la valutazione in ordine alla conformità del titolo conseguito rispetto all'ordinamento in vigore all'epoca del conseguimento, la valutazione in ordine alla circostanza che il titolo conseguito consentiva l'esercizio professionale in base alla normativa allora vigente, o ancora, l'attribuzione del punteggio ai titoli ed all'esperienza lavorativa) sono di competenza della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della Salute e sarà appunto il Ministero ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ciò al fine di garantire una uniformità di giudizio in relazione a titoli afferenti alla medesima Professione Sanitaria, sebbene conseguiti nei diversi territori regionali in momenti diversi.

Il Ministero della Salute provvederà dunque sia al rilascio all'interessato del decreto di riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto al titolo universitario corrispondente, sia all'emanazione dell'eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10bis L. 241/90 s.m.i..

Dalle considerazioni che precedono consegue che la competenza giurisdizionale in ordine ai provvedimenti che definiscono il procedimento di riconoscimento dell'equivalenza è del TAR Lazio.

5. "Enti preposti allo scopo".

Riguardo alla definizione di "Enti preposti allo scopo" di cui alla lettera d), del precedente punto 2.1, si precisa che con tale locuzione si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

6. Valutazione anni lavorativi.


In analogia a quanto previsto dai regolamenti recanti la disciplina concorsuale per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

7. Istanze che pervengono oltre i termini stabiliti.

Le domande che dovessero giungere oltre dei termini stabiliti dovranno essere conservate dalla Regione o Provincia autonoma ricevente - purché non inammissibili -, per essere esaminate in tempi successivi; di ciò verrà data comunicazione agli istanti, fermo restando che ciascuna Regione o Provincia Autonoma qualora lo ritenga necessario od opportuno può reiterare ulteriori avvisi.

Per ulteriori modalità procedurali si rinvia a quanto statuito dalla legge 241/90 s.m.i. e dal DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, nonché a quanto verrà stabilito in Conferenza di Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Leonardi)



Referente:

dr. Francesco Saverio Proia – 06.59942559

email: s.proia@sanita.it

 Ministero della Salute	ALLEGATO A RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE
---	--	--------------

PROFESSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
Area Tecnico - assistenziale	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17.08.2000
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22.08.2000

 Ministero della Salute	ALLEGATO C Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante il CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE
---	---	---------------------

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

In relazione al titolo denominato _____

rilasciato dall'Ente _____ in data _____

che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione/Provincia autonoma:

- ha avuto una durata di anni: 1 2 3 per complessive ore: _____ così suddivise:

1° anno - ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

2° anno - ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

3° anno - ore totali: _____ di cui:

- ore di formazione teorica: _____

- ore di formazione pratica: _____

*

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
 La firma non va autenticata

 Ministero della Salute	<p>ALLEGATO D</p> <p>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA</p> <p>RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)</p>	LOGO REGIONE
---	---	---------------------

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

Qualifiche ricoperte: _____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

Qualifiche ricoperte: _____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

Qualifiche ricoperte: _____

Durata complessiva esperienza lavorativa: _____

(anni - mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

a) _____

b) _____

c) _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività _____

Qualifiche ricoperte: _____

Durata complessiva esperienza lavorativa: _____
(anni - mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 357

Art. 3 - co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e problemi alcolcorrelati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012.

L'Assessore alla Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della A.P. dell'Ufficio n°4 Servizio PATP, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 4 PATP nonché dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con Legge 30 marzo 2001, n. 125 è stata emanata la legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui all'art. 3 co. 4° della citata legge è previsto, dall'Amministrazione dello Stato, un finanziamento annuale che è ripartito tra le regioni secondo criteri prefissati.

Con nota prot. n. 25711-P del 15/11/2011, il Ministero della Salute ha comunicato di aver disposto, con provvedimento contabile n. 19 del 22/7/2011, l'erogazione di euro 27.184,00 (Euro Ventisettemilacentottantaquattro/00) a fronte delle attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcol correlati realizzate nell'anno 2010.

A conclusione del suddetto iter, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio - Ragioneria, ha chiesto di provvedere alla conseguente iscrizione nel Bilancio regionale della suddetta somma, provvisoriamente introitata con reversale n. 8658/2011 sul cap. provvisorio n. 6153300/2011.

Per quanto in premessa si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/12/2011, n. 39, la conseguente variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046, nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a euro 27.184,00 (Euro Ventisettemilacentottantaquattro/00).

Sezione Contabile: "COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i."

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati.

STANZIAMENTO:

Competenza:	euro 27.184,00
Cassa:	euro 27.184,00

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 5.07.01

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza:	euro 27.184,00
Cassa:	euro 27.184,00

La Dirigente dell' Ufficio 4
Dr.ssa Maria De Palma

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore PATP;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/12/2011, n. 39, la seguente variazione di

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046 nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a euro 27.184,00 (Euro Ventisettemilacentottantaquattro/00).

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 27.184,00

Cassa: euro 27.184,00

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 5.7.1

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza: euro 27.184,00

Cassa: euro 27.184,00

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n. 28.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 358

Articolo n. 42 della L.R. 28/2001 e art. 13 della L.R. 20/2010 - Variazione al Bilancio di previsione per l'Es.Fi. 2012 - Assegnazione della somma vincolata di euro 271.776,00 anno 2010 alla R.P.da parte del Ministero della Salute per la realizzazione del Progetto "DEEP IMPACT" PUGLIA - Defibrillazione e Prevenzione della morte IMProvvisa con ACCesso Territoriale in Puglia - D.M. 1803/11.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di

A.P. "Asse III FESR del servizio PATP, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue:

Il Ministero della Salute con decreto 18 marzo 2011 ha determinato i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, assegnando ad ogni singola Regione e Provincia Autonoma dei fondi vincolati alla realizzazione di programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici".

Il su indicato decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.

Le risorse previste dal su indicato decreto sono legate alla presentazione da parte di ogni singola Regione di un programma e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regione del 23 marzo 2005, in base alla sua coerenza con i criteri e la modalità di cui al medesimo comma;

A tal fine il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha proposto al Ministero della Salute, un progetto elaborato con la collaborazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per implementare sul territorio della Regione Puglia strategie intese a ridurre l'incidenza di morte improvvisa cardiaca "DEEP IMPACT" PUGLIA - Defibrillazione E Prevenzione della morte IMProvvisa con ACCesso Territoriale in Puglia e lo ha trasmesso con nota prot. n. 10903 del 29.07.2011;

La Giunta regionale con deliberazione n.2674 del 28.11.2011 ha approvato il su indicato progetto;

Successivamente, in seguito all'approvazione del progetto in parola, il Ministero della Salute ha provveduto ad accreditare alla Regione Puglia la somma di euro 271.776,00 prevista per l'anno 2010 secondo quanto indicato nell'allegato B del decreto 18 marzo 2011;

In seguito al su indicato versamento, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio Ragioneria della Regione Puglia ha emesso la reversale n. 8857/2011 di pari importo con imputazione al capitolo 6153300/2011 (giusta comunicazione prot. AOO/116/21938/ETR del 23 dicembre 2011)

Considerato che la somma di euro 271.776,00 attribuita è da ritenere nuova assegnazione vincolata a specifica attività, si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. n. 42 della L.R. 28/2001 c.1 e della L.R. 20/2010 art. 13 c.1, in termini di competenza e cassa, la conseguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 della Regione Puglia, iscrivendo il predetto stanziamento di euro 271.776,00 ai capitoli di nuova istituzione (Parte Entrata) e (Parte Spesa) allocati, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.7.1 (Spese).

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni:

La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata riveniente dal finanziamento ministeriale pari ad euro **271.776,00** "Spese per attuazione progetto **"DEEP IMPACT" PUGLIA - Defibrillazione E Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia**" con riferimento al decreto 18 marzo 2011, va disposta in entrata mediante iscrizione al c. n. i. U.P.B. 2.1.15 F.S.N. parte corrente vincolata quota anno 2010 ed in uscita mediante iscrizione al capitolo di spesa c.n.i. -U.P.B. 5.7.1.

Il Dirigente del Servizio PATP
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della

Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema di provvedimento dalla responsabile della A.P. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- conseguentemente di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 in conseguenza del finanziamento indicato in narrativa:

Parte I Entrata

Variazione in aumento

Capitolo n. 2035791 U.P.B. 2.1.15

F.S.N. parte corrente vincolata - "Trasferimenti correnti dal Ministero della Salute relativi al progetto **DEEP IMPACT" PUGLIA - Defibrillazione E Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia**"

COMPETENZA euro **271.776,00**

CASSA euro **271.776,00**

PARTE II Spesa

Variazione in aumento

Capitolo n. 711019 U.P.B. 5.7.1

F.S.N. parte corrente vincolata - "Trasferimenti correnti all'ARES spese relative all'attuazione del progetto **DEEP IMPACT PUGLIA - Defibrillazione E Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia**"

- di autorizzare il Dirigente del Servizio all'adozione di tutti gli atti consequenziali scaturenti

dalla presente deliberazione e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto;

- di disporre la notifica del presente provvedimento al Direttore Generale dell'A.Re.S. a cura del Servizio Proponente;
- di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 376

R.R. n. 12/2010: Autorizzazione CAT: Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce s.c. a r.l.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività commerciali e programmazione rete di vendita, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

L'articolo 22 della legge 1° agosto 2003, n. 11 "Nuova Disciplina del commercio", come modificato dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5 stabilisce che "al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale".

Il medesimo articolo 22, al comma 5, rinvia ad uno specifico regolamento l'approvazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale per la costituzione dei centri di assistenza tecnica (CAT).

Con R.R. 10 febbraio 2010, n. 12 "Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica" sono stati approvati i requisiti e criteri per la costituzione dei CAT individuando criteri specifici e distinti con riferimento alle attività di

assistenza tecnica e consulenza oppure attività di avvalimento.

Con le modalità previste dal citato regolamento, l'Associazione Confesercenti provinciale Lecce con nota del 02/02/2012, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza tecnica da parte del Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce S.c. a r.l.

È stata accertata la presenza agli atti d'ufficio di documentazione attestante i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nei termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento. In particolare:

- La domanda è stata presentata, nel rispetto dell'articolo 2 del R.R. 12/2010, a nome Confesercenti, associazione maggiormente rappresentativa del settore commercio che è presente nel consiglio delle CCIAA di Lecce con propri consiglieri in rappresentanza del commercio come risulta dal DPGR n. 788 del 31/07/2009 agli atti d'ufficio che ha individuato le organizzazioni ai quali spetta designare i componenti del Consiglio camerale in applicazione della legge 580/93;
- Con la domanda è stata trasmessa copia dello Statuto dell'associazione costituente unitamente all'atto costitutivo e statuto del CAT che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali viene chiesta l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;

Il Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce S.c. a r.l. risulta iscritto alla Camera di Commercio di Lecce dal 22/05/2002 con il nr. 234688;

- Il richiedente ha inoltre trasmesso dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia".
- È stata acquisita agli atti anche una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura associativa e una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulta che il centro è in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolarità e diffusione sul territorio;
- In relazione alle attività che il CAT intende svolgere è stata trasmessa documentazione compro-

vante la competenza professionale del personale utilizzato per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, ai fini della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento per esercitare l'attività di assistenza tecnica, è stata accertata la presenza dei seguenti requisiti:

- presenza di un direttore tecnico-amministrativo, con livello di inquadramento I livello CCNL commercio a tempo indeterminato per il coordinamento delle attività;
- presenza di un responsabile di sede con inquadramento II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;

Nella domanda, a firma del rappresentante legale, è stata garantita l'operatività della sede del CAT per almeno cinque giorni a settimana come stabilito dal citato articolo 6.

Si propone, pertanto, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 di rilasciare l'autorizzazione regionale al Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce S.c. a r.l., sede legale in Lecce Via dei Salesiani, 15, sussistendo i requisiti previsti dal regolamento. Si propone, altresì, di subordinare le autorizzazioni alle condizioni e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Diri-

gente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di autorizzare, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 e con le modalità e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo, il Centro di assistenza tecnica - CAT Confesercenti Lecce S.c. a r.l., sede legale in Lecce Via dei Salesiani, 15, a svolgere le attività di assistenza tecnica prevista dall'articolo 5 del regolamento;
- il centro autorizzato ai sensi del presente provvedimento deve esporre al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;
- entro il 30 giugno di ogni anno il Centro di Assistenza Tecnica trasmette al Servizio Attività Economiche e Consumatori e all'Osservatorio Regionale per il Commercio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute;
- entro il 30 novembre di ogni anno il Centro di assistenza tecnica trasmette il programma di attività previsto per l'anno successivo;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordina-

mento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 377

Approvazione di direttive su procedimenti amministrativi in materia di acque sotterranee.

L'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e alla Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento delle SS.TT.PP. BA/FG, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, riferisce quanto segue.

La vigente disciplina in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee presenta una particolare complessità in ragione di un mancato coordinamento tra le norme di settore di carattere regionale e nazionale ed in parte anche in ragione di una ripartizione dei compiti tra gli Enti che a vario titolo sono stati nel tempo coinvolti nel procedimento.

A ciò occorre aggiungere che a partire dal 01.01.2011 le funzioni in materia di autorizzazioni e concessioni di acque sotterranee fino al 31/12/2010 in capo alla Regione, tramite i suoi Uffici di Coordinamento delle Strutture Tecniche BA/BT/FG - BR/LE/TA (ex Uffici del Genio Civile), sono state trasferite alle Province.

Tale circostanza ha comportato che medio tempore due uffici, uno regionale e l'altro provinciale, risultino transitoriamente preposti alle medesime attività nella materia trasferita, con l'adozione di provvedimenti, che, in alcuni casi risultano affrontati e conclusi in modo differente.

Ciò comporta un evidente disparità di trattamento tra utenti della medesima Regione.

Alcune categorie di operatori del settore agricolo e professionale, quali COLDIRETTI PUGLIA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA, CIA PUGLIA, COPAGRI PUGLIA, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia, ed altri rappresentanti anche del mondo politico sono intervenuti più volte presso l'Assessorato regionale alle Opere Pubbliche per rappresentare varie problematiche sorte in applicazione di normative, ma anche a causa dei ritardi degli uffici nella definizione dei procedimenti, ovvero a causa del trasferimento delle funzioni nella materia alle Province e Comuni.

RITENUTO che l'attività agricola è attività produttiva di interesse pubblico, strategica per l'economia del territorio pugliese, e che per la generale crisi economica del paese tale attività vive gravi difficoltà, per cui occorre dare riscontro alle istanze pervenute finalizzate alla riduzione delle conseguenze negative in particolare a causa del diniego opposto dagli Uffici Provinciali alle istanze di rinnovo di concessione presentate in ritardo oppure al diniego opposto dagli Uffici comunali al rilascio del carburante agricolo per le utenze la cui concessione in sanatoria o rinnovo della stessa siano in itinere.

RITENUTO che, in carenza o assenza di fonti irrigue alternative, la chiusura dei pozzi nel caso di ritardo nella presentazione delle istanze dei rinnovi di concessione, ovvero il diniego della fornitura di carburante agricolo alle aziende, comportano gravi ricadute in termini economici sulle attività agricole-produttive.

CONSIDERATO di primario interesse tutelare i principi di eguaglianza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra gli utenti e addetti all'agricoltura.

VISTA la normativa nazionale e regionale nella materia delle acque pubbliche.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque e le Linee Guida ad esso allegate, approvato con DGR 4 agosto 2009 n. 1441.

Al fine di uniformare e armonizzare nella materia "utilizzo di acque sotterranee" l'atti-

vità amministrativa sull'intero territorio regionale, necessita fornire direttive di indirizzo sui seguenti assetti procedurali, come di seguito esplicitate:

- procedure di rinnovo di concessione la cui istanza è stata presentata in ritardo;
- procedure di rinnovo e/o sanatoria di pozzi nelle aree interessate da contaminazione salina;
- necessità di installazione delle apparecchiature di misura e di controllo delle portate;
- concessione del carburante agricolo;
- canoni, sanzioni amministrative e chiusura dei pozzi;

1) Rinnovo di concessione la cui istanza è stata presentata in ritardo.

La disciplina generale sulle utilizzazioni delle acque pubbliche è regolata dal T.U. delle Leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, come modificato ed integrato dal D.L.gs. N. 275/1993, dalla Legge n. 36/94, dal D.P.R. n. 238/1999, dal D.Lgs. N. 152/2006, dalla Legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative, e in ambito regionale dalla L.R. n. 18/1999.

L'art. 2 del T.U. n. 1775/1933 prevede che possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- coloro che hanno un titolo legittimo;
- coloro che ottengono regolare concessione.

Nel caso delle istanze di rinnovo presentate in ritardo rispetto ai termini contenuti nella concessione rilasciata dall'ufficio, occorre innanzi tutto considerare che l'intendimento espresso dall'utente con la presentazione della domanda è diretto all'adeguamento dell'utilizzazione in atto alle disposizioni di legge, e per tale ragione l'utenza nelle istruttorie non dovrà essere considerata senza titolo, se regolarmente assentita.

L'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, modificato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede la possibilità, quandanche si considerasse assente il provvedimento concessorio, che il prelievo possa continuare quando vi sono particolari ragioni di interesse pubblico, previo pagamento da parte dell'utente della sanzione prescritta. Le ragioni dell'interesse pubblico sono supportate dalla rilevanza economica, produttiva e sociale che ha l'agricoltura nella realtà pugliese.

Il rilascio del provvedimento di rinnovo su istanza tardiva è possibile quindi con il pagamento della sanzione amministrativa comminabile per i casi di particolare tenuità.

Il ritardo nella istanza di rinnovo è previsto ancora tra le contravvenzioni alle prescrizioni regolanti la concessione, e pertanto, anche secondo la legge regionale n. 18/1999, applicando i commi 3) e 4) dell'art. 12, è ragionevole consentire l'emissione del provvedimento di rinnovo su istanza tardiva, sempre previo pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, comminabile per i casi di particolare tenuità.

La sanzione amministrativa per i casi di particolare tenuità è fissata in euro 360,00.

Infine, gli uffici provinciali, in caso di concessioni scadute, nel caso di assenza dell'istanza di rinnovo, prima di emanare i provvedimenti finalizzati alla chiusura dei pozzi devono procedere a diffidare l'utente, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 e s.m. e i.

Gli utenti le cui istanze di rinnovo tardive sono pervenute al protocollo degli Uffici regionali (ex Genio Civile) entro il 31/12/2010 e che non siano state definite, possono accedere ai benefici dell'utenza della L.R. 14/2011, alla stregua delle concessioni in sanatoria.

2) Procedure di rinnovo e/o sanatoria di pozzi nelle aree interessate da contaminazione salina

- Procedure di rinnovo

Seppure in assenza dei regolamenti attuativi del Piano di Tutela delle Acque, in sede di rinnovo di concessione nelle aree interessate da contaminazione salina, gli uffici preposti devono tenere conto dello stesso PTA e di quanto riportato a riguardo nelle "linee guida", documento accluso al PTA come allegato tecnico n. 13.

- Procedure di sanatoria

Nel corso degli anni sono state emanate varie norme che hanno consentito la proroga fino al 31/12/2010 della sanatoria delle utenze abusive denunciate ai sensi del D. L.gs. n. 275/1993. Pertanto, anche le utenze localizzate in aree interessate da contaminazione salina beneficiano della sanatoria.

Nel caso invece di utenze abusive non denunciate ai sensi del D. Lgs. n. 275/1993 e successive proroghe nei termini temporali del 31/12/2010, localizzate in tutte le aree previste dal PTA, le stesse sono soggette a chiusura nei modi previsti dalla disciplina generale nazionale e regionale.

3) Canoni, sanzioni amministrative e chiusura dei pozzi

Non è previsto l'esonero dal pagamento della sanzione amministrativa nel caso di violazioni alle norme e di contravvenzioni al provvedimento di concessione, se non per i casi espressamente previsti dalla legge nazionale.

Nella materia del demanio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche è soggetta al pagamento dei canoni e alle sanzioni amministrative per le violazioni e contravvenzioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 112/1998 e dal D. Lgs. n. 152/2006.

Qualora l'utente non corrisponda i canoni o non paghi le sanzioni, previa diffida e attivazione delle procedure della legge n. 241/1990 e sue m. e i., è soggetto alla chiusura dell'utenza.

4) Apparecchi di misura e controllo delle portate

Sono pervenute varie richieste per eliminare dai provvedimenti concessori l'obbligo della installazione di apparecchi di misura e controllo delle portate, in quanto gli stessi sono soggetti a continui furti. Ciò comporta danni per gli agricoltori e rende vani i controlli per la tutela della falda.

In merito, occorre ricordare che le linee guida allegate al PTA prevedono al Capo 9 - Disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica - punto 9.2 - Criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque sotterranee - prevedono che, in fase di rilascio di concessione, di verifica e/o rinnovo, l'installazione del misuratore di portata sia imposta soltanto quando non sia possibile il riscontro sulla portata e la taratura dell'impianto di sollevamento, ovvero non sia possibile determinare in forma deduttiva i volumi estratti mediante i consumi energetici (consumi elettrici, gasolio, ecc.).

Gli Uffici preposti non devono pertanto imporre l'installazione delle apparecchiature nel caso il controllo sia possibile diversamente, secondo le direttive del PTA.

5) Rilascio del carburante agricolo da parte dei Comuni

Gli uffici comunali non possono negare il carburante agricolo in pendenza del rilascio del provvedimento concessorio in sanatoria, o del rinnovo di concessione.

L'art. 96 comma 6 del D.l.gs. 152/2006 prevede che l'utilizzazione possa proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato dell'acqua pubblica.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera a) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento delle SS.TT.PP. BA/FG, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la direttiva contenuta nella parte narrativa esposta con il presente provvedimento dall'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, e che qui si intende integralmente ripostata.

DI RITENERE superate le precedenti circolari diramate in sede Regionale in contrasto con le direttive contenute nella presente deliberazione.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

DI INCARICARE il Servizio Lavori Pubblici di trasmettere, in copia, il presente provvedimento agli Uffici competenti presso la Regione, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti interessati.

DI PROCEDERE alla pubblicizzazione sul sito istituzionale internet www.regione.puglia.it della presente direttiva.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 388

P.O. FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l'impiego mediante l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Annullamento e sostituzione del Documento “Linee guida..., in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego”, di cui all'all. A della DGR n. 1363 del 15/06/2011.

L'Assessore alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, di concerto con l'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dr.ssa Anna Lobosco, dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa Giulia Campaniello e dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, riferiscono quanto segue:

Con DGR n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del PO FSE Puglia 2007-2013 “Asse II - Occupabilità” (categoria di spesa 65), è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione.

Le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO FSE PUGLIA 2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si impegnano a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione, nei modi e nei termini indicati dal succitato Atto d'intesa.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 15/06/2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29/06/2011, sono state approvate le “Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego” (allegato “A”) la cui finalità è quella di definire ulteriormente alcuni aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali, beneficiarie del finanziamento relativo al potenziamento dei Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione, nonché di consentire alle suddette Amministrazioni Provinciali una più corretta ed agevole attività di rendicontazione delle spese.

A seguito delle risultanze delle giornate formative dei giorni 19 e 20 dicembre 2011, rivolte ai funzionari delle Province e alle associazioni rappresentative degli Enti di Formazione, nonché a seguito delle richieste di modifiche ed integrazioni inoltrate dalle stesse associazioni e dalle Amministrazioni Provinciali, si rende necessario annullare il documento “Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego”, di cui all'allegato “A” della DGR n.1363/2011, per sostituirlo con un nuovo provvedimento (nuovo “Allegato A” e relativi nuovi allegati numerati da 1 a 5), statuendone la vigenza, ai soli fini della ammissibilità della spesa, a decorrere dal 15/06/2011, che recepisce alcune delle richieste di modifica pervenute.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, su proposta dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Ser-

vizio Politiche per il Lavoro, e dell'Autorità di Gestione del PO FSE Puglia 2007-2013, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce dai Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro e dell'Autorità di Gestione del PO FSE Puglia 2007-2013;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;

- di approvare il documento "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", allegato ed indicato con la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai nuovi allegati numerati da 1 a 5 e che annulla e sostituisce il medesimo documento, di cui all'allegato "A" della DGR n. 1363/2011;
- che, ai soli fini dell'ammissibilità della spesa, le modifiche alle suddette Linee Guida hanno validità a far data dal 15/06/2011;
- di autorizzare i competenti Servizi Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale, all'espletamento di tutte le procedure consequenziali che si dovranno porre in essere;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A



Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

Servizio Formazione Professionale



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

PO FSE 2007/2013
“Asse II Occupabilità” (categoria di spesa 65)

Linee Guida per le
Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno
all'attività dei centri per l'impiego

ALLEGATO A

Indice

PREMESSA

- 1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)**
- 2. Centri Territoriali per l'impiego (oggi C.P.I.) e operatori della formazione professionale**
- 3. Ammissibilità della spesa**
 - 3.1 Costo ammissibile al FSE e costo orario**
 - 3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile**
- 4. Documentazione da produrre in sede di verifica**
- 5. Linee Guida per la gestione dei rapporti Province/Enti di Formazione Professionale**
 - 5.1 Fatturazione dei costi**
 - 5.2 Fideiussione**
 - 5.3 Documentazione di spesa**
 - 5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari**
 - 5.5 Protocollo unico Provincia/Ente di Formazione Professionale**

PREMESSA

Il Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) è lo strumento comunitario che favorisce l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche del mercato del lavoro e sostiene gli investimenti in capitale umano operate dagli stati membri.

Fra gli obiettivi prioritari del Fondo vi è lo *“sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro”*(art. 1 Regolamento UE 1784/99 relativo al FSE).

Al fine di conseguire tale finalità, il Fondo sostiene misure volte a favorire l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi al lavoro.

Il Programma Operativo Regionale è il documento di programmazione che fissa gli obiettivi di medio periodo e stabilisce le modalità realizzative per gli interventi di politica del lavoro che usufruiscono del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nelle funzioni esecutive di tali interventi.

Con atto n. 173 del 26 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale FSE (di seguito PO Puglia FSE) 2007-2013, che nell'Asse II- Occupabilità, identifica, fra le altre, la seguente attività: *“Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione”* (categoria di spesa 65), ove per azioni già svolte nel precedente periodo devono intendersi quelle relative alla Misura 3.1- *Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego - Azione a.2- Costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego*, di cui al Complemento di Programmazione (di seguito C.d.P.) POR Puglia FSE 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con atti nn.1697/2000 e 1698/2000.

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese riguardanti gli interventi finanziati dal PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 *“Convergenza”*, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051P0005) con riferimento in particolare all'Asse II - Occupabilità - *Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego*.

I beneficiari degli interventi dovranno gestire le attività di cui risulteranno affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel presente documento, che fa riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013
- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al *“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE)n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”* in materia di ammissibilità della spesa
- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
- Tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale esplicitamente richiamata nelle presenti Linee Guida.

Le disposizioni previste in questo documento annullano e sostituiscono le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1363 del 15 giugno 2011 e sono disponibili sul sito <http://formazione.regione.puglia.it>.

Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento. Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno approvate con Delibera di Giunta Regionale e saranno pubblicate sul sito internet di cui al precedente punto.

1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

Il PO FSE Puglia 2007-2013 all' "Asse II-Occupabilità" stabilisce che i beneficiari degli interventi saranno prevalentemente enti di formazione accreditati, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese, servizi per l'impiego e singoli individui.

Pur non facendo esplicito riferimento alle Province, il beneficiario degli interventi in oggetto: "*Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione*", è identificabile nelle medesime Province sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a norma dell'articoli 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. A seguito di tale Decreto, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato legge regionale 19/99 "*Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego*", che all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego" (di seguito C.T.I.). Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

La stessa Misura 3.1 di cui al C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, tra i beneficiari finali prevedeva, tra gli altri, anche le Province che pertanto sono state individuate come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I. previsti nel loro ambito territoriale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115/01 che ne indica anche i criteri.

Con Atto d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei C.T.I. e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal D. lgs. 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99.

Essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni sopra richiamate e avendo le Province realizzato quanto già previsto nel C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 del 20/01/2009, ha approvato il nuovo Atto d'Intesa, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013 "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l'Impiego (di seguito C.P.I.) con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, secondo le modalità in esso indicate.

Con il suddetto Atto d'intesa le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione e si sono impegnate a ricercare altrove le ulteriori professionalità mancanti, previa contrattazione con le OO.SS., a seguito della verifica della inesistenza della professionalità richiesta tra il personale già in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale.

Nel suddetto Atto d'intesa è altresì previsto che le Province, nei confronti dei suddetti lavoratori, per la realizzazione delle attività di cui al PO Puglia FSE 2007-2013, "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), siano titolari dell'esercizio del potere direttivo (stante la dipendenza funzionale) fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

2. Centri Territoriali per l'Impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale

La L.R. n° 19/99 all' art. 7, punto 7 prevede che in sede di prima costituzione dei C.T.I., vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e informazione.

La L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n.32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative secondo la previsione contenuta nella misura 3.1 del C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820 dell'11dicembre2001, ha approvato i criteri per l'utilizzazione nei C.T.I. degli operatori per la formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, previa stipula di apposita convenzione con l'ente di provenienza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.115 del 20 febbraio 2001 prendendo atto dello studio elaborato dall'IPRES,prevede l'istituzione di 41 C.T.I. su tutto il territorio regionale e di destinare a ciascun Centro un numero di dieci operatori.

Successivamente con Deliberazioni nn. 970 del 9 luglio 2002, 1170 del 8 agosto 2002, 2258 del 23 dicembre 2002 e 588 del 6 maggio 2003, il numero degli operatori da utilizzare nei C.T.I. è stato incrementato da numero 410 a numero 474.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della formazione professionale, viene definita l'attuale ripartizione su base provinciale degli operatori medesimi di seguito elencata:

- Provincia di Bari n. 160 unità
- Provincia di Brindisi n. 40 unità
- Provincia di Foggia. n. 76 unità
- Provincia di Lecce. n. 84 unità
- Provincia di Taranto n. 60
- Provincia BAT n. 54

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 è stato approvato il Masterplan dei Servizi per il lavoro, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere a livello regionale per potenziare e qualificare l'azione dei C.P.I., per quanto attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare nel territorio di riferimento. Il Masterplan pertanto identifica tra l'altro le attività e i servizi che devono esse svolti presso i C.P.I.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1893 del 6 agosto 2010 sono state approvate le " Linee guida per la redazione del Piano di Implementazione Provinciale del Masterplan dei Servizi per il Lavoro della Regione Puglia", sulla base delle quali le Province svilupperanno il proprio Piano, tenuto conto delle peculiarità territoriali, in cui recepisce gli standard regionali e li implementa a livello provinciale in una ottica migliorativa quali-quantitativa.La Regione Puglia ha, dunque, definito "cosa" intende realizzare in merito ai Servizi per l'impiego attraverso il Masterplan, i Piani di Implementazione Provinciali dei Servizi (PIP) hanno, invece, lo scopo di definire "come" questi obiettivi devono essere raggiunti sotto il profilo operativo/organizzativo delegando al decisore provinciale tali modalità. Fondamentale per il raggiungimento

degli obiettivi di cui sopra sarà il legame che occorrerà assicurare tra l'erogazione dei Servizi a cittadine e cittadini/utenti dei Centri per l'Impiego e l'attuazione delle Politiche Attive del Lavoro.

In attuazione delle deliberazioni innanzi richiamate, gli operatori della formazione professionale, già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, e assunti con contratto a tempo indeterminato dagli Enti di Formazione Professionale sono da questi temporaneamente comandati presso i C.P.I. e, di conseguenza, operano, sotto la responsabilità funzionale e gerarchica delle Province.

La struttura giuridica del comando, peraltro, incide anche sull'ammissibilità e sulla rendicontabilità di alcune voci di spesa.

3. Ammissibilità della spesa

3.1 Costo ammissibile al FSE e Costo orario

I formatori che operano presso i C.P.I. sono e restano dipendenti a tempo indeterminato degli Enti di Formazione Professionale, sui quali gravano gli oneri derivanti dai loro trattamenti retributivi nonostante i relativi oneri possano non essere ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Senonché, non ogni voce retributiva e/o trattamento economico previsto dal CCNL Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) vigente (attualmente 2007-2010) o dal contratto individuale di lavoro costituisce, per ciò stesso, costo ammissibile secondo le regole del FSE. Di qui, appunto, la necessità di chiarire le modalità di calcolo del "costo orario" dell'operatore che può essere finanziato dal FSE.

Fermo restando che l'applicazione del CCNL FP 2007-2010 da parte degli Enti di Formazione Professionale costituisce condizione necessaria per la valida sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa da parte degli stessi con le Province Pugliesi, così come condizione necessaria è altresì l'applicazione integrale dell'eventuale rinnovo del CCNL FP, ai fini della determinazione del costo rimborsabile dal FSE, l'Ente datore di lavoro dovrà procedere come segue:

- **determinare il costo orario** di ciascun operatore utilizzato, calcolato su base annuale, secondo il modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 1**);
- **asseverare**, durante lo svolgimento delle attività, per la parte di propria competenza le informazioni contenute nel **report di presenze mensile individuale** redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 2**), elaborato a cura dell'operatore. In dettaglio l'operatore riporterà sul report di presenze mensile le ore di lavoro effettivamente svolte per ciascuna tipologia di attività, indicando anche il numero degli utenti serviti e la codifica prevista nella legenda all'Allegato 2 in ordine alla tipologia delle ore non lavorate e di quelle non retribuite; trasmetterà, quindi, il report, preventivamente vistato dal Responsabile del C.P.I. di appartenenza e dal Dirigente della Provincia del Servizio Politiche del Lavoro, all'Ente di Formazione Professionale che, assevererà il **report di presenze mensile individuale** compilato dall'operatore (**Allegato 2**);
- **riportare** per ciascun operatore, sul **report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati**, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 3**), che rappresenterà un allegato alla fattura mensile, il numero di ore mensili lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**), il numero di ore mensili non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**), le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse e altre ore non retribuite (voce **D** e voce **E** dell'**Allegato 2**);
- **riportare** per ciascun operatore, sul prospetto mensile di **calcolo del costo non a carico Ente di Formazione**, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 4**), il totale del costo relativo alle

ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale e che quindi non è ammissibile a cofinanziamento FSE;

- **compilare il dettaglio dei costi soggetti a fatturazione separata** sulla base del modello allegato al presente documento (cfr. **Allegato 5**) relativi ai buoni pasto e annessi oneri previdenziali nonchè alla rivalutazione TFR.

Nel determinare il costo orario del lavoratore ammissibile al FSE, in particolare, l'Ente di formazione dovrà inserire nella base di calcolo non tutte le voci retributive previste dal CCNL FP, bensì soltanto quelle che spettano al lavoratore anche allorché sia in regime di comando (come nel caso di specie), con esclusione, quindi, di tutte le voci – comunque denominate – che spettano al lavoratore in quanto direttamente dipendente dell'Ente datore di lavoro, ma che non sono ammissibili a cofinanziamento FSE.

Il **costo orario**, calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione le seguenti voci retributive, anche differite:

1. l'importo totale annuo della **retribuzione lorda**, già percepita dal dipendente, costituito essenzialmente dai seguenti elementi aventi carattere di stabilità e ricorrenza:
 - a. Retribuzione Base Tabellare;
 - b. indennità per vacanza contrattuale;
 - c. P.E.O.I (CCNL FP 2007/2010);
 - d. indennità derivante dall'armonizzazione tra P.E.O. e P.E.O.I di cui all'Accordo di Contrattazione Regionale del 20 ottobre 2011;
 - e. Fondo Incentivi;
 - f. scatti di anzianità;
 - g. eventuali superminimi solo se previsti in apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Sono esclusi dal computo gli elementi variabili della retribuzione, non rendicontabili in ambito FSE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- indennità varie;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di ente;
- elementi distinti della retribuzione;
- elementi aggiuntivi della retribuzione;
- maggiorazione per lavoro straordinario;
- maggiorazione per turni e lavoro notturno;
- diarie, indennità di trasferta e missione (per la parte relativa al trattamento economico retributivo);
- una tantum e gli arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

Tutti gli elementi della retribuzione dovranno risultare dal Libro Unico del dipendente relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

2. **la tredicesima mensilità.**
3. **l'INPS a carico del datore di lavoro.**
4. **l'INAIL a carico del datore di lavoro.**
5. **l'accantonamento annuo di TFR.**

Per il calcolo del **costo orario**, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL Formazione Professionale pari a 1590 ore, come meglio specificato nell'**Allegato 1**.

Il **costo ammissibile** degli operatori sarà pertanto pari al **costo orario** determinato su base annuale per il numero di ore lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**) e non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**), detratto l'ammontare del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale di cui all'**Allegato 4**. Il costo portato in detrazione dovrà essere debitamente giustificato e documentato come di seguito specificato.

Si precisa che nel calcolo delle ore non lavorate non dovranno essere computate le ore relative ai agli esoneri a tempo pieno e semiesoneri sindacali di cui al successivo paragrafo 3.2 numero 10, in quanto non ammissibili e che dovranno essere separatamente indicate nei report di presenze mensili individuali e totali (Cfr. **Allegato 2** e **Allegato 3**)

Il costo orario è fisso ed immutabile per l'intero anno di riferimento, fatte salve eventuali modifiche di carattere straordinario (ad es., modifica contrattuale, modifiche normative), che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Ente di Formazione Professionale alle Province tramite modello **Allegato 1** sostitutivo per operatore.

3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

Premesso che:

- ai fini dell'ammissibilità della spesa i riferimenti normativi sono esclusivamente quelli in materia di FSE, richiamati in premessa, e non già esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) di riferimento;
- il CCNL FP attualmente in vigore è il CCNL FP 2007/2010, rinnovato tacitamente alla scadenza naturale del 31 dicembre 2010, in quanto non ancora sostituito da un nuovo Contratto Collettivo Nazionale;
- che in data 20 ottobre 2011 è stato sottoscritto Accordo di Contrattazione Regionale; si forniscono le seguenti precisazioni in ordine all'ammissibilità della spesa:

1. Straordinario

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti se riferiti alle ore aggiuntive effettivamente prestate per le attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 ed eventuali successive note esplicative, così come evidenziato nei *report* di presenze mensili (Cfr. **Allegato 2**).

Si precisa che gli straordinari dovranno essere debitamente giustificati, motivati dal responsabile del C.P.I. e previamente autorizzati dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa e nei limiti orari previsti dal CCNL FP di riferimento. Si precisa che non è ammissibile il costo relativo alla maggiorazione per lavoro straordinario.

2. Fondo Incentivi

L'istituto del Fondo Incentivi, così come **attualmente** strutturato nell'ordine massimo dell'8%, configura le indennità corrisposte a tale titolo come assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione in quanto:

- erogate per tredici mensilità, indistintamente a tutti gli operatori della Formazione Professionale,
- non riconducibili a logiche di produttività aziendale degli Enti di Formazione Professionale, ma al maggior impegno derivante dall'innovazione e complessità del sistema regionale della Formazione Professionale.

Ai fini della ammissibilità della spesa in oggetto al cofinanziamento FSE, eventuali variazioni di tali indennità, previste dalla Contrattazione Regionale e/o di Ente di Formazione, sia nei presupposti che nell'ammontare, dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

3. Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)

La Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) di cui all'art. 25 lettera D del CCNL FP 2007/2010 è ammissibile nei limiti previsti dallo stesso.

4. Spese per Buoni pasto e relativi contributi previdenziali

Le spese per i buoni pasto, sono ammissibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del CCNL FP 2007/2010 purché debitamente giustificate come evidenziato nel successivo paragrafo 5.

Le spese per i buoni pasto e i relativi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono soggetti a fatturazione separata. La relativa fatturasarà corredata dall'**Allegato 5** compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa. Il mese di novembre è fissato quale momento unico di conguaglio annuale per la rendicontazione da parte degli Enti di Formazione dei costi relativi ai Buoni Pasto.

5. Irap

Il costo relativo all' Irap sostenuta è ammissibile purché debitamente comprovata da modello F24 dedicato mensile quietanzato. Tale costo a carico del datore di lavoro, una volta sostenuto, potrà essere rendicontato mediante fatturazione separata.

6. Spese per missioni

I rimborsi spese per le missioni effettuate dagli operatori, sono ammissibili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, purché le stesse siano state effettuate nello svolgimento delle attività inerenti l'azione finanziata, previamente autorizzate dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione e adeguatamente motivate. Non è ammissibile un trattamento economico retributivo ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 48 punto 2) del CCNL FP 2007-2010.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa.

7. Trattamento di fine rapporto (TFR)

La quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore durante il periodo di permanenza presso i C.P.I. è ammissibile purché rappresenti un costo dell'Ente di Formazione Professionale risultante dalle scritture contabili dello stesso (vedi paragrafo successivo n. 4 punto i).

Il costo relativo alla rivalutazione TFR sarà fatturato separatamente alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e la fattura dovrà essere corredata dall'**Allegato 5** compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa.

8. Permessi sindacali

Sono ammissibili soltanto i costi relativi ai permessi sindacali delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nominate ai sensi dell'art.17 lettera A CCNL FP 2007/2010 purché le presenze alle riunioni sindacali siano debitamente certificate.

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- qualora non siano state ancora nominate le RSU e restino in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL FP 1998-2003, i criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti devono essere quelli previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 17 lettera A CCNL FP 2007/2010.
- l'Istituzione Formativa è rappresentata dal singolo C.P.I. di appartenenza. Le sigle sindacali devono comunicare alla Provincia il nominativo dell'RSA in carica e l'Ente di appartenenza, per ciascuna istituzione formativa. Questo al fine di non incorrere in tagli di spesa.

9. Ore non lavorate

Si precisa che gli importi non riconosciuti per le ore non lavorate riguardano esclusivamente gli oneri che l'Ente di Formazione professionale recupera dall'INPS.

I costi relativi alle assenze per malattia, Legge 104/92 e in generale, a tutte le assenze retribuite a carico dell'Ente di formazione professionale, sono ammissibili. Per maggiori dettagli si rimanda alla codifica della voce B riportata nella Legenda ore non lavorate e non retribuite dell'**Allegato 2**.

10. Esoneri a tempo pieno e Semi esoneri sindacali (Distacchi sindacali)

I costi relativi all'esonero a tempo pieno e al semiesonero per motivi sindacali, non sono ammissibili. Le ore relative ai semi esoneri sindacali dovranno essere debitamente e separatamente indicate nel report di presenze mensile individuale (Cfr **Allegato 2**) e nel report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati (Cfr **Allegato 3**).

11. Livelli professionali contrattuali

Fermo restando il requisito del V livello d'ingresso per gli operatori della formazione, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, saranno ammissibili anche i costi relativi agli operatori di VI livello (conseguito per anzianità di servizio) in relazione alle mansioni da svolgere, sempre in conformità alle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010.

12. Luogo di svolgimento dell'attività

Al fine del riconoscimento della spesa, gli operatori della formazione professionale devono essere impegnati di norma nelle sedi dei C.P.I. per le attività previste e affidate ai C.P.I. medesimi.

13. Utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati all'esterno dei C.P.I.

In merito all'utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati logisticamente fuori dalle sedi dei C.P.I., si precisa che:

- il dislocamento degli operatori presso sedi esterne ai C.P.I. deve essere autorizzato dalla Provincia, di concerto con la Regione, anche al fine di consentire lo svolgimento di controlli in itinere da parte dell'Ufficio Monitoraggio Vigilanza e Controllo regionale;
- le attività svolte dagli operatori dislocati esternamente devono essere esclusivamente le medesime di quelle svolte nei C.P.I. e sottoposte a una procedura di controllo individuata tramite apposita convenzione (Protocollo d'intesa Province/Enti di Formazione Professionale) che preveda, tra l'altro, l'inoltro di report di attività svolta, controfirmati dal responsabile del C.P.I. territorialmente competente e dal Dirigente della Provincia;
- gli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I., in quanto articolazioni logistiche-territoriali dei suddetti Centri, devono rimanere funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- le attività svolte dagli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I. devono essere opportunamente documentate e riscontrabili in termini di utenza servita e conformemente alle modalità previste per la tracciabilità del servizio fornito.

Infine, si ribadisce il carattere di eccezionalità del dislocamento di cui sopra, che deve essere dettato sempre e comunque da necessità di servizio all'utenza e da esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali, aspetti che devono essere opportunamente valutati in sede di autorizzazione dalla Provincia di concerto con la Regione.

4. Documentazione da produrre in sede di verifica

Si elenca di seguito la documentazione da produrre in sede di verifica delle spese sostenute:

- a) Fatture mensili degli Enti di Formazione Professionale;
- b) Determina di liquidazione delle fatture mensili agli Enti di Formazione Professionale e Mandati della Ragioneria Provinciale con indicazione del capitolo di bilancio dedicato;
- c) Prospetto riepilogativo mensile delle competenze, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale (redatto a cura dell'Ente di Formazione Professionale e trasmesso alla Provincia);
- d) Copia Libro Unico del lavoro mensile redatto in base al modello autorizzato INAIL;
- e) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifico bancario e/o E/C bancario) delle competenze nette agli operatori impiegati nei C.P.I..

In caso di pagamento cumulativo di tutti i dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale, dovrà essere prodotto un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle competenze nette pagate a ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del

quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori impiegati nei C.P.I., oggetto di rendicontazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati e documentati in conformità alla normativa vigente per la tracciabilità dei flussi finanziari (ex artt.2-3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni).

- f) F24 dedicato (specificatamente ed esclusivamente riferito agli operatori impiegati nei C.P.I.), con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento delle ritenute e degli oneri sociali.
- Nel caso in cui l'F24 di cui sopra non sia dedicato e quindi sia un documento di pagamento cumulativo, dovrà essere necessariamente accompagnato da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle ritenute e gli oneri sociali pagati per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione.
- g) F24 dedicati mensili quietanzati relativi all'Irap sostenuta per gli operatori nonché Dichiarazione Irap relativa corredata di ricevuta telematica di presentazione.
- h) Modelli UNIEMENS e ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, accompagnati da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare degli oneri contributivi per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme, di competenza degli operatori dei C.P.I., oggetto di rendicontazione.
- i) Tabulato nominativo del TFR (con evidenza degli operatori impiegati nei C.P.I.) accompagnato dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta iscrizione in contabilità del relativo costo (schede di contabilità generale e relativo raccordo con bilancio annuale approvato).
- j) Per gli enti con un organico superiore a 50 dipendenti, F24 con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto versamento del TFR al Fondo tesoreria INPS o altra documentazione contabile di pagamento prevista per i versamenti alle Casse di Previdenza Integrative.
- k) Prospetti di calcolo del costo orario su base annuale degli operatori, redatti in formato cartaceo ed elettronico, a cura degli Enti di Formazione Professionale, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, accompagnati da fotocopia del Libro Unico del mese di dicembre dell'anno precedente del dipendente.
- l) Report di presenze mensile individuale per ciascun operatore, redatti in formato cartaceo ed elettronico, o sulla base dello standard di cui all'**Allegato 2**, compilato e sottoscritto dal medesimo lavoratore, vistato dal Responsabile del C.P.I. e dal Dirigente della Provincia e asseverato dal responsabile dell'Ente di Formazione di appartenenza.
- m) Report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati, in formato cartaceo ed elettronico, per tutti gli operatori di ciascun Ente di Formazione, sulla base dello standard di cui all'**Allegato 3**, sottoscritto dal responsabile dell'Ente di Formazione e vistato dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.
- n) Prospetto mensile di calcolo, in formato cartaceo ed elettronico, del costo per ore non lavorate non a carico dell'Ente di Formazione redatto per ciascun operatore, sulla base dello standard di cui all'**Allegato 4** e relativa documentazione giustificativa: copia Libro Unico mensile per operatore, e Modello UNIEMENS di cui al precedente punto h).
- o) Dettaglio dei costi soggetti a fatturazione separata di cui all'**Allegato 5** e relativa documentazione giustificativa.
- p) Elenco nominativo degli operatori ai quali sono stati erogati i buoni pasto, siglato dagli stessi per ricevimento avvenuta ricezione (con evidenza dei nominativi degli operatori impiegati nei C.P.I.) e relativa fattura di addebito alla Provincia.
- q) Fattura di addebito alla Provincia dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente di Formazione Professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte.
- r) Documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente di formazione professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte: polizze fideiussorie quietanzate.

- s) Registro di contabilità generale (Libro giornale o equivalenti) da cui risulti la registrazione dei pagamenti effettuati in relazione ai costi rendicontati.

5. Linee guida per la gestione dei rapporti Province Pugliesi/Enti di Formazione Professionale

Premesso che, come precedentemente evidenziato:

- i beneficiari degli interventi in oggetto sono le Province Pugliesi che in quanto tali sono tenute al rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia ed in generale della vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunitaria;
- le Province Pugliesi stipulano con gli Enti di Formazione Professionale, Protocolli per l'attuazione dell'Intesa con la Regione Puglia in merito alla collaborazione nei C.P.I. degli operatori della formazione professionale di cui al soppresso art. 26 della L.R. 54/78;

si forniscono le indicazioni di seguito elencate attinenti il rapporto Province /Enti di Formazione Professionale, strettamente correlate agli aspetti della rendicontazione e ammissibilità della spesa.

5.1 Fatturazione dei costi

I costi degli operatori impiegati presso i C.P.I., fatturati mensilmente dagli Enti di Formazione professionale alle Province, dovranno corrispondere agli oneri effettivamente consuntivabili nel mese di riferimento, secondo le presenti Linee Guida, determinati come dettagliato nel precedente paragrafo 3.1 nella sezione relativa al costo ammissibile.

5.2 Fideiussione

Le erogazioni mensili agli Enti della Formazione Professionale da cui dipendono gli operatori impiegati nei i C.P.I., dovranno essere assistite da polizze fideiussorie trimestrali, per un importo pari a un quarto dell'impegno massimo di spesa predisposto e richiesto dalla Provincia - su indicazioni e stime degli Enti di Formazione **autorizzato** annualmente dalla Regione Puglia per tutti gli operatori di propria pertinenza, rinnovabili di trimestre in trimestre fino a conclusione dell'anno, rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93.

Il costo della fideiussione in oggetto fatturata separatamente dall'Ente di Formazione Professionale alla Provincia, sarà rendicontabile ai sensi del DPR 196 del 3 ottobre 2008, art. 3 punto 4., unitamente al costo dell'operatore e alle altre spese da fatturare separatamente e nei limiti dell'impegno massimo di spesa previsto annualmente dalla Regione Puglia.

5.3 Documentazione di spesa

I giustificativi di spesa devono essere disponibili presso la Provincia in copia conforme agli originali presenti nelle sedi degli Enti di Formazione Professionale, previa apposizione del timbro "*Regione Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Categoria di spesa 65*" da parte degli stessi Enti .

I giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente devono essere organizzati, conservati ed esibiti alle Province dagli Enti di Formazione Professionale, con riferimento all'attività oggetto di finanziamento in base al principio della "*contabilità separata*".

Le Province a loro volta disporranno di una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente ciascuna operazione con modalità finalizzate a permettere il controllo.

5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Province forniranno agli Enti di Formazione Professionale le indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi ex artt. 2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

5.5 Protocollo unico d'Intesa tra Province e Enti di Formazione Professionale

In applicazione delle presenti Linee Guida, le Province Pugliesi dovranno sottoscrivere con ciascun Ente di Formazione Professionale nuovi Protocolli d'Intesa in base ad uno schema unico e uguale per tutte.

Nello schema unico di Protocollo d'Intesa dovranno essere specificate:

- la tempistica di rendicontazione e di consegna della documentazione di spesa;
- le sanzioni a carico dell'Ente di Formazione Professionale nei casi di mancato rispetto delle indicazioni contenute nello stesso Protocollo d'Intesa;
- le modalità di archiviazione della documentazione contabile;
- le modalità di pubblicizzazione dei risultati dell'attività di orientamento nonché di informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore di tale intervento.

Allegato 1. Prospetto di calcolo del costo orario per operatore



Periodo di riferimento (annuale)

Luogo di Lavoro

Ente di formazione

Dipendente
(Cognome) (Nome)

Cod. Fisc.

Descrizione		Modalità di calcolo	
Tipologia contrattuale	<i>Tempo pieno (TP) o Part time(PT)</i>		
Anzianità di servizio ex albo (data di prima assunzione)			
Posizione INAIL		n.	
Area funzionale	<i>(3=erogazione)</i>		
Data assunzione Ente			
Data entrata in servizio nel CPI			
Livello attuale di appartenenza			
1	Retribuzione base tabellare		
2	Indennità di vacanza contrattuale		
3	Scatti di anzianità complessivi		
4	P.E.O.I.		
5	Indennità di armonizzazione tra P.E.O e P.E.O.I.		
7	Superminimo (da contratto individuale)		
8	Fondo Incentivi		
A	Totale retribuzione MENSILE		0,00
B	Mensilità retribuite		13
C=AxB	Retribuzione annua	%	€ 0,00
D.1	INPS a carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D.2	Altre casse a carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D.3	INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI		-
E	Trattamento di fine rapporto (TFR)	((C:13,5)-((%f.garanzia)	-
F	TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO	C+D+E	-
	Orario di lavoro convenzionale annuo		1.872
	Ferie (32 gg x 6 ore)		192
	Riposi per festività		66
	Festività sopresse (4gg x 6 ore)		24
G	TOTALE ORE ANNO	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione	1.590
H	COSTO ORARIO	F:G	0,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Legenda delle ore non lavorate e non retribuite da indicare nell'Allegato 2

LEGENDA ALL'ALLEGATO 2

Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce B "Ore non lavorate"	Descrizione
1	Accertamenti Clinici (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2007-2013
2	Visita Specialistica (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2007-2013
3	Permesso Concorsi (8 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. a) CCNL F.P. 2007-2013
4	Permesso per Lutto (3 gg. ad evento) art. 43 co. 1 lett. b) CCNL F.P. 2007-2013
5	Permesso per motivi Familiari (3 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. c) CCNL F.P. 2007-2013
6	Permesso per giudice popolare - art. art. 43 co. 1 lett. d) CCNL F.P. 2007-2013
7	Congedo Matrimoniale (15 gg.) art. 52 CCNL F.P. 2007-2013
8	Permesso Sindacale per RSA (8 h. mensili) art.17 lett. A CCNL F.P. 2007-2013
9	Assemblea Sindacale (12 h. annue) art.17 lett. B CCNL F.P. 2007-2013
10	Permesso/recupero Elettorale art. 46 CCNL F.P. 2007-2013
11	Permessi L.104/92 Portatori Handicap
12	Permessi L.104/92 Genitori
13	Permessi L.104/92 Assistenza Figli
14	Permessi L.104/92 assistenza coniuge
15	Maternità Obbligatoria art. 50 lett. A CCNL F.P. 2007-2013
16	Maternità Facoltativa art. 50 lett. A co. 5 CCNL F.P. 2007-2013
17	Allattamento art. 50 lett. B CCNL F.P. 2007-2013
18	Malattia e Infortuni artt. n. 49 e n. 51 CCNL F.P. 2007-2013
19	Malattia del Figlio art. 50 lett. C, co. 1 e co. 3 CCNL F.P. 2007-2013
20	Diritto allo Studio art. 54 CCNL F.P. 2007-2013
21	Permesso Breve art. 45 co. 1 CCNL F.P. 2007-2013
22	Recupero Permesso Breve art. 45 co.3 CCNL F.P. 2007-2013
23	Altri Permessi Retribuiti (es. permessi per partecipazione a corsi di aggiornamento o convegni ex. Art . 36 o permessi ex art. 63 CCNL F.P.)
24	Recupero Festività ricadenti di Domenica (riposo compensativo)
25	Visita Specialistica con carattere urgenza art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2007-2013
Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce D "Ferie e festività"	Descrizione
26	Ferie art. 42 CCNL F.P. 2007-2013
27	Festa Patronale art. 42 co. 7 CCNL F.P. 2007-2013
Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce E "Semiesoneri e altre ore non retribuite"	Descrizione
28	Permessi non retribuiti (max 30 gg. annui) art. 44 CCNL F.P. 2007-2013
29	Sciopero art. 16 CCNL F.P. 2007-2013
30	Donazione Sangue art. 1 L. 584/67
31	Crediti e debiti orari art. 39 CCNL F.P. 2007-2013
32	Incarico Pubblico D. Lgs. n. 267/2000 T.U.
33	Assenza Ingiustificata
34	Aspettativa e congedi formativi art.53 lett. A e B CCNL F.P. 2007-2013

Allegato 4. Prospetto di calcolo costo non a carico Ente di Formazione



Ente di formazione

Cod.fisc.		MESE	
Dipendente		ANNO	
(Cognome)	(Nome)		



X1	Imponibile Retributivo Lordo (da Libro Unico paga mensile)		
X2	Imponibile Contributivo (da Libro Unico paga mensile)		
X = (X1-X2)	Totale Differenziale retributivo non a carico datore di lavoro ma a carico Inps (Solo se tale differenziale è positivo ; se negativo inserire "zero")		0,00
Y1	INPS a carico Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y2	Altre casse a carico Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y3	INAIL a carico Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI	Y1+Y2+Y3	-

TOTALE COSTO NON A CARICO ENTE (da inserire in "I" allegato 3)	(X+Y)	-
--	---------------	----------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato 5. Dettaglio dei costi relativi alla rivalutazione tfr e ai buoni pasto fatturati separatamente



Agenzia formativa			
anno			
Fatturazione Rivalutazione TFR			
Fatturazione TFR per enti con numero di dipendenti inferiore a 50 unità			
Fondo TFR anno precedente (n-1) al netto degli anticipi corrisposti in corso d'anno n	% di rivalutazione dell'anno n	Totale rivalutazione TFR da fatturare al 31 gennaio del n+1	
-	0%	-	-
Fatturazione TFR per enti con numero di dipendenti superiore a 50 unità			
Fondo TFR al 31 dicembre 2006 rivalutato all'anno n al netto degli anticipi corrisposti sino all'anno n	% di rivalutazione dell'anno n	Totale rivalutazione TFR da fatturare al 31 gennaio del n+1	
-		-	-
Fatturazione Buoni Pasto e relativi Oneri			
Importo buoni pasto	n. buoni pasto mensili	Mese di riferimento	Totale netto
A	B		C = (A*B) 0,00
Quota buoni pasto imponibile INPS			
INPS a carico Azienda	n. buoni pasto mensili	INPS a carico Azienda	Importo contributi
	D	E	F = (D*B*E) 0,00
Totale da fatturare mensilmente			G = C+F 0,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 389

D.G.R. 125 del 25/1/2012- Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa a.s. 2012/2013. Autorizzazione Licei musicali e coreutici.

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n.125 del 25.1.2012, integrata da D.G.R. n.221 del 7.2.2012, la Giunta Regionale, ai sensi l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha provveduto all'adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013, confermando, per quanto attiene i licei musicali e coreutici, solo i licei musicali già autorizzati nella programmazione 2011/2012 e non attivati per mancata assegnazione di organici, tenuto conto delle limitazioni previste dalla Circolare Miur n.110/2011 in materia di iscrizioni.

Si è, infatti, ritenuto che la predetta Circolare ministeriale, disponendo, al punto 3.D) "Iscrizione ai licei musicali e coreutici", che per il 2012/2013 le iscrizioni a detti licei potessero *trovare accoglimento solo presso le sezioni già istituite e funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012...e che il numero delle prime classe non potesse superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico*, implicitamente ed a maggior ragione, intendesse escludere la possibilità di attivare, per il prossimo anno scolastico, nuovi percorsi di liceo musicale e coreutico.

Senonché, con mail del 13 febbraio 2012, a firma della Dirigente dell'Ufficio IV - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici, il Miur, riscontrando la richiesta, dell'IISS "E. Ferdinando" di Mesagne (BR), di interpretazione autentica del punto 3 D) della predetta Circolare n.110/2011, sottolineava che: "le disposizioni di cui alla citata circolare sono riferite alle iscrizioni alle classi già funzionanti

presso i licei musicali e coreutici attivati negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 e non alle iscrizioni ai licei musicali e coreutici di nuova istituzione. L'attivazione di tali percorsi liceali è, infatti, come è noto, deliberata dalla Giunta Regionale e formalmente istituita dall'Ufficio Scolastico regionale competente per territorio, subordinandola alla sussistenza dei requisiti strutturali indispensabili per il corretto funzionamento e, per i licei musicali, all'esistenza delle dotazioni organiche necessarie".

Tanto premesso, preso atto dell'orientamento ministeriale sopra riportato, sentito l'Ufficio Scolastico regionale, con il presente provvedimento si ritiene opportuno:

- a) confermare presso le seguenti Istituzioni scolastiche l'istituzione dei licei musicali, già autorizzati con D.G.R. n.2954/2010 - "Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012 - e non attivati nello scorso anno scolastico per mancata assegnazione di organici:
 - Liceo classico "Casardi" di Barletta
 - Liceo Artistico "Russo" di Monopoli
 - Ist. Magistrale "Poerio" di Foggia
 - IISS "Giannelli" di Parabita
 evidenziando che gli stessi dovranno avere priorità nell'assegnazione delle dotazioni organiche relative all'a.s. 2012/2013 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- b) autorizzare, a parziale rettifica della precedente Deliberazione di Giunta regionale n.221 del 7 febbraio 2012, l'istituzione del liceo coreutico presso l'IISS "E. Ferdinando" di Mesagne, subordinatamente alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti indispensabili per il corretto funzionamento e della disponibilità di risorse umane e finanziarie da parte dell'Ufficio Scolastico regionale.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare presso le seguenti Istituzioni scolastiche l'istituzione dei licei musicali, già autorizzati con D.G.R. n.2954/2010 - "Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012 -, non attivati nello scorso anno scolastico per mancata assegnazione di organici:
 - Liceo classico "Casardi" di Barletta
 - Liceo Artistico "Russo" di Monopoli
 - Ist. Magistrale "Poerio" di Foggia
 - IISS "Giannelli" di Parabita
 evidenziando che gli stessi dovranno avere priorità nell'assegnazione delle dotazioni organiche relative al Piano dell'offerta formativa 2012/2013 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- di autorizzare, a parziale rettifica della precedente D.G.R. n.221 del 7 febbraio 2012, l'istituzione del liceo coreutico presso l'IISS "E. Ferdinando" di Mesagne, subordinatamente alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti indispensabili per il corretto funzionamento e della disponibilità di risorse umane e finanziarie da parte dell'Ufficio Scolastico regionale;
- di inviare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il Piano al Direttore Generale dell'Uf-

ficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 390

Comune di MOTTOLA (TA). Piano di Lottizzazione del comparto "C3.1" del PRG. Delibera di CC n° 14 del 20/04/2010. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Castellaneta Tommaso +altri.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che: "*i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.Lvo n. 490/1999 (n.d.r.: oggi parte III del D.Lvo n 42/12004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il*

parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica".

- Il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio procede all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.
- Il predetto parere di merito viene espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:
 - agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
 - al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
 - alla legittimità delle procedure;
 - all'idoneità paesaggistico-ambientale.
- Con nota protocollo n° 2839 del 23.02.2007, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n° 2279 del 19.03.2007, il Comune di MOTTOLA (TA) ha trasmesso la deliberazione consiliare n° 7 del 05.02.2007 con l'indicazione delle perimetrazioni dei "Territori Costruiti", di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P e dei "Primi adempimenti comunali" finalizzati all'attuazione del PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

- Con nota protocollo n° 7676 del 24/05/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n°4627 del 31/05/2011, il Comune di MOTTOLA (TA) ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione della zona di espansione C3.1 di cui all'oggetto.
- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav 1 - Inquadramento - Stralci PRG, Ortofoto, catastale, rilievo aer. - 1:1000;
 - Tav 2 - Inquadramento progetto su stralci catastale, rilievo aer. - 1:1000;
 - Tav 3 - Documentazione Fotografica;
 - Tav 4 - Planimetria Generale - 1:1000;
 - Tav 4a - Planimetria del Comparto A - Tabelle assegnazioni lotti - 1:500;
 - Tav 4b - Planimetria del Comparto B - Tabelle assegnazioni lotti - 1:500;
 - Tav 4c - Planimetria del Comparto C - Tabelle assegnazioni lotti - 1:500;
 - Tav 4d - Planimetria del Comparto D - Tabelle assegnazioni lotti - 1:500;
 - Tav 5 - Planovolumetrico - 1:1000;
 - Tav 6- Computo delle superfici - 1:1000;
 - Tav 7 - Zonizzazione - 1:1000;
 - Tav 8 - Verifiche - 1:1000;
 - Tav 9 - Aree esterne da acquisire - 1:500;
 - Tav 10 - Definizioni dei lotti - 1:500;
 - Tav 11 - Viabilità di progetto - profili stradali - 1:1000 -1:2000;
 - Tav 11bis - Viabilità quotata - sezioni stradali - 1:1000;
 - Tav 11ter - Skyline lungo la viabilità - 1:500;
 - Tav 12 - Rete idrico fognante generale - rete gas generale - 1:1000;
 - Tav 13 - Rete pubblica illuminazione - telefonica - 1:1000;
 - Tav 14 - Tipologie Edilizie - 1:200;
 - Tav 14 bis - Tipologie Edilizie - 1:200;
 - Relazione Generale;
 - Norme Tecniche di attuazione;
 - Schema di convenzione;
 - Relazione geologica;
 - Percentuale degli Utili e degli Oneri,
 - Piano Finanziario;
 - Percentuale degli utili e degli oneri;
 - Documenti: Titoli di proprietà e catastali;
 - Verifica di assoggettabilità a Vas - relazione,
 - Relazione PUTT/P - comparti A e B;
- L'istruttoria preliminare espletata dagli Uffici competenti ha rilevato nell'area oggetto d'intervento la presenza di una componente botanico-vegetazionale ovvero di una potenziale area boscata (aree a "macchia mediterranea" da intendersi come vegetazione arborea/arbustivo nei suoi diversi stadi di sviluppo), la quale pur non cartografata negli Atlanti del PUTT/P e nei Primi

Adempimenti al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P) risulta essere stata cartografata dalla Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (DGR 01/2010).

- A fini istruttori l'Ufficio ha ritenuto necessario procedere ad un sopralluogo finalizzato a valutare lo stato dei luoghi dell'area interessata dal Piano di Lottizzazione del comparto C.3.1 al fine di accertare la presenza della suddetta area boscata così come cartografata dalla Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (DGR 01/2010). Il sopralluogo, previa comunicazione prot. n. 8736 del 20.10.11 del Servizio Assetto del Territorio, ha avuto luogo il 08.11.11.
- Con nota del 20.11.2011 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n°10019 del 30/11/2011, la ditta interessata ha trasmesso, ad integrazioni della documentazione trasmessa, la "Relazione Agronomica e Tecnica Urbanistica dei suoli del comparto C 3.1-A" a firma del dott. Agr. Paolo Convertini.
- Con nota n. 10831 del 21.12.2011 del Servizio Assetto del Territorio, l'Ufficio competente ha comunicato gli esiti del sopralluogo al Sig. Sindaco e al Dirigente dell'UTC del Comune di Mottola. Con la stessa nota l'Ufficio competente Regionale ha chiesto al Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per la Puglia di comunicare, se le aree interessate dal piano di lottizzazione risultassero essere state percorse da incendi, successivamente al 2008, atteso che a tale data dalla consultazione del webgis istituzionale del Servizio Protezione Civile - Regione Puglia <http://88.53.255.166:8080/protezione.civile.puglia/> le suddette aree non risultano interessate da incendi. Ciò con particolare riferimento alle aree individuate in catasto al Fg. n° 109 part. 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 285, 286, 321, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 465, 473, 474, 475, 477, 478, 555, 556, 578, 579, 580, 581, 588, 589, 628, 629, 630; Fg. n° 110 part. 606, 795.
- Con nota n. 1094 del 17.01.2012 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n° 944 del 24/01/2012, il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per la Puglia ha trasmesso l'elenco delle particelle interessate da

incendi nell'area oggettivata successivamente al 2008, nel dettaglio le aree individuate in catasto al Fg. n° 109 interessate da incendi sono le part. 142, 479 e al Fg. n° 110 le part. 431, 228. Nessuna di esse interessa le aree del Piano di Lottizzazione di cui in oggetto.

- Con nota del 11.01.2012 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n°943 del 24/01/2012, la ditta interessata, sollecitando l'emissione del parere paesaggistico, a maggior chiarimento sullo stato dei luoghi ha trasmesso copia di foto area dell'area, ad integrazione della "Relazione Agronomica e Tecnica Urbanistica dei suoli del comparto C 3.1-A" a firma del dott. Agr. Paolo Convertini.

(Descrizione intervento proposto)

Evidenziato che:

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica mediante un Piano di Lottizzazione per insediamenti residenziali del comparto C 3.1 come individuato dal vigente PRG del Comune di Mottola. Esso è suddiviso in quattro comparti denominati C.3.1.a, C. 3.1.b, C.3.1.c, C. 3.1.d. L'intervento prevede la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale pubblica e privata. Il progetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 109, part. 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 285, 286, 321, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 465, 473, 474, 475, 477, 478, 555, 556, 578, 579, 580, 581, 588, 589, 628, 629, 630, Fg. n° 110 part. 606, 795.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie territoriale mq 93.857
- Indice di f.f mc/mq 1,5
- Hmax m 11,00

Comparto C.3.1a

- Superficie territoriale mq 25.596
- Indice di f.f mc/mq 1,5
- Volumetria realizzabile mc 38.394
- Abitanti insediabili n 384
- Superficie Standard mq 6.920

Comparto C.3.1b

• Superficie territoriale	mq 22.153
• Indice di f.f	mc/mq 1,5
• Volumetria realizzabile	mc 33.230
• Abitanti insediabili	n 332
• Superficie Standard	mq 6.000

Comparto C.3.1c

• Superficie territoriale	mq 18.857
• Indice di f.f	mc/mq 1,5
• Volumetria realizzabile	mc 28.285
• Abitanti insediabili	n 282
• Superficie Standard	mq 5.080

Comparto C.3.1d

• Superficie territoriale	mq 27.251
• Indice di f.f	mc/mq 1,5
• Volumetria realizzabile	mc 40.876
• Abitanti insediabili	n 409
• Superficie Standard	mq 7.350

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo C ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P,

l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza e area annessa di una componente del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, ed in particolare da un ATD versanti e crinali sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P. In particolare da accertamenti di ufficio, con riferimento alla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), la presenza della suddetta componente appare confermata. Tuttavia dalla consultazione della tavola "2.1 - Componenti Geo-Morfo-Idrogeologico - Serie n. 3-4 bis -6-10", dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P la predetta componente, non risulta interessare direttamente l'area d'intervento, in quanto il simbolo cartografico appare traslato in direzione nord.

- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento dalla consultazione degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P e dalla tavola "3.1-Componenti Botanico-Vegetazionale - Serie n. 4-9", dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P" non risulta interessata da particolari componenti del sistema botanico-vegetazionale. Tuttavia come già rilevato nel punto "Documentazione agli atti" del presente parere, l'area d'intervento risulta interessata da una area boscata (aree a "macchia mediterranea" da intendersi come vegetazione arborea/arbustivo nei suoi diversi stadi di sviluppo) così come cartografata dalla Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (DGR 01/2010). A seguito di un sopralluogo in data 08.11.2011, volto tra l'altro ad accertare la presenza della suddetta compagine boschiva, l'Ufficio Regionale con nota. prot. n. 8736 del 20.10.11 ha rilevato che: "a seguito di rilievi effettuati durante il sopralluogo e dall'analisi delle foto aeree disponibili le seguenti particelle catastali Fg 109 part. n. 148, 149, 150, 153, 452, 453, 456, 457, 458, 473, 474, 475 risultano attualmente interessate dalla presenza di vegetazione naturale tipica della macchia mediterranea in diverso stadio di sviluppo. Tale vegetazione appare particolarmente consistente lungo le pareti a secco di divisione dei campi, assumendo uno stato più rado che tende alla gariga nelle aree cen-

trali. Nelle particelle n. 154 e 155 prevale lo stato di gariga con rade formazioni cespugliose solo lungo le pareti a secco. In tutte le particelle sono rinvenibili testimonianze delle vecchie colture del mandorlo e dell'ulivo, sotto forma di piante in cattivo stato vegetativo. Per ciò che attiene alla individuazione delle aree coperte da macchia mediterranea si fa riferimento al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il quale da una definizione di bosco in cui fa rientrare sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo. Significativa è la presenza di una trama di pareti a secco associate a siepi e alberature, per le divisioni dei campi e le delimitazione delle sedi stradali, componenti ascrivibili alla categoria, "Beni diffusi nel paesaggio agrario", di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P."

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** così come rappresentato negli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalla tavola "4.1 - Componenti Storico- Culturali - Serie n. 5-7", dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P, l'area d'intervento risulta interessata dall'area di pertinenza di una componente storico-culturale ed in particolare da un ATD "usi civici" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.17 delle NTA del PUTT. Nel merito, negli elaborati trasmessi dal Comune "Relazione PUTT/P" viene specificato a pag 13 che "a seguito di specifica indagine, i suoli interessati dal piano di lottizzazione, per quanto riguarda la presenza dell'ambito territoriale distinto "Usi Civici", risultano tutti legittimati".

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del D.Lgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà

a collocarsi, risulta posizionato a nella periferia Nord-Ovest del Comune di Mottola in una zona distinta dalla presenza di coltivi e orti periurbani.

Il valore paesaggistico del contesto è correlato alle peculiarità visivo-percettive del sito ove è previsto l'intervento, rilevando una stretta connotazione della struttura visiva-morfologica del territorio con le componenti fisico-ambientali che definiscono la forma visibile del paesaggio e l'immagine paesaggistica del territorio, percepibile per chi giunge dalla SS 100. Nel dettaglio la particolare posizione orografica del sito con i versanti rivolti verso la pianura e le formazioni a macchie associate a componenti del paesaggio agrario, presenta condizioni e aspetti visuali particolari tipici del contesto e del paesaggio delle "murge tarantine". Similmente la visione dal sito, in cui è previsto l'intervento, verso il paesaggio aperto circostante, offre, attraverso la sua privilegiata posizione cacuminale, particolari visuali panoramiche e scorci sul paesaggio della zona murgiana con le formazioni naturali e cromatiche associate.

L'area d'intervento ricade in una zona ai margini del contesto urbano contemporaneo del comune di Mottola, ed è connotata da un sistema di orti abbandonati, protetti da muretti a secco associati a formazioni botanico-vegetazionali. Il valore paesaggistico di questi sistema di orti periurbani è connesso non solo al valore identitario e testimoniale di un più articolato e complesso sistema di orti, ma anche al valore ambientale che essi rappresentano poiché elementi della rete ecologica.

Dalla documentazione trasmessa il progetto di cui trattasi prevede in particolare la realizzazione di corpi di fabbrica destinati ad edilizia residenziale pubblica e privata, caratterizzati da tipologie residenziali plurifamiliari di tipo a schiera con due o tre piani fuori terra, h max 11,00, e piano interrato così come rappresentato nella "Tavv. n. 14 e 14 bis - Tipologie edilizie" e nella "Tav 5 - Planovolumetrico - 1:1000";

La soluzione planovolumetrica in progetto si articola stante le previsioni del PRG vigente attorno a due assi stradali in direzione Est-Ovest, Nord-Sud, e da un 'asse' viario circolare passante per i quattro comparti.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta

di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.**

Prescrizioni:

- Nelle fasi di progettazione si provveda a:
 - definire, per l'impianto planimetrico dei quattro comparti una soluzione progettuale coerente con la trama e l'orditura dei segni agrari tradizionali e dei segni naturali presenti nell'area intervento, in quanto riconosciuti come strutturanti il contesto. Pertanto in riferimento alla strada interna di collegamento e di attraversamento dei quattro comparti è necessario sostituire il previsto impianto anulare con un disegno che asseconi la giacitura dei suddetti segni strutturanti il territorio, ovvero la trama del sistema dei muretti a secco e della viabilità rurale presenti nell'area d'intervento. Similmente la sistemazione dei tracciati viari (viabilità di piano, percorsi pedonali, ecc.) deve seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno per evitare di modificare con livellamenti o profili sagomati l'assetto orografico, nonché quello idrogeologico e geomorfologico d'insieme;
 - ridefinire una soluzione planimetrica dei corpi di fabbrica per salvaguardare il tratto di viabilità rurale preesistente, non alterandone il sedime e le relative pareti a secco con le compagini arbustive ivi presenti. Nel dettaglio si provveda, al fine di garantire una continuità ecologica e di fruizione delle aree a verde del comparto B, ad attestarle lungo il suddetto percorso. Similmente il tratto di viabilità rurale, è da intendersi quale parte integrante di un più articolato sistema di rete ecologica urbana che occorre progettare anche per i comparti A, C e D prevedendo elementi di connessione quali filari di alberi, siepi, recinzioni, percorsi pedonali, reti della mobilità lenta, ecc.;
 - riconfigurare la soluzione progettuale per il comparto B, in riferimento all'area direttamente interessata dall'ATE C e caratterizzata dai segni delle tecniche di conduzione agricola e beni diffusi nel paesaggio agrario al fine di salvaguardare il sistema doppio di murature a

secco poste a cavallo delle particelle, 139-148, 139-149, 139-150, nonché le pareti a secco che caratterizzano la partizione di detta area e le formazioni di macchia mediterranea ivi presenti. A tale scopo si prescrive, prima dell'approvazione del piano, un rilievo puntuale delle murature, e delle formazioni di macchia mediterranea per le seguenti particelle catastali n. 45, 46, 149, 148, 150, 153, 451, 457, 456, 458, 464, 474, 475 Fg. 109. Ciò valutando l'ipotesi di delocalizzare i lotti 7c, 7d, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, così come indicati nella "Tav 5 - Planovolumetrico", di detta area, e destinando la stessa a servizi- verde pubblico, funzione maggiormente compatibile con i valori paesaggistici dei luoghi;

- stralciare dalla soluzione progettuale il tratto di strada a Nord sul confine dei comparti A e D, compreso tra le particelle 451 e 150, Fg. 109 così come indicato nella "Tav 2 - Inquadramento progetto su stralci catastale, rilievo aer";
- definire interventi e soluzioni progettuali di mitigazione paesaggistica sui bordi nord-est del comparto D e sud-ovest del comparto B in adiacenza ai versanti. Particolare attenzione deve essere posta al progetto di margine urbano curandone le esposizioni visuali dai siti di maggiore fruizione visiva. Pertanto in riferimento alla prevista viabilità di piano compresa tra le particelle catastali n. 531 e 585 Fg. 109, (comparto D) e particelle catastali n. 189 e 477 Fg. 109 (comparto D), sostituire i parcheggi con fasce verdi di mitigazione continue, di sezione variabile, e comunque non inferiore ai 2,00 metri. Le suddette fasce, al fine di garantire la continuità ecologica e paesaggistica con la compagine botanico-vegetazionale dei versanti, devono essere costituite da sistemi di macchia mediterranea con struttura di impianto, quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico con formazioni cespugliose autoctone, tipiche dei muretti a secco rinvenibili nell'area d'intervento. In riferimento ai corpi di fabbrica delle cortine edilizie a confine nord-est del comparto D, e sud-ovest del comparto B, questi devono essere realizzati prevedendo tipologie edilizie aventi massimo due piani fuori terra, al fine di definire fronti urbani omogenei che non alterino

significativamente lo skyline nelle visuali. Nel dettaglio i corpi di fabbrica, individuati con i numeri 11h, 12, 14, 15 (comparto D) e 10a 10b (comparto B) nella tavola "Tav 5 - Planovolumetrico", devono essere realizzati con due livelli fuori terra;

- sistemare le aree esterne di pertinenze dei singoli lotti lasciando inalterati la vegetazione arbustiva vegetante su terre salde (mai arate) e i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante, e limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti);
- sistemare le aree esterne (area pedonali e aree a parcheggio) con materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti, al fine di garantire un livello di permeabilità del suolo e consentire lo smaltimento in ambito locale delle acque meteoriche;
- dotare l'area d'intervento di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali per impedire che si verifichino fenomeni incontrollati di accumulo, di ristagno e di erosione del suolo;
- sistemare le aree destinate a verde pubblico e pertinenziale con specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature presenti nell'area oggetto di intervento. Eventuali espianati dovranno essere seguiti da successivo reimpianto in aree adiacenti all'interno della stessa area di lottizzazione;
- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) con murature di altezza tra 80/100 cm in pietra locale, secondo le tecniche tradizionali. La struttura muraria può essere sormontata da elementi di protezione, utilizzando per tutti i lotti e i fronti stradali pubblici e privati, sempre la stessa partitura e lo stesso disegno geometrico senza decori. Va evitato altresì l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto. Tutte le recinzioni devono essere mitigate da adiacenti siepi di essenze autoctone

sempreverdi e compatte, al fine di consentire lo sviluppo e la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale;

- utilizzare stessi colori di facciata, materiali e relativi rivestimenti per tutti i corpi di fabbrica ricadenti all'interno dei quattro comparti privilegiando contestualmente l'uso di materiali forme e tecnologie locali. I prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto devono essere intonacati e tinteggiati con coloriture tenui e/o bianche;

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 è necessario prevedere:
 - per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso metodi di depurazione naturale quali il lagunaggio e fitodepurazione finalizzandole anche al sostentamento degli spazi verdi da realizzare opportunamente con specie arboree ed arbustive meno idroesigenti;
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc. Nello specifico è da escludersi l'utilizzo sui prospetti, o su parte di essi, di facciate continue riflettenti o facciate ventilate in metallo in quanto contribuiscono a rimettere verso gli altri edifici una notevole quantità di radiazione solare e ad innalzare le temperature superficiali all'esterno;

- l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
 - In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbanamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
 - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo

restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di MOTTOLA (TA), relativamente al Piano di Lottizzazione del comparto "C 3.1" dello strumento urbanistico generale di MOTTOLA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati al punto "Indirizzi e prescrizioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI DEMANDARE al Comune di MOTTOLA, prima dell'approvazione, la trasmissione del progetto modificato al Servizio Assetto al Territorio, e la verifica dell'ottemperanza dello stesso alle prescrizioni prima riportate;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla ditta interessata Castellaneta Tommaso e altri.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di MOTTOLA (TA)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 391

Comune di Adelfia (BA) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione

dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/p da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Con nota prot. 15936 del 06/10/2011, il Comune di Adelfia ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della LR 27/07/2001 n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito complessivamente costituita:

A) Documentazione amministrativa:

- Deliberazione di C.C. n. 29 del 25.07.2005 di adozione del Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.);
- Verbale di Conferenza di Copianificazione del 24.02.2009;
- Deliberazione di C.C. n. 28 del 28.05.2009 di adozione del Piano Urbanistico Generale;
- Deliberazione di C.C. n. 43 del 17.11.2009 di adozione, a seguito di controdeduzioni, del Piano Urbanistico Generale;
- copia di avviso di deposito del 22.06.2009;
- copia di avviso di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale;
- copia del parere di conformità del Piano Urbanistico Generale emesso dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia;
- copia del parere ex art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380;

B) Documentazione tecnica:

Elaborati del PUG

1. Tav. a. Relazione generale, con allegati: regesto fotografico dei centri storici; riferimenti normativi; studio idrogeologico del territorio comunale; integrazione allo studio idrogeologico: impluvio Canneto; studio geologico e sismico del territorio comunale.
Tav. b. Sistema delle conoscenze
Tav. b.1. Sistema di area vasta
2. Tav. b.1.1. - Sistema territoriale di area vasta (scala 1:50.000)
3. Tav. b.1.2. - Sistema territoriale sovralocale (scala 1:25.000)

4. Tav. b.1.3. - Carta dei vincoli ambientali (scala 1:25.000)
Tav. b.1.4. Carta dei vincoli paesaggistici
5. Tav. b.1.4.1. - PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeologico (scala 1:25.000)
6. Tav. b.1.4.2. - PUTT/P: sistema botanico vegetazionale (scala 1:25.000)
7. Tav. b.1.4.3. - PUTT/P: sistema storico architettonico (scala 1:25.000)
8. Tav. b.1.4.4. - PUTT/P: sistema ambiti territoriali estesi (scala 1:25.000)
9. Tav. b.1.5. - Carta dei vincoli idrogeologici (scala 1:25.000)
10. Tav. b.1.6. - Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovracomunale (scala 1:25.000)
11. Tav. b.1.7. - Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti (scala 1:25.000)
12. Tav. b.1.8. - Carta dell'uso del suolo (scala 1:50.000) Tav. b.2. Sistema territoriale locale
13. Tav. b.2.1. - Sistema insediativo: cartografia comunale (scala 1:10.000)
14. Tav. b.2.2.a - Sistema insediativo: cartografia comunale (scala 1:5.000)
15. Tav. b.2.2.b - Sistema insediativo: cartografia comunale (scala 1:5.000)
16. Tav. b.2.3. - Sistema insediativo: ortofoto (scala 1:10.000)
17. Tav. b.2.4. - Sistema insediativo: ortofoto (scala 1:5.000)
18. Tav. b.2.5. - Sistema ambientale: aspetti geologici e geomorfologici del territorio comunale (scala 1:10.000)
19. Tav. b.2.6. - Sistema ambientale: vulnerabilità e rischio idraulico (scala 1:10.000)
20. Tav. b.2.7. - Sistema ambientale: vulnerabilità e rischio sismico (scala 1:10.000)
21. Tav. b.2.8. - Carta delle risorse paesaggistiche (scala 1:10.000)
22. Tav. b.2.9.a - Carta delle risorse rurali (scala 1:5.000)
23. Tav. b.2.9.b - Carta delle risorse rurali (scala 1:5.000)
24. Tav. b.2.10. - Carta delle risorse insediative (scala 1:10.000)
25. Tav. b.2.11. - Carta delle risorse infrastrutturali (scala 1:10.000)
Tav. b.3. Bilancio della pianificazione in vigore
26. Tav. b.3.1.a - Stato giuridico (scala 1:5.000)
27. Tav. b.3.1.b - Stato giuridico (scala 1:5.000)
28. Tav. b.3.2. - Stato di attuazione del P.R.G. (scala 1:5.000)
29. Tav. b.3.3. - PUTT/P: Territori costruiti (scala 1:5.000) Tav. c. Quadri interpretativi
30. Tav. c.1. - Carta delle dominanti territoriali (scala 1:10.000)
31. Tav. c.2. - Lettura dei contesti territoriali (scala 1:10.000) Tav. d. Previsioni strutturali (PUG/S)
32. Tav. d.1.a - Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (scala 1:5.000)
33. Tav. d.1.b - Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali (scala 1:5.000)
34. Tav. d.2.a - Carta dell'armatura infrastrutturale (scala 1:5.000)
35. Tav. d.2.b - Carta dell'armatura infrastrutturale (scala 1:5.000)
36. Tav. d.3. - Carta dei contesti urbani (scala 1:5.000)
37. Tav. d.4.a - Carta dei contesti rurali (scala 1:5.000)
38. Tav. d.4.b - Carta dei contesti rurali (scala 1:5.000)
Tav. e. Previsioni programmatiche (PUG/P)
39. Tav. e.1. - Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto (scala 1:5.000)
40. Tav. e.2.a - Sistema insediativi: cartografia comunale (scala 1:2.000)
41. Tav. e.2.b - Sistema insediativi: cartografia comunale (scala 1:2.000)
42. Tav. e.3.a - Carta dei contesti urbani esistenti (scala 1:2.000)
43. Tav. e.3.b - Carta dei contesti urbani esistenti (scala 1:2.000)
44. Tav. e.4.a - Carta dei contesti urbani di nuovo impianto (scala 1:2.000)
45. Tav. e.4.b - Carta dei contesti urbani di nuovo impianto (scala 1:2.000)
46. Tav. f. Norme tecniche di attuazione
47. Tav. g. Regolamento edilizio

Aspetti amministrativi generali

Per quanto riguarda i vincoli presenti sul territorio, non risulta espresso il parere del Servizio Regionale Ecologia-Ufficio VIA-VAS in esito al procedimento VAS di cui al D.Lgs. 152/06.

Detto parere è stato richiesto dal Servizio Urbanistica, in fase istruttoria, con nota prot. n. 14248 del 12.12.2011 al Comune di Adelfia e successiva nota prot. n. 1141 del 03.02.2012.

Allo stato, il procedimento in questione non risulta definito dal Comune di Adelfia, così come peraltro si rileva dalla nota del Servizio Ecologia - Ufficio VAS, prot. n. 1383 del 16.02.2012. Risulta espresso il parere favorevole con precisazioni da parte dell'Autorità di Bacino per la Puglia con nota prot. n. 5831 del 13.05.2010.

Per quanto riguarda la documentazione tecnico-amministrativa inviata si evidenzia che la stessa più volte contiene richiami per i quali non si è potuto riscontrare la relativa effettiva corrispondenza (ad es.: per talune definizioni delle osservazioni non si riscontrano le corrispondenti modifiche delle N.T.A., ecc.....).

Per quanto riguarda gli elaborati trasmessi, si evidenzia che non risultano trasmessi gli elaborati di piano in formato digitale, secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la DGR 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l'introduzione delle "Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)" come obbligatoriamente previsto dal DRAG Indirizzi e criteri per la redazione dei PUG.

Premesso quanto innanzi in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l'art. 11 ("Formazione del PUG") della LR n.20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue: "Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000. La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Ciò stante, con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato inoltre approvato il "Documento

Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4/co.3b ed all'art.5/co.10bis della L.r. n.20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" si deve pertanto fare riferimento nella fattispecie puntuale del PUG del Comune di Adelfia, in quanto adottato successivamente, giusta delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/05/2009.

Resta, inoltre, evidente che l'esame di compatibilità richiede necessariamente anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato nel medesimo PUG per gli stessi settori.

Premesso e precisato quanto sopra in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione e previsioni progettuali del PUG, sulla scorta dei contenuti descrittivi e dei dati e tabelle riportati nella Relazione e nelle rappresentazioni contenute nelle Tavole, si rappresenta quanto di seguito esposto in termini sintetici, in uno ai rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento agli aspetti urbanistici e paesaggistici rispettivamente.

A) ASPETTI URBANISTICI

OBIETTIVI E SCELTE FONDAMENTALI DEL PUG

Gli obiettivi del PUG, come indicati in particolare nelle N.T.A., tendono alla:

- a) definizione dell'assetto strutturale del territorio comunale, finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione della sua identità ambientale, storica e culturale;
- b) definizione delle previsioni programmatiche finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale;
- c) operativa applicazione del principio della perequazione.

SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Per il quadro delle conoscenze sono stati esaminati in via preliminare il sistema territoriale comunale ed il sistema territoriale intercomunale, con riferimento anche al Comune di Rutigliano e

non considerando il territorio della città di Bari, tenuto conto della sua profonda differenza strutturale.

All'interno di detto quadro di riferimento sono state esaminate le risorse paesaggistiche, rurali, sociali, insediative, produttive ed infrastrutturali comunali.

Le risorse paesaggistiche sono state indagate in funzione delle presenze sul territorio comunale dei seguenti beni e/o componenti già censiti:

- archeologia ed architettura: aree e vincoli archeologici, vincoli architettonici;
- idrografia superficiale: lame ed impluvi;
- grotte: non è stata rilevata alcuna presenza;
- ambienti di rilevanza naturalistica: non risultano presenti aree tutelate da vincoli nazionali (D.lgs. n. 42/2004, D.P.R. 24.07.1977) o da direttive comunitarie (ZPS -Zone a protezione speciale, SIC-Siti di interesse comunitario).

Per le risorse rurali sono stati indagati i caratteri fisici e funzionali del territorio agricolo, l'uso del suolo agricolo, la struttura fondiaria e le tendenze in atto, le strutture e infrastrutture agricole, i caratteri insediativi e infrastrutturali, le situazioni di criticità.

Per le risorse sociali sono stati analizzati i dati della popolazione residente nel Comune desunti dagli ultimi censimenti Istat e comparati con quelli della Provincia di Bari e/o regionali e/o nazionali.

Per le risorse insediative sono stati indagati i dati statistici del patrimonio edilizio residenziale anche in rapporto alla popolazione.

Per le risorse produttive sono stati indagati i dati statistici delle imprese e degli occupati del Comune di Adelfia riferiti in particolare al decennio 1991-2001 e confrontati con quelli della Provincia di Bari.

In merito alle risorse infrastrutturali comunali sono state elencate, secondo i dati dell'UTC riferiti al 2004 con contestuale lettura dell'aerofotogrammetrico comunale, le aree esistenti destinate rispettivamente a spazi pubblici di cui all'art.3 del D.I. 1444/1968 e alle attrezzature di interesse generale "Zone F" di cui all'art. 4 del predetto D.I. 1444/1968, riportandone per ciascuna delle stesse l'estensione in mq.

Sono state altresì analizzati l'uso del suolo e le attrezzature di interesse infrastrutturale con particolare riferimento a: impianti di accumulo, di trasfor-

mazione, di diffusione, terminali (acqua, energia elettrica e gas, rifiuti liquidi e solidi urbani); mobilità persone e merci; cimiteri.

Il tutto finalizzato alla identificazione dei caratteri dominanti del territorio e delle tendenze evolutive in atto ed alla individuazione di invarianti strutturali e contesti territoriali.

Rilievi in sede istruttoria regionale

In relazione alla parte analitica del PUG si rileva quanto segue:

- *nella ricognizione delle aree destinate a standard per la residenza, riferita all'anno 2004, sono riportate, in modo generico, talune aree destinate a US che risultano non ricomprese nella successiva elencazione elaborata in funzione della individuazione delle superfici di cui all'art. 3 del D.I. n. 1444/1968;*
- *in detta ultima elencazione risultano inserite tra le aree destinate ad attrezzature di interesse comune, alcune strutture che non rivestono tale caratteristica (ad es. stazione ferroviaria;*
- *dal confronto della elencazione delle attrezzature comuni esistenti al 2004 (ed al 2007) con quelle esistenti al 1989 (riportate nella relazione al punto 5 -"Bilancio urbanistico del vigente P.R.G.") si rilevano incongruenze tra i dati forniti e pertanto è necessaria una più puntuale verifica a livello comunale;*
- *infine, sono state rilevate incongruenze in merito alla strumentazione urbanistica vigente tra quanto riportato nella carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti (tav.b.1.7) e quanto riportato nella tav.b.3.1.a.;*

PUG STRUTTURALE

Le previsioni strutturali del PUG di Adelfia comprendono i seguenti elementi:

- invarianti strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali (tav. d.1.a ed alla tav. d.1.b) con individuazione ed assoggettamento a tutela di: ATE, Assetto Geomorfologico (lama, scarpata fluviale,ripa fluviale, scarpata/versante), Assetto botanico vegetazionale (area boscata, colture strutturanti il paesaggio), Assetto della stratificazione storica, Assetto idrogeologico;
- armatura infrastrutturale di interesse sovralocale (tav. d.2.a e tav. d.2.b), laddove vengono distinti: la rete della mobilità (viabilità, ferro-

- viaria e ferroviaria in galleria), la rete tecnologica (idrica, elettrica, distribuzione gas), attrezzature e nodi con indicazione degli edifici di culto, delle aree per Servizi esistenti e previsti (art. 3 D.I. n. 1444/1968), aree cimiteriali, ambiti perequati di tutela ambientale, PUE settoriali o tematici, impianti speciali, verde di decoro stradale;
- definizione della proiezione demografica (15 anni) e del fabbisogno di edilizia residenziale;
 - dimensionamento complessivo del PUG nel settore residenziale, produttivo;
 - sistema delle tutele che comprende la individuazione:
 - dei vincoli ambientali (tav. b.1.3.);
 - dei vincoli paesaggistici in riferimento al PUTT/P (da tav. b.1.4.1. a tav. b.1.4.4.);
 - dei vincoli idrogeologici (tav. b.1.5.) (questo ultimo in effetti pare essere più propriamente riferito al contesto di altro Comune)
 - sistema ambientale:
 - aspetti geologici e geomorfologici (tav. b.2.5.);
 - vulnerabilità e rischio idraulico (tav. b.2.6.);
 - vulnerabilità e rischio sismico (tav. b.2.7.);
 - perimetrazione “territori costruiti” art.1.03 delle NTA del PUTT/P (tav. b.3.3.);
 - per le aree sottoposte a regime perequativo si prevede il seguente meccanismo applicativo:
 - attribuzione di diritti edificatori ai suoli oggetto di trasformazione;
 - utilizzazione di tali diritti concentrati sulla superficie fondiaria;
 - cessione al Comune dei suoli eccedenti la superficie fondiaria e degli standard urbanistici; detto meccanismo applicativo comporta il trasferimento di diritti edificatori, nello specifico:
 - tra suoli compresi all'interno di un unico comparto urbanistico (origine e destinazione predeterminate, con conseguente indifferenza rispetto alla localizzazione del diritto edificatorio);
 - tra suoli appartenenti a progetti urbanistici concepiti in modo collegato (origine e destinazione predeterminate);
 - tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo di destinazione).

In particolare, le previsioni strutturali individuano i contesti urbani (tav. d.3.) ed i contesti rurali (tav. d.4.a e tav. d.4.b) così suddivisi:

Contesti urbani:

- contesto urbano da tutelare;
- contesto urbano consolidato, da mantenere e qualificare;
- contesti urbani in formazione da completare e consolidare;
- contesti urbani periferici e marginali da riqualificare;
- contesti destinati a insediamenti di nuovo impianto.

Contesti rurali:

- contesto rurale periurbano;
- contesto rurale multifunzionale;
- contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico;
- contesto rurale a prevalente funzione agricola.

Per ogni contesto (rurale ed urbano) il PUG/S, oltre a definirne le caratteristiche, indica obiettivi e politiche di intervento, indirizzi e direttive strutturali.

PUG PROGRAMMATICO

Le previsioni programmatiche del PUG di Adelfia comprendono i seguenti elementi:

- localizzazione, con indicazione delle modalità attuative, dei contesti urbani esistenti con particolare riferimento a quelli residenziali, produttivi, per servizi; contesti urbani di nuovo impianto, distinguendo quelli residenziali (riferiti a quelli di espansione rivenienti dal PRG vigente), quelli produttivi e quelli settoriali o tematici comprensivi degli ambiti perequativi di tutela ambientale; contesti di uso speciale (tav. e.1.);
- definizione planimetrica dei contesti urbani esistenti (tav. e.3.a e tav. e.3.b) e dei contesti urbani di nuovo impianto (tav. e.4.a e tav. e.4.b);
- sistema insediativo (tav. e.2.a e tav. e.2.b);
- disciplina delle trasformazioni, attraverso NTA e RE, delle aree non sottoposte a PUE e non disciplinate dalle disposizioni strutturali;
- definizione attraverso una specifica disciplina urbanistica di ciascuno dei PUE settoriali o tematici quali contesti urbani già individuati dal PRG vigente come aree destinate ad attrezzature di interesse generale, a verde pubblico urbano e di quartiere ex D.M. n. 1444/1968 o già oggetto di provvedimenti del Comune;

- definizione degli strumenti di gestione per le aree sottoposte a regime perequativo.

In particolare nei contesti urbani “produttivi” si prevede, oltre la conferma di quanto già previsto nel P.R.G. vigente, la previsione di una maglia di nuovo impianto con forma regolare per una estensione di circa 12 ettari posta a nord-est del territorio comunale in ampliamento di altro contesto produttivo che risulta essere l’unico completamente attuato (tav. e.1), rispetto alle previsioni del precedente P.R.G.

In ordine agli “AP.TA.” - Ambiti Perequati di Tutela Ambientale, localizzati nei Contesti Urbani Settoriali o Tematici e destinati a “parco rurale attrezzato”, si rileva che agli stessi viene attribuito un indice di edificabilità territoriale (pari a 0,03 mc/mq) trasferibile nei contesti CUE.2 - Contesto Urbano di Espansione, consentendo così la trasferibilità di una volumetria che andrà a sommarsi a quella propria del contesto urbano di riferimento fino ad un massimo del raddoppio (ovvero da $I_{ftc} = 0,717$ mc/mq a 1,434 mc/mq); il tutto sulla base della previsione di una contestuale cessione gratuita delle aree a favore del Comune.

La formazione e perimetrazione dei comparti è stabilita all’interno del PUG Programmatico.

Nei contesti urbani “Residenziali” di nuovo impianto l’intervento edilizio viene subordinato all’approvazione di un PUE esteso all’intero comparto, con applicazione del sistema della perequazione e definizione nelle NTA della dimensione e localizzazione della superficie di concentrazione volumetrica residenziale, dell’area da destinare a standard, nonché della superficie oggetto di cessione gratuita al Comune.

Rilievi in sede istruttoria regionale

Con riferimento alla localizzazione di due distinte aree (cfr. tav.b.3.2, nell’ambito dei contesti urbani produttivi, indicate nella legenda con la sigla CPV, nonché indicate come sottoposte a PIP vigente, fermo restando la carenza dei riferimenti amministrativo-giuridici, non si condivide la modalità attuativa mediante intervento diretto atteso che le stesse aree per buona parte risultano indicate come prive di opere di urbanizzazione e comunque in condizioni di non accessibilità; Altrettanto non condivisibile risulta la scelta operata

per gli “AP.TA”, sia perché nella predetta perimetrazione sono incluse anche aree di rispetto cimiteriale, che essendo interessate da vincolo conformativo non possono essere di per sé oggetto di capacità edificatoria, sia per la genericità delle previsioni che non indicano alcuna valutazione quantitativa circa le volumetrie ascrivibili a detti ambiti perequati.

In relazione ai contesti urbani “produttivi”, non si condivide la previsione prospettata atteso che la stessa appare sovradimensionata, tenuto conto della conferma di tutte le aree rivenienti dal PRG, come meglio si andrà ad evidenziare nel prosieguo della presente relazione.

DIMENSIONAMENTO

FABBISOGNO RESIDENZIALE

Il calcolo del fabbisogno abitativo riferito al 31.12.2021, effettuato nella parte strutturale del PUG (punto 6.5.2 della Relazione), è stato operato utilizzando un indice di affollamento pari a 0,658 e mediando i risultati ottenuti con i due metodi di calcolo previsti dalla Delibera di G.R. n. 6320/1989; nello specifico:

I° metodo, in funzione del fabbisogno di stanze	
- abitanti residenti al 2006	n. 17.072
- abitanti residenti al 2021	n. 19.301
- dotazione di stanze necessarie al 2021 (19.301/0,658)	n. 29.333
- stanze esistenti al 31.12.2004 (a meno di quelle non idonee: n. 531)	n. 22.934
- fabbisogno stanze di edilizia residenziale al 2021 (29.333-22.934)	n. 6.399
- fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione di edilizia residenziale	n. 235
- fabbisogno complessivo di stanze al 2021	n. 6.634

II° metodo, in funzione del fabbisogno di abitazioni

- famiglie residenti al 1991	n. 4.980
- famiglie residenti al 2001	n. 5.566
- proiezione al 2021 famiglie [19.301 ab./2,918 (ab./fam. 2001)]	n. 6.614
- abitazioni esistenti al 1991	n. 4.149
- abitazioni esistenti al 2001	n. 5.538
- abitazioni al 2004	n. 5.806

- rapporto abitazioni/famiglie nel 1991 (4.149/4.980)	n. 0,833
- rapporto abitazioni/famiglie nel 2001 (5.538/5.566)	n. 0,995
- rapporto abitazioni/famiglie al 2021 (pari a quello del 2001)	n. 0,995
- fabbisogno complessivo di abitazioni al 2021 (6.614/0,995)	n. 6.647
- fabbisogno di nuove abitazioni al 2021 (6.647 - 5.806)	n. 841
- abitazioni inidonee	n. 665
- fabbisogno complessivo nuove abitazioni (841 + 665)	n. 1.056
- fabbisogno complessivo di stanze al 2021 (1.056 x 4 st./abitaz.)	n. 4.224

La media tra i valori come risultanti dal ricorso ai due metodi di calcolo è pari a **5.828 vani** che costituisce il fabbisogno teorico di vani al 2021 del PUG di Adelfia sulla scorta delle ipotesi di lavoro prospettate nel Piano.

La parte programmatica del PUG (punto 8 della relazione) dimensiona il settore residenziale partendo dalle vigenti previsioni del P.R.G.: infatti al punto 6.5 si ribadisce che nel PUG di Adelfia non sono previste nuove zone di espansione le quali tuttavia risultano inattuata per una capacità volumetrica di 721.000 mc.

Nello specifico il PUG, come riportato in Relazione, sulla base della volumetria derivante dallo stato giuridico (796.061 mc.), dell'incremento dovuto all'applicazione della perequazione da destinare esclusivamente ad edilizia residenziale sociale (139.314 mc.), al 2021 prevede:

- incremento abitanti: pari a **n. 9.353** (7.960+1.393)
- incremento volume: pari a **935.375 mc.** (796.061+139.314)

In funzione di quanto sopra, la capacità insediativa complessivamente prevista dal PUG (punto 8.2 della relazione) è individuata in **26.425** abitanti, rivenienti dalla seguente somma: 17.072 (censiti nel 2006) + 7.960 (dal P.R.G.) + 1.393 (dal PUG).

Rilievi in sede istruttoria regionale

In primis si rileva che il dimensionamento prospettato di mc. 796.061, che già di per sé appare sproporzionato in relazione alle ipotesi di fabbi-

sogno (5.828 vani), è ancora di più amplificato dalla ulteriore volumetria di mc. 193.314 risultante dall'applicazione della perequazione e da destinare ad edilizia residenziale sociale.

In merito a quanto prospettato e con riferimento ai dati riportati in relazione, da una verifica d'ufficio, si rileva quanto segue:

- il numero di stanze previsto al 2021 (II° metodo) pari a n. 4.224 stanze è errato, atteso che alla voce fabbisogno complessivo nuove abitazioni (841+665) la somma è pari a 1.506 e non già a 1.056;
- il dato corretto relativo al fabbisogno al 2021, per quanto sopra, è pari a $1.506 \times 4 \text{ st/ab} = 6.024$;
- il valore medio (I° e II° metodo) è pari a $(6.634+6.024) / 2 = 6.329$ stanze, al quale corrisponde una volumetria di 632.900 mc., con una volumetria convenzionale di 100 mc/stanza.

In definitiva, in relazione a quanto innanzi, il dimensionamento prospettato pari a mc. 935.375 va ricondotto al valore di 632.900 mc..

FABBISOGNO PRODUTTIVO

Il PUG parte strutturale dimensiona il fabbisogno di superfici per le attività, partendo dalla percentuale della popolazione attiva in condizione professionale dal 1991 al 2001 (dati desunti dal censimento per l'agricoltura ai quali è stato aggiunto quello dell'industria estrattiva), stima l'entità dell'incremento della popolazione attiva in 1.660 unità che vengono distribuiti per le varie tipologie di attività.

Dall'aggregazione delle stesse tipologie in tre macroattività, escluso il settore agricolo, con un incremento di un 20%, stimato empiricamente in funzione della popolazione attiva presente nel Comune ma non residente, si prospetta quanto segue:

- 893 addetti nelle attività di carattere industriale
- 523 addetti nelle attività di carattere commerciale
- 562 addetti nelle attività di carattere direzionale

Utilizzando detti ultimi dati il PUG definisce:

- a) Il fabbisogno complessivo della superficie fondiaria; ovvero:
- settore industriale = 893 addetti:
57 addetti/ettaro = 5,09 Ha
 - settore commerciale = 523 addetti:
57 addetti/ettaro = 2,98 Ha

- settore direzionale = 562 addetti:
100 addetti/ettaro = 5,62 Ha
13,69 Ha

b) superficie territoriale minima necessaria per le attività emergenti, ottenuta incrementando la superficie fondiaria del 20% per le urbanizzazioni primarie e del 10% per le urbanizzazioni secondarie:

$13,69 \times 1,20 \times 1,10 = \mathbf{18,07 Ha}$

Per il dimensionamento del settore produttivo il PUG/P nella relazione rimanda all'art. 3.7.1.3 delle N.T.A. da cui si desume che il fabbisogno al 2021 è di circa 19 Ha.

Rilievi in sede istruttoria regionale

Al fine di pervenire alla condivisione della previsione di nuove aree è necessario che si dimostri lo stato di attuazione delle aree produttive esistenti, atteso che le vigenti previsioni, per quanto accertabile d'ufficio, risultano realizzate in un solo nucleo produttivo.

AREE AD USO PUBBLICO

Le previsioni strutturali del PUG (punto 4.6 della relazione) indicano quanto di seguito riportato:

- dotazione di standard esistenti al 2004 (art. 3 D.M. n. 1444/68) di:
 - a) 45.997 mq. per l'istruzione
 - b) 39.140 mq. per le attrezzature di interesse comune
 - c) 146.148 mq. per verde attrezzato e sport
 - d) 19.372 mq per parcheggi
 - e) La cui somma è pari a 255.195 mq.
- attrezzature di interesse generale (art. 4 D.M. n. 1444/68) esistenti di:
 - 0 mq. per istruzione superiore all'obbligo
 - 30.966 mq. per attrezzature sanitarie ed ospedaliere
 - 27.484 mq. per parchi pubblici urbani e territoriali

La cui somma è pari a 58.450 mq.

Le previsioni programmatiche (punto 8.2 e punto 8.3 della relazione) del PUG stabiliscono:

- dotazione di aree per US esistenti e previsti dal PUG al 2021 (art. 3 D.M. n. 1444/68):
 - a) aree per l'istruzione 4,6 Ha
 - b) aree per le attrezzature di interesse comune 5,6 Ha
 - c) aree per verde attrezzato e sport 17,4 Ha
 - d) aree per parcheggi 4,8 Ha

totale 32,4 Ha
- attrezzature pubbliche di interesse generale (ex art. 4, comma 5, D.M. n. 1444/68): al 2006 con popolazione pari a 17.072 unità il fabbisogno delle aree di che trattasi risulta:
 - aree per istruzione superiore all'obbligo = 2,5 Ha
 - aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere = 1,7 Ha
 - aree per parchi pubblici urbani e territoriali = 25,6 Ha

totale = 29,8 Ha

Il PUG ritenendo "superata" l'impostazione del D.M. n. 1444/1968, ovvero la segmentazione delle aree a servizi tra standard urbanistici e attrezzature di interesse generale), determina i fabbisogni "minimi" di aree, ovvero di aree da reperire, così come di seguito:

- aree per istruzione superiore all'obbligo (dotazione esistente 0 Ha) = 2,5 Ha
 - aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere (dotaz. esistente 0 Ha) = 0,8 Ha
 - aree per parchi pubblici urbani e territoriali (dotaz. esistente 0 Ha) = 25,6 Ha
- totale = 28,9 Ha

In definitiva le previsioni del PUG al 2021, che comportano l'insediamento di 26.425 abitanti, indicano un fabbisogno di US di circa 47,5 Ha, da cui scaturisce una dotazione pari a **24 mq/ab.**

Rilievi in sede istruttoria regionale

In via preliminare non si condivide la metodologia applicata atteso che l'analisi della dotazione di aree ex art. 3 ed art. 4 del D.M. n. 1444/1968 va condotta con riferimento a:

- popolazione residente al 2006 e relativi eventuali fabbisogni progressivi;

- popolazione di progetto al 2021;
- standard esistenti;
- standard di progetto.

Nel merito si evidenziano le seguenti situazioni di criticità rilevate:

- incongruenze tra i dati riportati nella elencazione delle dotazioni esistenti al 2004 (punto 4.6 della relazione) e quelle riportate nella tabella riepilogativa (punto 8.2 della relazione) per il dimensionamento delle urbanizzazioni secondarie;
- mancata distinzione nella predetta tabella riepilogativa delle attrezzature di progetto al fine di evidenziarne le superfici delle aree a standard di previsione del PUG;
- non condivisione della dell'accorpamento, peraltro non in modo completo, tra aree di interesse comune (art. 3 D.M. n. 1444/68) e quelle di interesse generale (art. 4, comma 5, D.M. n. 1444/68), atteso che la misura minima, inderogabile, di mq. 18 per abitante è riferita esclusivamente all'art. 3 del D.M. n. 1444/68; in proposito si rappresenta che le scelte operate mentre tendono da un lato di dotare il Comune di Adelfia di uno standard pari a 24 mq./ab., d'altro canto detta dotazione in effetti, sulla base di più puntuali verifiche, appare invece inferiore anche ai 18 mq. per abitante e necessitante di chiarimenti.

NORME TECNICHE

Nelle norme tecniche vengono dettagliatamente suddivisi gli articoli riconducibili alle previsioni strutturali e quelli riconducibili alle previsioni programmatiche.

Rilievi in sede istruttoria regionale

Non si condivide quanto operato nella distinzione delle N.T.A. tra parte strutturale e parte programmatica, atteso che le N.T.A./S. riguardano la mera indicazione di obiettivi mentre gli aspetti più propriamente normativi vengono rinviati alle N.T.A./P.

Suscita, altresì, perplessità l'assenza di indicazioni e/o disposizioni inerenti le "zone agricole" sia nelle N.T.A./S che nelle N.T.A./P.

Sempre in riferimento alle N.T.A./P si rappresentano perplessità circa l'ampio ricorso alla cd. "attuazione diretta" che investe ambiti territoriali

di considerevoli dimensioni necessitanti viceversa di strumentazione urbanistica di secondo livello (PUE).

REGOLAMENTO EDILIZIO

Circa il Regolamento Edilizio, si rappresenta che, giusta disposizioni di cui alla L.R. n. 3/09, lo stesso rientra nella competenza comunale.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

Verifica di compatibilità rispetto al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) Con nota prot. n. 2103 del 27.02.2012 l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Regionale del Territorio ha rappresentato (testualmente):

2. Verifica di compatibilità rispetto al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P)

2.1 Territori Costruiti definiti dal PUG

In merito alle aree escluse dalle tutele paesaggistiche (cd Territori Costruiti), il Comune di Adelfia, ha approvato la perimetrazione dei Territori Costruiti ai sensi dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 19.02.2004 trasmessa con nota prot. 402 del 14.03.2004 ed acquisita al protocollo regionale n. 3223 del 24.03.2004. Il PUG riporta nel Sistema delle conoscenze il perimetro dei territori costruiti con alcune puntualizzazioni cartografiche di maggior dettaglio.

Visto il carattere di regime transitorio della perimetrazione dei Territori Costruiti in attesa degli adeguamenti di cui all'art.5.06 delle NTA del PUTT/P, si ritiene che il riporto tra gli elaborati del PUG degli stessi Territori Costruiti sia da ritenersi sostanzialmente superato dall'adeguamento al PUTT/P operato in sede di redazione del PUG.

Pertanto, onde non ingenerare confusione nella fase di gestione del piano, si invita a non rappresentare i Territori Costruiti nelle tavole delle Previsioni strutturali (tavv. d.1a-b Carta delle invarianti strutturali paesistico ambientali)

2.2. Analisi degli ATD definiti dal PUG

- Per quanto attiene al sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si evidenzia quanto segue:

Emergenze (3.06)

Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche.

Il PUG di Adelfia non ha individuato alcun bene appartenente alla categoria "Emergenze" in analogia con le carte tematiche del PUTT/P.

Coste ed aree litoranee (3.07)

Il territorio comunale non presenta coste ed aree litoranee.

Corsi d'acqua (3.08)

Il PUTT/P individua nel territorio di Adelfia tra i beni appartenenti alla categoria "corsi d'acqua" due corpi idrici denominati "Lama Baronale" e la "Lama c/o Masseria Pollice", quest'ultima per il solo tratto a sud dell'abitato.

Il PUG Strutturale di Adelfia ha aggiornato tali individuazioni riportando negli elaborati grafici trasmessi (tavv d.1 a-b scala 1:5000) quattro corsi d'acqua, Baronale, Montrone-Valenzano (già presente nella cartografia del PUTT/P come "Lama c/o Masseria Pollice"), Cimitero Montrone, San Leo, quali "invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico" sottoposte alla tutela di cui all'art. 3.3.5 delle NTA del PUG.

I corsi d'acqua Montrone-Valenzano e Cimitero Montrone sono stati perimetrati dal PUG come "lame" solo nella parte Nord, mentre nella tratto a Sud sono riportati come elementi del "reticolo idrografico" non soggetti a norme di tutela paesaggistica ma sottoposti al regime di tutela di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI.

Negli elaborati grafici trasmessi sono riportate le aree di pertinenza e le relative aree annesse di dette lame ad eccezione del tratto in destra idraulica della lama Montrone-Valenzano a Nord del Centro urbano e del tratto in sinistra idraulica della Lama Cimitero Montrone in prossimità del nucleo abitato, senza che detta scelta sia opportunamente motivata.

Sono altresì riportati nella cartografia il reticolo idrografico e le ripe fluviali come concordate in sede di tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino senza prevedere per esse alcuna norma di tutela paesaggistica ma recependo integralmente le prescrizioni, le finalità e gli indirizzi del PAI.

Si ritiene necessario definire le aree annesse laddove mancanti ai fini della tutela dei valori paesaggistici presenti, e perimetrare come lame i tratti dei corsi d'acqua Montrone-Valenzano e Cimitero Montrone non considerati tali, con particolare riferimento al tratto della lama Montrone-Valenzano a Sud del centro abitato in prossimità della masseria Pollice, perimetrato come lama nella Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvata dalla GR con Delibera n.1 del 11.01.2010.

Si rappresenta ad ogni buon conto che stante l'inclusione per l'intero sviluppo in territorio di Adelfia dei quattro suddetti corsi d'acqua negli elenchi delle Acque Pubbliche di cui al RD 12/11/36 GU 51, la fascia di 150 m dalle sponde e/o piedi degli argini di detti corsi d'acqua è sottoposta a tutela ai sensi della lettera c dell'art. 142 del Dlgs 42/2004. Si rileva la necessità pertanto, di riportare graficamente tali perimetrazioni nella tavola delle Previsioni Strutturali d.1a-b "Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali".

Versanti e crinali (3.09)

Per quanto attiene al tematismo "versanti-crinale" il PUG definisce "versante" le aree delimitate a monte da un "ciglio di scarpata" (orlatura del pianoro soprastante) ed a valle da un "piede di scarpata" (orlatura del pianoro sottostante); definisce, altresì, "crinale o dorsale spartiacque" la linea spartiacque di bacini idrografici e "pianoro" l'area con una pendenza assoluta inferiore al 10%.

Il PUG ha riportato nella relativa cartografia allegata (Tavv. d1a, d1b scala 1:5.000) diversi "cigli di scarpata naturale" localizzati a sud del territorio comunale. Tali individuazioni confermano quelle degli atlanti cartografici del PUTT/P e della Carta Idrogeomorfologica della Puglia (approvata dall'ADB Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) ad eccezione di un ciglio di scarpata che il PUTT/P individua a nord dell'abitato e che il PUG non conferma.

Nelle tavole trasmesse il PUG fa coincidere l'"area di pertinenza" con il "versante". L'area

annessa, pur essendo disciplinata dalle NTA del PUG (art. 3.3.8) non è invece definita negli elaborati grafici.

Si rileva la necessità di includere nelle invariati strutturali del PUG il ciglio di scarpata a nord dell'abitato e di definire le aree annesse di versanti e cigli di scarpata.

Per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale-colturale come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:

Boschi e macchie (3.10)

Riguardo alla categoria "boschi e macchie" nelle carte tematiche del PUTT/P non è perimetrato alcun areale. Il PUG individua tre aree a bosco e/o macchia due a sud del territorio comunale (una in località Stangarone ai bordi della lama Baronale, una in località Monte Purgano), ed una a Nord dell'abitato in prossimità dell'area produttiva. Gli strati conoscitivi prodotti dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) censiscono in aggiunta a quelle individuate dal PUG un'altra area in località Stangarone ai bordi della lama Baronale.

Delle suddette aree a bosco non sono definite negli elaborati grafici trasmessi le aree annesse pur essendo disciplinate dalle NTA del PUG (art. 3.3.9).

Si ritiene necessario il riporto cartografico delle aree annesse al fine di una più diretta applicazione dei regimi di tutela previsti dalle NTA.

Si rileva, inoltre, la necessità di includere nelle Invarianti Strutturali del PUG l'area boscata in località Stangarone individuata negli strati conoscitivi prodotti dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Beni naturalistici (3.11)

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcun bene naturalistico.

Zone umide (3.12)

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna zona umida.

Aree protette (3.13)

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcun bene appartenente alla categoria aree protette.

Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14)

Per quanto attiene all'individuazione dei "beni diffusi nel paesaggio agrario", il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun "bene" rinviando l'individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Il PUG definisce "beni diffusi nel paesaggio agrario": le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali e le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

A riguardo di tali beni il PUG non censisce alcuna componente, ma per consentirne l'individuazione e la verifica di dettaglio rimanda ad una relazione paesaggistica obbligatoriamente redatta per tutti gli interventi che ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUG (ATE "B", "C", "D"). Ai fini della tutela dei "beni diffusi nel paesaggio agrario" il PUG individua un unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" (art. 3.3.11.4 delle NTA del PUG).

Si rileva la necessità di censire sull'intero territorio comunale, i beni diffusi nel paesaggio agrario così come definiti dal PUG al fine di applicare il regime di tutela previsto dall'art. 3.3.11.4 delle NTA, ivi compresi gli aulivi monumentali di cui alla LR 14/2007.

Il Comune ha individuato negli elaborati grafici trasmessi (Tavv. d1 a-b, scala 1:5.000) quale invariante strutturale dell'assetto botanico vegetazionale i vigneti e gli oliveti definiti come colture strutturanti il paesaggio sottoposte alla normativa di tutela di cui all'art. 3.3.10 delle NTA del PUG.

Nello specifico sono considerate dal PUG invarianti strutturali:

- gli uliveti come definiti dall'art. 2 della L. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- le vigne a ceppo o a schiera finalizzate alla produzione di vino.

Il piano individua negli elaborati grafici indistintamente le aree interessate da vigneti o uliveti; la valutazione della sussistenza di caratteristiche tali da definire dette aree come invarianti strutturali è rimessa alla relazione motivata di un tecnico "esperto".

Sarebbe opportuno, fermo restando quanto detto al punto precedente per gli ulivi monumentali, operare un censimento di dette tipologie colturali.

Per quanto attiene al sistema della stratificazione storica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

Zone archeologiche (3.15)

Per quanto attiene al tematismo "zone archeologiche" nella cartografie tematiche del PUTT/P, sono individuate due segnalazioni archeologiche (insediamenti preclassici Don Cataldo e contrada D'Annetta) confermate dal PUG, che le riporta in forma simbolica negli elaborati grafici trasmessi non perimetrandone né le aree di pertinenza né le relative aree annesse.

Il PUG inoltre individua un'area archeologica soggetta a vincolo diretto in Contrada Tesoro ma non ne individua l'area annessa.

Il territorio di Adelfia è infine interessato dalla presenza di un tratto del tratturo Cassano Murge-Canneto individuato negli atlanti tematici del PUTT/P. Il PUG individua lo stesso in forma lineare non definendo dunque la relativa area di pertinenza; esso ne perimetra, invece, l'area annessa come buffer geometrico di 100 m a partire dalla sudetta individuazione lineare.

Si rileva la necessità di definire e rappresentare graficamente le aree di pertinenza e le aree annesse ove non già perimetrare per i beni appartenenti alla categoria "zone archeologiche" ivi compreso il tratturo Cassano Murge-Canneto, al fine di applicare i diversi regimi di tutela previsti all'art. 3.3.11 delle NTA del PUG.

Beni architettonici extraurbani (3.16)

Per quanto riguarda la categoria "Beni architettonici extraurbani" il PUTT/P individua il vincolo architettonico Villa Don Cataldo istituito ai sensi

della L.1089/39 riconfermato dal PUG che lo segnala negli elaborati grafici in forma simbolica non perimetrandone né l'area di pertinenza né la relativa area annessa.

Si rileva la necessità di definire l'area di pertinenza e l'area annessa di detto bene al fine di applicare i diversi regimi di tutela previsti all'art. 3.3.11 delle NTA del PUG.

Il PUG individua inoltre nella carta delle Risorse paesaggistiche (Tav b.2.8 del Sistema delle conoscenze) alcune masserie che si propone di salvaguardare e valorizzare come specificato nelle NTA (art. 3.3.11.5).

Si ritiene che tali beni debbano costituire Invarianti Strutturali dell'Assetto della Stratificazione Storica; è pertanto necessario riportarne l'individuazione anche nelle tavv.dl a-b Carta delle Invarianti strutturali paesistico-ambientali del PUG Strutturale.

Si ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità di inserire tra le invarianti dell'Assetto della Stratificazione Storica anche alcuni beni individuati dalla Carta dei Beni Regionale come ad esempio la Cappella della pietà e/o della Madonnella.

Paesaggio agrario e usi civici (3.17)

Per quanto attiene all'individuazione del "paesaggio agrario e usi Civici" il PUG di Adelfia in analogia con le carte tematiche del PUTT/P non ha individuato alcun bene.

Punti panoramici (3.18)

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" Il PUG di Adelfia non ha individuato negli elaborati grafici alcun bene appartenente a tale categoria.

2.3 Analisi degli ATE definiti dal PUG

Riguardo alle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi di cui al Titolo II delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati grafici si rappresenta quanto segue:

Il PUG ha individuato sul territorio comunale i seguenti ATE:

- ATE "B", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore rilevante"
- ATE "C", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore distinguibile"

- ATE “D”, che, ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore relativo”
- ATE “E” che ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore normale”.

Gli ATE perimetrati coincidono con i Contesti Rurali articolati a seconda del valore paesaggistico.

Si rileva una generale estensione degli ATE “B”, “C”, e “D” rispetto a quelli individuati dal PUTT/P oltre ad un rafforzamento dei regimi di tutela nella nuova configurazione proposta dal PUG, in particolare per gli ATE “B” e “C” in corrispondenza delle lame e delle aree interessate da cigli di scarpata o da invarianti strutturali. L’ATE “D” si estende invece a gran parte del territorio agricolo interessato prevalentemente dalle matrici olivetate e dal vigneto, cui corrisponde nella disciplina del PUG l’individuazione del “Contesto Rurale a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico”.

Al generale rafforzamento delle forme di tutela previste dal PUG fa eccezione il tratturo Cassano Murge-Canneto che il PUTT/P riporta come ATE di tipo “C”, mentre il PUG perimetra per un tratto in ATE “D” e per il tratto più prossimo al centro abitato in ATE “E”.

3. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG

Aree di nuovo insediamento

Dall’analisi comparata tra le aree di espansione (contesti di nuovo impianto) e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S si rilevano le seguenti interferenze:

- Il contesto Settoriale o Tematico PUE S/01 interferisce con l’area archeologica di Contrada Tesoro.
- Il contesto urbano di espansione riveniente dal PRG Vigente (CUE 2.01, 2.02, 2.06, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.23) ed il contesto produttivo di espansione CPE 01 interferiscono con l’area di pertinenza e l’area annessa della lama Cimitero Montrone.
- Il contesto urbano di espansione riveniente dal PRG Vigente CUE 2.33 interferisce con l’area annessa della lama Montrone-Valenzano nella zona a sud dell’abitato.
- Il contesto urbano di espansione riveniente dal PRG Vigente CUE 2.18, 2.19, 2.26 interferiscono con l’area ad alta pericolosità idraulica dell’impluvio Canneto.

Le suddette aree sono sottoposte ad una normativa nel PUG Programmatico che tende a tutelarne il valore paesaggistico e il rischio idraulico attraverso dispositivi che prevedono: la concentrazione dei volumi, il trasferimento di volumetrie in altri comparti (CUE 2.13) e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica del territorio prima di qualsiasi intervento di espansione.

Si ritiene necessario specificare nel PUG Strutturale analoghe norme al fine di salvaguardare il valore paesaggistico delle invarianti paesistico ambientale dallo stesso PUG individuate.

Inoltre, mancano nel PUG Strutturale specifiche previsioni finalizzate a perseguire criteri di sostenibilità per le aree produttive ovvero a garantire una dotazione tecnologica e ambientale che ne assicuri il corretto inserimento nel paesaggio ad esempio attraverso l’adozione di misure che non compromettano la struttura orografica e geomorfologica del contesto di riferimento e riducano i consumi energetici ed idrici, le emissioni ed i rifiuti della lavorazione.

Si rileva l’opportunità di indicare per le aree industriali di nuovo impianto e per quelle esistenti da riqualificare specifiche prescrizioni volte a migliorare l’impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica degli insediamenti produttivi per esempio attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi che puntano a:

- *connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed architettonici;*
- *potenziare e/o riqualificare la relazione tra il sistema produttivo e le componenti naturali (suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici;*
- *riqualificare l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, le strade di relazione, le aree parcheggio.*
- *riattribuire rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni;*
- *innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica;*

- *conservare per quanto possibile la trama interpodere agricola esistente.*

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Adelfia così come pervenuto per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali, per detto strumento comunale, allo stato degli atti, non è possibile attestarne - in questa fase - la compatibilità al DRAG, ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di **NON ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n. 20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Adelfia rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11 -comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° - della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata (qui intesi in toto richiamati e condivisi), la compatibilità del PUG del Comune di Adelfia (BA) rispetto al D.R.A.G. approvato con Delibera di G.R. n. 1328 del 03.08.2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Adelfia (BA) per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 392

Progetto AsSAP - Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi integrati di Servizi alla Persona. Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto V.I.O.L.A. (Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza), Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia e schema di Protocollo d'intesa per attuazione Progetto V.I.O.L.A.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata

dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, di concerto con la Dirigente del Servizio Politiche del lavoro, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con Decreto direttoriale del 14.07.2011, la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Piano pluriennale dell'Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi integrati di Servizi alla Persona (AsSAP), presentato da Italia Lavoro S.p.A. nell'ambito del PON "Governance e Azioni di Sistema" - Ob. Convergenza, che prevede l'attribuzione di un finanziamento alla Regione Puglia. La predetta Azione affida a Italia Lavoro S.p.A., quale Organismo Intermedio, la realizzazione degli interventi contenuti nel Progetto AsSAP.
- La finalità generale di questo Progetto è quella di garantire ai nuclei familiari interessati servizi di assistenza e offrire ai lavoratori che operano o sono in cerca di un'occupazione nel settore della cura domiciliare conoscenze di base e competenze professionali adeguate al miglioramento della propria occupabilità nel settore dei servizi di cura per le persone.
- In data 12 settembre 2011 gli Assessori regionali competenti sono stati convocati nella sede del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali a Roma per la presentazione delle linee generali del Progetto AsSAP ed è stata loro richiesta la predisposizione del Piano operativo delle azioni da porre in essere in ciascun ambito regionale interessato sulla base di una condivisione degli interventi tra Regione e Italia Lavoro S.p.A.
- Il Progetto AsSAP prevede l'assegnazione di una quota di finanziamento fissa per ciascuna Regione coinvolta, pari a euro 50.000,00, e di una quota di finanziamento variabile, diversificata per ciascuna realtà regionale, in quanto collegata a un cofinanziamento minimo da parte delle Regioni coinvolte. A tal fine, si è verificata la possibilità per la Regione Puglia di portare a cofinanziamento del Progetto un'attività, coerente agli obiettivi dello stesso, che sia già in corso in ambito regionale con una dotazione finanziaria propria, quale il Progetto R.O.S.A. (Rete per l'Occupazione e i Servizi Assistenziali), di cui la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 2083

del 04.11.2008, ha approvato il piano esecutivo, e per il quale il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato in favore della Regione Puglia un finanziamento complessivo pari a euro 1.010.000,00.

- A seguito della dichiarazione di cofinanziamento regionale, dal piano di riparto delle risorse destinate dalla D.G. Immigrazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali all'attuazione del Progetto AsSAP risulta assegnato alla Regione Puglia, tramite affidamento della gestione delle risorse a Italia Lavoro S.p.A., la somma di complessivi euro 1.331.750,24, somma destinata alla realizzazione e diffusione di servizi dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura domiciliare e di voucher formativi sul territorio regionale. Si precisa che la suddetta somma non entrerà nel bilancio regionale, essendo affidata l'attuazione del Progetto AsSAP a Italia Lavoro SpA.

CONSIDERATO CHE:

- L'11 gennaio 2012 la Regione Puglia ha inviato con propria nota a Italia Lavoro SpA la proposta di Piano operativo delle azioni da avviare nell'ambito del Progetto AsSAP.
- Il 25 gennaio 2012 Italia Lavoro SpA ha pubblicato sul sito www.italialavoro.it l'Avviso pubblico a sportello rivolto a persone disoccupate e non, alle agenzie private di intermediazione per avviare percorsi di politica attiva finalizzati all'assunzione nell'ambito dei servizi di cura alla persona.
- L'integrazione tra il Progetto AsSAP e il Progetto R.O.S.A. consiste nella possibilità per i servizi privati del lavoro, operanti a livello regionale che abbiano utilmente risposto al predetto Avviso pubblico a sportello, di contattare e coinvolgere gli assistenti familiari iscritti negli elenchi del Progetto R.O.S.A. per consentire loro l'accesso alle attività e ai voucher formativi dell'azione di sistema per l'adeguamento delle proprie competenze.
- Il Progetto R.O.S.A. ha nel tempo consentito ai componenti della rete istituzionale impegnata nella sua attuazione di acquisire consapevole conoscenza di un vero e proprio "modello" di intervento con riguardo al settore del lavoro di cura domiciliare, utile a essere replicato ed esteso in vari tipi di servizi alla persona.

- L'Assessorato al Welfare, nell'ottica di mettere a sistema gli interventi nel campo del lavoro di cura domiciliare, ha inteso mutuare l'esperienza maturata con il Progetto R.O.S.A. realizzando il Progetto V.I.O.L.A. (Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza per l'infanzia), già previsto dal Piano straordinario per il lavoro in Puglia tra le Azioni rivolte al Lavoro per la qualità della vita - Scheda n. 23 "Nuove figure professionali nel settore del lavoro di cura domiciliare - Assistenti per l'infanzia", integrandolo, in una logica di sistema e di filiera, con il Progetto AsSAP e con il Progetto R.O.S.A. secondo le seguenti Linee di indirizzo.
- Il Progetto V.I.O.L.A. ha come obiettivi:
 - a) garantire la qualità del lavoro nei servizi alla persona attraverso lo sviluppo di competenze specifiche nella cura dei minori,
 - b) favorire la domiciliarità nell'assistenza,
 - c) sviluppare la cooperazione inter-istituzionale,
 - d) sostenere la conciliazione dei tempi vita-lavoro,
 - e) incentivare l'utilizzo del rapporto di lavoro domestico nell'assistenza domiciliare;
 - f) rafforzare la cultura della legalità nel rapporto di lavoro domestico. ed enuclea tra i principali risultati attesi i seguenti
 - a) individuazione del target di destinatari dell'intervento, sul fronte occupazionale, tra soggetti che intendono svolgere lavoro nei servizi di cura alla persona,
 - b) creazione di un elenco regionale di assistenti domiciliari per l'infanzia in possesso di un profilo di competenze adeguato ai contenuti delle Linee guida di cui all'ALLEGATO 1 al presente provvedimento,
 - c) erogazione di incentivi nei confronti dei datori di lavoro/nuclei familiari che assumono assistenti domiciliari per l'infanzia iscritti nell'elenco speciale,
 - d) attivazione dei servizi erogati dalle agenzie private del lavoro selezionate nell'ambito del Progetto AsSAP e accesso ai voucher formativi messi a disposizione con il medesimo Progetto.
- Le modalità di svolgimento del Progetto V.I.O.L.A. sono articolate nelle seguenti fasi:
 1. SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA CON I SOGGETTI ATTUATORI

secondo lo Schema di cui all'ALLEGATO 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso. Si tratta dell'attivazione della governance del Progetto che vede la Regione quale capofila, con un ruolo di coordinamento, e una rete di altri soggetti con valenza istituzionale nel ruolo di partner e attuatori delle varie azioni.

2. CREAZIONE DELL'ELENCO DI ASSISTENTI DOMICILIARI PER L'INFANZIA CON COMPETENZE DI BASE. In tale fase si provvede alla creazione di un elenco on-line di assistenti domiciliari per l'infanzia sulla piattaforma informatica dedicata messa a disposizione nell'ambito del Progetto AsSAP, e in stretto raccordo con la piattaforma telematica che consente la gestione del Progetto R.O.S.A., all'interno della quale sono accreditati i servizi privati per il lavoro operanti in Puglia utilmente selezionati con l'Avviso pubblico a sportello pubblicato sul sito www.italialavoro.it pubblicato il 25 gennaio 2012, per favorire l'istituzione di:
 - a) una "lista speciale", formata dai soggetti che avranno utilmente sostenuto e superato il/i colloquio/i per l'accertamento delle competenze di base di cui all'ALLEGATO 2 del presente provvedimento,
 - b) un secondo elenco, formato dai soggetti da indirizzare all'utilizzo dei voucher formativi di cui al Progetto AsSAP.

Si precisa che l'immissione dei dati nei predetti elenchi sarà effettuata, senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia, dagli operatori dei servizi privati al lavoro del Progetto AsSAP operanti in Puglia - appositamente formati e motivati da Italia Lavoro SpA, in collaborazione con la Regione Puglia sullo specifico percorso di cui al presente provvedimento - i quali saranno altresì accreditati per la presentazione delle domande di incentivo all'assunzione degli assistenti per l'infanzia in possesso del profilo di competenze di base di cui all'ALLEGATO 2 al presente provvedimento.

3. FASE DELLA FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEL FABBISOGNO FORMATIVO. Per l'attuazione della terza fase, il progetto V.I.O.L.A. si integra e

viene messo a sistema rispetto agli obiettivi del Progetto AsSAP. Infatti, tra le attività previste a carico di Italia Lavoro nell'ambito dell'AsSAP vi è quella di favorire la diffusione di servizi dedicati all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e al contempo promuovere la qualificazione di Colf/Badanti/Assistenti domiciliari attraverso la messa a disposizione di moduli formativi brevi attraverso l'utilizzo di voucher formativi utilizzabili presso agenzie autorizzate e accreditate interessate al programma.

4. EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI PER L'INFANZIA ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE. In attuazione della presente fase, si prevede di approvare un Avviso per l'erogazione di incentivi avente come destinatari datori di lavoro/nuclei familiari che assumono con contratto di lavoro domestico di tipo subordinato assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base iscritti nell'elenco speciale creato nell'ambito della Fase 2 sopra illustrata. La misura degli incentivi sarà di importo pari ai contributi previdenziali versati trimestralmente all'INPS in ragione del rapporto di lavoro instaurato per una durata massima di dodici mesi e comunque entro un tetto massimo annuo pari a euro 2.500,00, in linea con i limiti fissati dalla D.D. n. 623 del 04.07.2011 con riguardo all'analogo Avviso approvato nell'ambito del Progetto R.O.S.A.

Le risorse necessarie all'erogazione degli incentivi saranno attinte, con successivo provvedimento, contestualmente all'avvio della Fase 4, dall'Asse II "Occupabilità" del P.O.R. FSE 2007/2013 per un importo pari a euro 1.000.000,00.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, come riportato in Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire la formalizzazione della rete di partner e soggetti attuatori dei Progetti AsSAP, R.O.S.A. e V.I.O.L.A., così da coordinare l'attuazione delle azioni previste, avviare un per-

corso sperimentale di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza domiciliare a famiglie con minori, di qualificare il lavoro di cura domiciliare, di incentivare le famiglie che assumono regolarmente assistenti domiciliari. I componenti la rete, come tali invitati a sottoscrivere il Protocollo di intesa sono: la Consiglieria di parità regionale, le segreterie regionali di CIGL, CISL e UIL, i servizi privati per il lavoro di rilievo regionale aderenti al Progetto AsSAP, Italia Lavoro S.p.A. quale società incaricata dal MLPS della realizzazione e della gestione delle risorse assegnate con il Progetto AsSAP alle Regioni Ob. Convergenza.

Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di assumere le seguenti determinazioni:

- di autorizzare l'Assessore al Welfare, Elena Gentile, a sottoscrivere il Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e soggetti del partenariato AsSAP, in rappresentanza della Giunta Regionale;
- di mettere a sistema le azioni previste dai Progetti AsSAP, R.O.S.A. e V.I.O.L.A. integrandone i percorsi;
- di individuare quale referente tecnico del Progetto AsSAP e responsabile dell'attuazione del Piano Operativo del Progetto AsSAP la dr.ssa Cristina Sunna, in quanto funzionario del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, esperta in politiche attive del lavoro e servizi per la conciliazione del lavoro con i tempi di cura;
- di dichiarare coerente il Progetto R.O.S.A. con gli obiettivi dell'Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi Integrati di Servizi alla Persona (AsSAP), presentata da Italia Lavoro S.p.A. nell'ambito del PON "Governance e Azioni di Sistema" - Ob. Convergenza, e approvata con il Decreto direttoriale del 14.07.2011 della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, portandolo a cofinanziamento dello stesso per la copertura della quota variabile prevista dal piano di riparto delle risorse assegnate al fine dell'attribuzione nei confronti della Regione Puglia di finanziamento complessivamente pari a euro 1.331.750,24;
- di approvare le Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto V.I.O.L.A., denominate "Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di

assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base", di cui all'unito Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità l'espletamento di ogni adempimento derivante dalla creazione della filiera del lavoro di cura attraverso la messa a sistema dei Progetti A.s.S.A.P., R.O.S.A., V.I.O.L.A.;
- di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Politiche attive per il Lavoro lo stanziamento delle somme necessarie per il finanziamento del Progetto VIOLA, di cui all'Asse II "Occupabilità" del P.O.R. FSE 2007/2013 per un importo pari a euro 1.000.000,00;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di tutto quanto sopra illustrato, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore interessato;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, come riportato in Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e che non comporta maggiori oneri finanziari per la Regione Puglia, al fine di consentire la formalizzazione della rete di partner e soggetti attuatori dei Progetti AsSAP, R.O.S.A. e V.I.O.L.A. e di mettere a sistema le azioni previste dai Progetti AsSAP, R.O.S.A. e V.I.O.L.A. integrandone i relativi percorsi;
- di autorizzare l'Assessore al Welfare, Elena Gentile, a sottoscrivere il Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e soggetti del partenariato AsSAP, in rappresentanza della Giunta Regionale;
- di individuare quale referente tecnico del Progetto AsSAP e responsabile dell'attuazione del Piano Operativo del Progetto AsSAP la dr.ssa Cristina Sunna, in quanto funzionario del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, esperta in politiche attive del lavoro e servizi per la conciliazione del lavoro con i tempi di cura;
- di dichiarare coerente il Progetto R.O.S.A. con gli obiettivi dell'Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi integrati di Servizi alla Persona (AsSAP), secondo quanto meglio motivato in narrativa;
- di approvare le Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto V.I.O.L.A., denominate "Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base", di cui all'unito Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità l'espletamento di ogni adempimento derivante dalla creazione della filiera del lavoro di cura attra-

verso la messa a sistema dei Progetti A.s.S.A.P., R.O.S.A., V.I.O.L.A.;

- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, e successiva determinazione del dirigente del Servizio Politiche attive per il Lavoro lo stanziamento e l'impegno delle somme necessarie per il finanziamento del Progetto VIOLA, di cui all'Asse II "Occupabilità" del P.O.R. FSE 2007/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito <http://pianolavoro.regione.puglia.it>

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

*Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle
pari opportunità*

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

ALLEGATO 1

PROGETTO V.I.O.L.A.

(Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza)

**Schema di Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Progetto V.I.O.L.A. e l'integrazione con i
Progetti R.O.S.A. e AsSAP**

PREMESSA

1. La Regione Puglia persegue da tempo la costruzione di una rete di servizi in grado di promuovere il benessere e l'inclusione sociale finalizzata allo sviluppo e alla qualificazione di un sistema di *welfare* regionale per:

- favorire l'emersione del lavoro non regolare nel settore del lavoro di cura domiciliare attraverso un sistema di azioni che, da un lato, intervengano direttamente sul sostegno alla domanda di cura (incentivi alle famiglie beneficiarie e supporto nella sottoscrizione del contratto di lavoro); dall'altro, agiscano indirettamente per:
- approfondire la conoscenza del fenomeno del lavoro sommerso e comprenderne le cause;
- sostenere un sistema regolare di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del lavoro di cura domiciliare;
- intervenire in uno spaccato del mercato del lavoro fortemente connotato dalla presenza femminile impattando, in tal modo, sull'incremento delle competenze professionali e della qualificazione degli interessati;
- mettere a punto azioni utili in una logica di sistema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- garantire la qualità del lavoro di cura;
- sviluppare una cooperazione istituzionale di livello regionale capace di sostenere le azioni previste dal Progetto nel tempo attraverso una integrazione tra pari opportunità, politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale.

2. La Regione Puglia è oramai da un anno impegnata nell'attuazione del Piano straordinario per il lavoro in Puglia, presentato alla stampa e alle parti sociali in data 5 gennaio 2011, che, nell'ambito delle Azioni rivolte al Lavoro per la qualità della vita, prevede alla Scheda n. 23 l'attivazione di "Nuove figure professionali nel settore del lavoro di cura domiciliare – Assistenti per l'infanzia".

3. Italia Lavoro S.p.A. è la società incaricata, quale Organismo Intermedio, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'attuazione del Piano pluriennale dell'Azione di sistema per lo Sviluppo dei Sistemi integrati di Servizi alla Persona (AsSAP), presentato da Italia Lavoro S.p.A. nell'ambito del PON "Governance e Azioni di Sistema" – Ob. Convergenza, che prevede l'attribuzione di un finanziamento alla Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, al fine di coordinare l'attuazione delle varie fasi del Progetto V.I.O.L.A. e attivare la collaborazione inter-istituzionale attorno agli obiettivi dello stesso, nonché al fine di promuovere ogni utile sinergia con i Progetti AsSAP e R.O.S.A., tra la

- Regione Puglia – Assessorato al Welfare, capofila Progetto V.I.O.L.A.
Assessore al Welfare Elena Gentile

e i seguenti soggetti, indicati come *partner* nel seguito del Protocollo:

- Provincia di Bari

Assessore alle Politiche del lavoro

- Provincia Barletta Andria Trani

Assessore alle Politiche del lavoro

- Provincia di Brindisi

Assessore alle Politiche del lavoro

- Provincia di Foggia

Assessore alle Politiche del lavoro

- Provincia di Lecce

Assessore alle Politiche del lavoro

- Provincia di Taranto

Assessore alle Politiche del lavoro

- Consigliera regionale di Parità

Serenella Molendini

- Segreteria regionale CGIL

- Segreteria regionale CISL

- Segreteria regionale UIL

- ANCI Puglia

- Italia Lavoro S.p.A.

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

(Dichiarazione)

La Regione Puglia, le Province pugliesi, la Consigliera regionale di Parità, le Segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL, l'ANCI Puglia, la Società Italia Lavoro convergono e dichiarano di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa al fine della realizzazione del Progetto "V.I.O.L.A." (Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza) e della promozione di ogni utile sinergia con i Progetti AsSAP e ROSA.

Art. 2

(Individuazione del soggetto Capofila)

I soggetti firmatari di cui all'art. 1 concordemente designano quale Capofila con poteri di rappresentanza la Regione Puglia, alla quale viene contestualmente conferito il ruolo di Capofila con funzioni di coordinamento affinché, con riferimento all'attuazione del Progetto V.I.O.L.A., ponga in essere tutti gli adempimenti, formi e presenti provvedimenti e documentazioni e renda dichiarazioni.

Art. 3

(Impegni dei soggetti attuatori)

I sottoscritti soggetti attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto secondo le modalità di svolgimento approvate dalla Giunta regionale, la ripartizione delle attività e la tempistica indicate dal soggetto Capofila approvando i contenuti delle apposite Linee guida per l'istituzione e la gestione di elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base approvate dalla Giunta regionale.

Ciascun sottoscrittore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

I *partner* si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale attinente alle azioni previste dallo stesso.

I *partner* concordano che non sarà loro riconosciuta alcuna spesa, salvo espressa autorizzazione dell'ente finanziatore, per attività conferenti l'attuazione del Progetto.

I soggetti attuatori si impegnano, inoltre, a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento. In particolare:

- **le Province pugliesi** si impegnano, attraverso i Centri Territoriali per l'Impiego, a collaborare alla creazione di un elenco on-line di assistenti domiciliari per l'infanzia su una

piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione dalla Regione Puglia, all'interno della quale saranno accreditati operatori dei Centri Territoriali per l'Impiego nell'ottica di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura domiciliare rispetto ai target previsti dal Progetto V.I.O.L.A. e a incrociare le proprie attività per garantire la massima collaborazione inter-istituzionale sul territorio finalizzata alla migliore riuscita delle attività di Progetto;

- **la Consigliera regionale di parità** si impegna, anche attraverso gli organi provinciali di parità, a promuovere le misure previste e potenziare gli effetti positivi dell'impatto di genere prodotto dal Progetto e promuovendo seminari e workshop di approfondimento circa le opportunità offerte dal Progetto;
- **le Segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL** si impegnano a fornire la collaborazione necessaria alla sensibilizzazione su base territoriale rispetto agli obiettivi del Progetto V.I.O.L.A. e a favorire il popolamento dell'elenco regionale di assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base e promuovendo seminari e workshop di approfondimento circa le opportunità offerte dal Progetto;
- **l'ANCI PUGLIA** si impegna a mobilitare i Comuni pugliesi, anche attraverso gli Uffici di piano degli Ambiti Territoriali Sociali, attorno agli obiettivi del Progetto V.I.O.L.A. collaborando con gli altri soggetti attuatori alla riuscita delle attività di Progetto, documentando attraverso il proprio sito web l'avanzamento delle fasi previste per l'attuazione del Progetto e promuovendo seminari e workshop di approfondimento circa le opportunità offerte dal Progetto;
- **la Società Italia Lavoro** si impegna a integrare, per la parte di competenza, il Progetto V.I.O.L.A. all'interno del Progetto AsSAP (Azione di Sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di Servizi alla Persona), curando i rapporti con i Servizi al lavoro autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 che manifesteranno interesse a partecipare all'attuazione delle azioni a loro carico previste dal Progetto al fine dell'attuazione della Fase della formazione degli assistenti domiciliari per l'infanzia ed erogando loro le risorse previste dal progetto esecutivo dell'Azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di Servizi alla Persona.

Art. 4

(Doveri della Capofila e dei soggetti attuatori)

La Capofila si impegna a svolgere l'attività di coordinamento necessaria all'attuazione del Progetto V.I.O.L.A. e a realizzare a favore della rete dei soggetti attuatori ogni adempimento amministrativo di propria competenza necessario all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 5

(Controllo e ripartizione delle spese)

La Regione Puglia effettuerà il controllo necessario sulle procedure amministrative inerenti l'erogazione del finanziamento previsto nell'ambito del Progetto AsSAP da parte di Italia Lavoro nei confronti dei servizi al lavoro che saranno considerati ammessi all'esito della manifestazione di interesse di cui all'apposito Avviso.

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione territoriale sulle attività del Progetto V.I.O.L.A., rilevando indenne la Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo al loro finanziamento.

Art. 6
(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni, fornite da ciascuno dei soggetti attuatori ad altro soggetto dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

La Regione Puglia e ciascun partner potranno trattare le informazioni rilevate nell'attuazione del Progetto per le finalità di studio e di analisi del mercato del lavoro previste dalla propria legislazione.

Art. 7
(Validità)

Il presente Protocollo d'Intesa terminerà di produrre effetti tra le parti, senza bisogno di formalità o adempimenti, conformemente al completamento delle azioni previste, come da piano esecutivo del Progetto VIOLA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia

Assessore Elena Gentile _____

Provincia di Bari

Assessore Meri Rina _____

Provincia di Brindisi

Assessore Vincenzo Ecclesie _____

Provincia di Foggia

Assessore Leonardo F. Lallo _____

Provincia di Lecce

Assessore Ernesto Toma _____

Provincia di Taranto

Assessore Luciano D. De Gregorio _____

Consigliera regionale di Parità

Serenella Molendini

CGIL

(_____)

CISL

(_____)

UIL

(_____)

ANCI PUGLIA

(_____)

Italia Lavoro S.p.A.

(_____)

Bari, _____



R E G I O N E P U G L I A

Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

ALLEGATO 2

PROGETTO V.I.O.L.A.

(Verso l'Integrazione per l'Occupazione nel Lavoro di Assistenza)

**LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DI ELENCHI DI ASSISTENTI DOMICILIARI PER L'INFANZIA
CON COMPETENZE DI BASE**

PREMESSA

Il presente documento si propone di operare in un contesto socio-economico nel quale, da un lato, le famiglie chiedono, apertamente o implicitamente, che venga potenziata a tutti i livelli l'offerta di servizi per l'infanzia e, dall'altro, i soggetti interessati ad offrire lavoro chiedono maggiore trasparenza e riconoscimento della qualità del lavoro svolto. Tali istanze sono altresì sempre più collegate al crescente diffondersi dell'assistenza domiciliare fornita da figure di sostituzione, in prevalenza donne, anche di nazionalità estera, all'interno di un mercato del lavoro sommerso e che difficilmente offre prospettive.

Le esperienze che la letteratura ci consegna, così come raccolte e analizzate negli ultimi anni all'interno dei gruppi di mutuo aiuto formati da *caregiver*, mostrano il doppio volto dell'aiuto a domicilio a pagamento: il volto amichevole che appare quando la cura affidata a mani altre costituisce un vero e proprio supporto e un indispensabile, benefico tassello nell'organizzazione del *ménage* familiare; il volto deludente, che si mostra con l'aggravio psicologico e relazionale, addirittura, in certi casi, con la crescita dei fattori di stress per i nuclei familiari a fronte della scarsa competenza e qualificazione nella gestione dei minori, con particolare riguardo alla prima infanzia (0-3 anni).

L'**unicità** e il **valore** che ciascun minore ha in sé non possono essere sviluppati e accompagnati senza una precisa e consapevole scelta da parte di chi intende svolgere un ruolo di assistenza all'interno del nucleo familiare e senza un chiaro riconoscimento di tale ruolo da parte di chi recluta il proprio assistente.

I racconti dei *caregiver* rivelano, invece, il comune denominatore del "fai da te familiare" durante il percorso di ricerca e il momento della scelta e l'assunzione della persona cui affidare il minore o dalla quale farsi affiancare nella cura. I nuclei familiari affrontano tale percorso avvertendo una grande solitudine e scontando i limiti dell'improvvisazione rispetto all'individuazione delle caratteristiche "professionali" richieste nella figura dell'assistente per l'infanzia, alle modalità di contrattualizzazione, non sempre formale, alle modalità di ricerca e contatto, per tentare una selezione ottimale della figura di sostituzione rispetto alle proprie esigenze.

Attraverso il presente documento, in coerenza con quanto previsto dal Piano straordinario per il lavoro in Puglia, presentato il 5 gennaio 2011 (Scheda n. 23), si intende perseguire l'obiettivo generale dell'emersione del lavoro non regolare nel settore del lavoro di cura domiciliare e si intendono realizzare i seguenti obiettivi specifici:

- definizione di un profilo di competenze di base che possa essere assunto a riferimento,
- sperimentazione di percorsi formativi di accesso alla certificazione di un predeterminato *set* di competenze di base,
- creazione di elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia con competenze di base, di servizi informativi, di orientamento e consulenza a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in un contesto qualificato e integrato con i Centri Territoriali per l'Impiego, gli Ambiti Territoriali sociali e i servizi al lavoro autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 29.09.2011, n. 25.

1. QUALE PROFILO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENTE DOMICILIARE PER L'INFANZIA

Al fine di focalizzare l'ambito operativo e le competenze di base richieste ad un assistente domiciliare per l'infanzia, si è ritenuto di mutuare quanto in altri contesti nazionali e internazionali si è già sviluppato negli ultimi anni, anche al fine di agganciare il mercato del lavoro di cura domiciliare che potrà emergere in Puglia ad altre realtà e ad altri sbocchi occupazionali.

Elementi comuni, richiamati solo per finalità conoscitive, sono i seguenti:

- per i requisiti d'accesso e criteri di selezione: maggiore età, permesso di soggiorno per lavoro e conoscenza della lingua italiana, ove rilevanti; selezione per l'erogazione di voucher formativi sulla base della motivazione, del livello di conoscenze e dell'attitudine;
- durata dei percorsi formativi: varierà in relazione alla tipologia di voucher formativo dell'importo di € _____,00 o di € _____,00 assegnato al singolo lavoratore interessato, all'esito della fase di orientamento e verifica delle competenze già possedute, a secondo dell'accesso a una formazione più o meno elevata e qualificante. I percorsi di formazione si articoleranno in attività da svolgere in aula e nella frequenza di tirocini per l'acquisizione di competenze pratiche; la partecipazione ai corsi ha come corollario l'accompagnamento all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro da parte dell'agenzia o degli organismi collegati accreditati che hanno manifestato l'interesse a partecipare all'intervento;

- riconoscimento di crediti formativi: si distingue fra crediti in ingresso, che consentono l'abbreviazione del percorso sulla base di una valutazione delle competenze acquisite in campo formativo e/o lavorativo, e crediti in uscita, che permettono di abbreviare la durata di successivi percorsi per l'acquisizione di una qualifica professionale.

Il presente documento, in osservanza a quanto sancito negli accordi siglati tra Stato, Regioni e Organizzazioni Sindacali sin dal 2001, si limita a definire le conoscenze di base dell'Assistente domiciliare per l'infanzia del Progetto V.I.O.L.A. necessarie per la verifica di un profilo di competenze da parte degli operatori all'uopo preposti.

1.1. Descrizione del profilo – Linee di Indirizzo per il percorso formativo

L'*assistente domiciliare per l'infanzia* con competenze di base è in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana un minore, svolge mansioni di assistenza ai minori, comprese, se richieste, attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti, presso il domicilio del minore accudito, in regime di convivenza o a ore, in un'ottica di complementarietà e supporto al ruolo e alle attività di competenza dei componenti del nucleo familiare che svolgono il ruolo genitoriale.

Pertanto, l'assistente domiciliare per l'infanzia che sarà promossa e formata con il Progetto V.I.O.L.A. facilita la cura e i processi di sviluppo del minore, ha competenze di base nella gestione delle relazioni con la famiglia del minore e nella gestione delle attività connesse all'organizzazione e all'igiene degli spazi della casa, alla preparazione e somministrazione dei pasti per il minore e alla sorveglianza del bambino.

La figura professionale delineata opera sulla base di una regolare lettera di assunzione e relativa comunicazione obbligatoria agli Enti preposti ai sensi di legge, con la diretta supervisione del familiare o della persona di riferimento che è legalmente responsabile del benessere e della cura del minore (familiari vincolati all'obbligo degli alimenti). Tale figura è inoltre in grado di affrontare situazioni di emergenza o di bisogno attivando i servizi esistenti sul territorio, pertanto possiede una buona conoscenza dei servizi socio-sanitari in grado di fornire aiuto.

1.2. Descrizione dei contenuti del “sapere” di base dell'assistente per l'infanzia

a) Contenuti di base

ORIENTAMENTO AL RUOLO

- cambiamenti, organizzazione e bisogni della famiglia
- il ruolo dell'assistente domiciliare per l'infanzia all'interno della famiglia
- negoziazione e collaborazione con la famiglia

ANALISI DEI BISOGNI NEL CONTESTO 0-3 ANNI

- lo sviluppo dei bambini nel contesto 0-3 anni di vita
- gestione delle regole
- i “no” educativi della famiglia
- comunicazione ed educazione

ANALISI DEI BISOGNI NEL CONTESTO 3-6 ANNI

- lo sviluppo dei minori nel contesto di vita della rispettiva fascia di età
- gestione delle regole
- i “no” educativi della famiglia
- comunicazione ed educazione
- affiancamento alle attività ludico-ricreative, manipolative, espressive dei minori

b) Contenuti tecnico-professionali

IGIENE

- igiene/gestione della casa e igiene personale e bagnetto del minore in un'ottica eco-sostenibile

ALIMENTAZIONE

- elementi di nutrizione e dietetica
- preparazione dei pasti e aiuto nell'assunzione dei cibi
- mobilità dentro e fuori casa
- percezione delle situazioni di rischio

SALUTE

- sintomi e cura delle principali malattie infantili
- nozioni di pronto soccorso
- rete dei servizi socio-sanitari territoriali

RELAZIONE

- giochi e creatività
- manipolazione
- attività motorie

c) Contenuti lavoristici

- elementi di sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici
- il ccnl di lavoro domestico
- diritti e obblighi delle parti nel rapporto di lavoro

1.2.1. Durata

Durata totale: n. 600 ore, di cui

- 420 ore d'aula
- 180 ore di stage o tirocinio presso strutture autorizzate o presso il domicilio di persone interessate con supervisione di un tutor diplomato/qualificato.

1.2.2. Professionalità docenti

- diploma o laurea in materie pertinenti al profilo
- esperti laureati nella materia d'insegnamento
- esperti di comunicazione inter-culturale
- esperti di psicologia infantile/delle relazioni familiari/della gestione dei conflitti relazionali
- tutor

1.2.3. Attrezzature e sussidi didattici

- aula attrezzata con lavagna luminosa, a fogli mobili ovvero LIM
- dispense specifiche sui principali argomenti trattati

1.2.4. Commissione d'esame

- come previsto da provvedimento regionale

1.2.5. Articolazione prove d'esame

- prova scritta (test a risposta multipla)
- prova orale (colloquio di accertamento delle conoscenze apprese).

2. REQUISITI FORMALI GENERALI PER ACCEDERE ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO: AMMISSIBILITA'

I requisiti formali generali di ammissibilità previsti per potere essere iscritti nell'elenco degli assistenti per l'infanzia del Progetto V.I.O.L.A. sono:

- età compresa tra 18 e 60 anni
- conseguimento del Diploma di terza media per gli Italiani
- obbligo scolastico assolto nel Paese di origine per gli stranieri
- possesso di permesso di soggiorno per lavoro in caso di lavoratori migranti, ove rilevati
- non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato specifico contro la persona;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici di inabilità, di assegno mensile per invalidità civile, di prestazioni di invalidità per servizio o per lavoro;
- non essere iscritti nell'elenco delle categorie protette del collocamento obbligatorio;
- non avere in corso percorsi di riabilitazione da dipendenze patologiche e non essere persone in trattamento riabilitativo psichiatrico.

3. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

La procedura per l'iscrizione nell'elenco degli assistenti domiciliari per l'infanzia prevede:

- a) verifica dei requisiti di ammissibilità formali di cui al paragrafo 2.;
- b) colloquio di verifica delle conoscenze possedute rispetto ai contenuti descritti nel paragrafo 1.2 nei confronti della persona interessata a svolgere lavoro di assistenza domiciliare per l'infanzia nell'ambito del progetto;
- c) accertamento della conoscenza di base della lingua italiana, ove rilevi;
- d) ricostruzione del profilo delle competenze:
 - a. essere in possesso di attestazioni relative a percorsi formativi attinenti ai contenuti descritti nel paragrafo 1.2;
 - b. verifica del livello di competenze professionali pertinenti ai contenuti descritti nel paragrafo 1.2 documentate/documentabili con titoli di studio o contratti di lavoro ovvero verifica delle medesime conoscenze di fatto acquisite sulla base di esperienze di lavoro svolto.
- e) esito:
 - a. iscrizione nell'elenco speciale degli assistenti per l'infanzia;
 - b. iscrizione nell'elenco dei soggetti da indirizzare allo svolgimento di un periodo di formazione per coprire un fabbisogno formativo all'esito del quale procedere all'iscrizione nell'elenco speciale degli assistenti domiciliari per l'infanzia del progetto V.I.O.L.A.;
 - c. accoglienza e orientamento di coloro che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal presente documento, come descritti nel paragrafo 2., anche al fine della definizione del fabbisogno formativo per la messa a punto di interventi mirati.

3.1. Attestazione dei requisiti di iscrizione e documentazione richiesta

- Copia di un documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno oppure copia della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (per cittadini extra UE);
- auto-dichiarazione ai sensi di legge relativa al non avere a proprio carico condanne penali per reati specifici contro la persona che incidano sulla moralità professionale;
- copia delle attestazioni di frequenza o di conseguimento del/i percorso/i formativo/i dichiarato/i;
- auto-certificazione ai sensi di legge ovvero copia del titolo di studio conseguito, secondo le modalità previste all'art. 3 D.P.R. 445/2000, relativa ai contenuti didattici dei titoli conseguiti all'estero.

4. SBOCCHI OCCUPAZIONALI

- contratto di lavoro domestico, in regime di convivenza o per prestazioni orarie, di tipo subordinato, anche a termine, alle dipendenze di datori di lavoro/nuclei familiari con figli minori;
- contratto di lavoro con soggetti autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 29.11.2011, n. 25.

5. MODALITA' DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI ASSISTENTI FAMILIARI

La Regione Puglia supporta il Progetto attraverso l'adozione delle presenti Linee guida, con proprio provvedimento di Giunta, su proposta dell'Assessore al Welfare, per il riconoscimento del profilo di competenze di base degli assistenti domiciliari per l'infanzia e per l'istituzione del relativo elenco speciali anche a beneficio degli Ambiti Territoriali Sociali.

L'elenco di assistenti per l'infanzia raccoglie i nominativi delle persone che posseggono le competenze in linea con i contenuti descritti nel paragrafo 1.2. del presente documento ovvero hanno svolto un percorso formativo o

professionale specifico attinente al profilo sopra descritto e richiedono di essere iscritti nell'apposito elenco speciale. L'istituzione e il popolamento dell'elenco speciale di assistenti domiciliari per l'infanzia avviene all'esito di:

- formazione degli operatori dei Centri Territoriali per l'Impiego e dei servizi al lavoro autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 29.09.2011, n. 25 appositamente individuati da ciascuna Amministrazione Provinciale e dai soggetti privati che operano nel mercato del lavoro ai sensi della predetta legge che abbiano utilmente presentato la manifestazione di interesse a partecipare alle attività di progetto per la certificazione del profilo di competenze di base degli assistenti domiciliari per l'infanzia;
- ricostruzione personalizzata e mirata del profilo di competenze;
- eventuale percorso formativo integrativo delle conoscenze e delle competenze dichiarate e verificate.

L'istituzione dell'elenco ha lo scopo di:

- "accreditare" il contenuto professionale e la qualità del lavoro di cura rivolto a minori;
- facilitare le famiglie nella ricerca e nel reclutamento di assistenti domiciliari per l'infanzia;
- offrire un'opportunità di crescita professionale per coloro che manifestano un bisogno formativo;
- sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nello specifico ambito di cura, facilitando l'inserimento lavorativo dei soggetti interessati;
- far emergere il lavoro non regolare nel settore della cura domiciliare, offrendo riconoscimento e visibilità professionale nei confronti degli addetti al settore.

L'aggiornamento della documentazione relativa al possesso dei requisiti è a carico dell'assistente iscritto negli elenchi e la stessa dovrà essere presentata al Centro Territoriale per l'Impiego o ai servizi al lavoro competenti per le finalità legate al colloquio di lavoro con le famiglie interessate all'assunzione.

La gestione degli elenchi avviene attraverso procedure telematiche che consentono la piena informatizzazione dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro in raccordo con il Sistema Informativo Lavoro, il sistema SINTESI e la piattaforma dedicata dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia.

5.1. Regole di funzionamento degli elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia

5.1.1. Iscrizione e permanenza nell'elenco speciale

La richiesta di iscrizione agli elenchi degli assistenti domiciliari per l'infanzia istituiti nell'ambito del Progetto avviene con la presentazione dell'interessato al Centro Territoriale per l'Impiego o alla sede del servizio al lavoro partner del Progetto competenti, vale a dire quelli in cui l'interessato ha la residenza o elegge domicilio.

All'esito della verifica circa i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 2. e del profilo di competenze di cui al paragrafo 1.2, l'operatore accreditato sulla piattaforma provvede all'iscrizione nella relativa lista. A tale scopo, sarà predisposto un idoneo sistema di accreditamento alla piattaforma informatica dedicata che renderà possibile la gestione integrata degli elenchi.

5.1.2. Organizzazione e fruizione degli elenchi di assistenti domiciliari per l'infanzia

Ciascun elenco sarà articolato in un database contenente:

- i dati anagrafici relativi agli iscritti e alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione,
- per ogni iscritto, il grado e il numero di competenze acquisite;
- il *curriculum vitae*;
- ogni eventuale documentazione riguardante la formazione professionale e le attività lavorative pregresse;
- informazioni relative alla reperibilità o disponibilità lavorativa di assistenza utili ai fini del buon esito della collocazione lavorativa.

L'iscrizione avverrà attraverso la compilazione della modulistica appositamente predisposta e condivisa con gli operatori interessati, atta ad informare gli assistenti interessati e ad acquisirne il dovuto consenso sull'uso, la comunicazione e la diffusione dei dati agli stessi riconducibili.

Il database dovrà possedere i requisiti di sicurezza necessari e garantire il rispetto della normativa sulla *privacy* (D.Lgs. n.196/2003).

I Centri Territoriali per l'impiego e i servizi al lavoro autorizzati e accreditati ai sensi di legge dovranno garantire attraverso i propri operatori:

- a) la consultazione degli elenchi;
- b) l'attività di assistenza per l'incrocio domanda – offerta di lavoro;
- c) la possibilità di presentare le domande di incentivo all'assunzione una volta approvato il relativi Avviso pubblico.

Gli Sportelli sociali dovranno garantire:

- a) l'attività di informazione e orientamento sulle opportunità e i servizi offerti con il Progetto V.I.O.L.A.
- b) l'assistenza alle parti del rapporto di lavoro mirata all'incrocio dei bisogni.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**